DCCCXXVI SEDUTA

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1952

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Trasmissione di domanda) . . . . . *Pag* 33971

Disegni di legge:

(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti) 33968

(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti e speciali) 33967

(Trasmissione) 33967

Disegni e proposte di legge (Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 33970

Disegno di legge: « Accordo tra l'Italia e il Belgio, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 25 aprile 1940 » (2249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

ALBERTI Giuseppe 34052

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo Federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951 » (2220) (Approvazione) 33989

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma, il 21 marzo 1940 » (2250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) 33055

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950 » (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) . . *Pag.* 34128

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950 » (2266) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione):

CARBONI 34072

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana* 34073

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia ed il Canadà relative allo sblocco dei beni italiani nel Canadà, effettuati a Ottawa il 20 settembre 1951 » (2298) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione):

GALLETTO, *relatore* 34111

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia ed il Principato di Monaco per la definizione delle questioni economiche in sospeso tra i due Paesi, derivanti dalla passata guerra, effettuati in Monaco il 4 dicembre 1951 » (2274) (Approvazione) 34098

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia e la Francia per la reciproca proroga dei termini di prescrizione delle cedole dei valori

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

mobiliari, effettuati a Roma il 25 febbraio ed il 28 giugno 1949 » (2264) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) . . *Pag.* 34057

Disegno di legge: « Approvazione di eccedenza di impegni verificatisi per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato negli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1947-48 » (1763) (Approvazione) 34137

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 5 dicembre 1951 » (2273) (Approvazione) 34091

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria e Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951 » (2300) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione):

PASTORE 34116
TONELLO 34118
CARRARA 34119
GALLETTO, *relatore* 34120
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana* 34120

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-norvegese firmato a Roma il 12 ottobre 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi » (2271) (Approvazione) 340_9

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 » (2270) (Discussione ed approvazione):

GALLETTO 34078

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951 » (2188) (Discussione ed approvazione):

BOCCASSI 33971
GALLETTO 33973
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana* 33973

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione sulle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928 firmato a Parigi il 10 maggio 1948 » (2297) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) . . . . . *Pag.* 34107

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Bruxelles del 16 dicembre 1949 che modifica la Convenzione firmata a Bruxelles il 5 luglio 1890, concernente la creazione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali » (2265) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) 34060

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea dell'I.C.A.O. il 27 maggio 1947 » (2302) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione):

CARBONI 34124
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana* 34124

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Parigi, fra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951: *a*) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali; *b*) Protocollo annesso; *c*) Scambio di Note » (2221) (Approvazione) 34033

Interrogazioni (Annunzio) 34150

Proposta di legge: « Elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive » (1703) (*D'iniziativa del senatore Miceli Picardi*) e disegno di legge: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali » (1869) (Discussione):

PRESIDENTE 34139, 34140
CARELLI 34140
TOMMASINI 34140
RUGGERI 34140
ELIA 34141
BO 34141
ZOTTA, *relatore* 34141
BOSCO, *relatore* 34141
PICCIONI, *Ministro senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei ministri* . . 34142
LODATO 34142
PARATORE 34145
LOVERA 34147
PALUMBO Giuseppina 34149

Relazioni (Presentazione) 33970

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro del tesoro ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi » (2389).

Comunico altresì che il Ministro della difesa ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Istituzione del " Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta " » (2386);

« Modifiche all'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare » (2387);

« Elevazione della misura del premio stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 861 » (2388).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e poi assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti e speciali.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nella seduta del 27 corrente sono le seguenti:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

« Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste » (2371) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 2.672 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi » (2355);

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici » (2369);

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e il Canadà relativo alla sistemazione della questione concernente il contributo canadese al " Civilian Relief " effettuato a Roma il 30 marzo 1950 » (2370);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione alla spesa di lire 43 milioni 120.000 per la costruzione in Roma di una autorimessa e di una officina meccanica per la custodia e riparazione degli autoveicoli in dotazione alla Guardia di finanza » (2361);

« Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra » (2362);

« Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e 50, di vecchie emissioni » (2363);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazione della tabella organica del personale dell'Educandato " Maria Adelaide " in Palermo » (2357) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, appro-

vato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione » (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio » (2358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1943-44 » (2364);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento del contributo corrisposto dallo Stato al Comitato italiano della F. A. O. » (2378);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.) » (2373) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, concernente il concorso nelle spese dovute dai comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani » (2374) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente ruoli e carriere del personale delle Soprintendenze, degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti » (2375) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (2359) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente medesimo » (2356) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni:

« Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai Canali demaniali (Canali dell'Antico Demanio e Canali "Cavour") » (2360).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, comunico al Senato che, avvalendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito alle rispettive Commissioni competenti, già da me indicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni e proposte di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), previo parere della 6ª

Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) e della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Regolamentazione della professione del chimico » (2338), d'iniziativa dei senatori Giua e Rizzo Domenico;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 112.500.000 a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci » (2335) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento del limite massimo dei finanziamenti per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime, nonchè per acquisti di attrezzature di proprietà dello Stato » (2345) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Adeguamento dei limiti di valore previsti nel regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa (2348) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 525.000.000 per la sottoscrizione di nuove azioni della Società per azioni " Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.) " (2349) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

« Concessione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci, nel 5° centenario della sua nascita » (2350) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi » (2351) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907 » (2352) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia ", Esposizione internazionale d'arte, per il quadriennio 1° luglio 1950-30 giugno 1954 » (2332) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Valutazione dell'anzianità eccedente i 13 anni di permanenza nel grado IX, ai soli effetti dell'assegno di riposo, in favore dei maestri elementari che andranno in pensione dal 1° ottobre 1952 » (2337), d'iniziativa dei senatori Tignino e Tonello;

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza » (2339);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato *A*) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotranvie e linee di navigazione interna » (2382);

« Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili » (2383);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato » (2334) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modifica al comma 5° dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, contenente provvedimenti a favore degli assuntori delle Ferrovie dello Stato » (2346) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) e della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate » (2347), di iniziativa del deputato Terranova Corrado (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo parere della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modificazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano silano e dei terreni jonici contermini, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (2342), d'iniziativa del deputato Germani (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20.000.000 di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed enti ausiliari » (2344) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni e proposte di legge:

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (2233), d'iniziativa dei deputati Capua ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento del contributo governativo annuo a favore della scuola normale superiore di Pisa da lire 2.842.500 a lire 20.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 » (2294) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e modifiche dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 164 » (2287) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Palermo mutui per il risanamento urbanistico ed edilizio della città » (2291) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata e alle tramvie extraurbane » (2295) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (2319);

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui assistiti dal contributo statale al comune di Bari per il risanamento igienico-sanitario della città vecchia » (2325);

« Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato » (2326).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Corbellini sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio e per il

potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » (1065-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

dal senatore Mastino sul disegno di legge: « Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale » (1747-*Urgenza*).

Comunico altresì che il senatore Della Seta ha presentato, a nome della minoranza della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), la relazione sul disegno di legge: « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (2230).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno inscritti nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Sereni per i reati di detenzione e di omessa denunzia di autoveicolo soggetto a recupero (articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, e articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49) (Doc. CLXXXI).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951 » (2188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Boccassi. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere in esame questo disegno di legge n. 2188 di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951, dobbiamo anzitutto notare che l'attuale accordo italo-svizzero fa essenzialmente riferimento ai diritti relativi alle assicurazioni sulla vecchiaia e superstiti nei due Paesi, mentre stabilisce, in una forma estremamente generica l'uguaglianza di trattamento fra i cittadini dei due Paesi, circa i diritti e gli obblighi derivanti dalle altre assicurazioni sociali, come, per esempio, l'assicurazione sulla tubercolosi, sulla asbestosi, sulle malattie in genere.

Non possiamo pertanto essere favorevoli alla parità di trattamento stabilita con l'articolo 2 di questa convenzione, poichè è doveroso rilevare che, mentre in Italia l'assicurazione contro le malattie e l'assicurazione contro la tubercolosi sono obbligatorie, per il lavoratore in Svizzera, al contrario, è lasciata ai Cantoni la facoltà di tale obbligatorietà dell'assicurazione. Non esiste inoltre in Svizzera l'assicurazione contro la tubercolosi.

Si potrebbe così avere come conseguenza il fatto che in quel Cantone svizzero in cui non sia ancora introdotta l'assicurazione obbligatoria di malattia, i nostri lavoratori non siano affatto coperti da alcuna assicurazione. Ed ancora, se noi aggiungiamo che in Svizzera non esiste l'assicurazione contro la tubercolosi, non possiamo davvero concludere che questa convenzione rispetti il principio di una parità di trattamento tra i due Paesi.

Questo è il primo punto, il punto essenziale, per cui non siamo d'accordo con la Convenzione che oggi è stata posta qui in discussione.

Il titolo secondo poi tratta delle disposizioni particolari dell'Accordo e il comma quarto dell'articolo 5 prevede che i cittadini italiani e i loro superstiti che non si trovino nelle condizioni di avere assolto tutte le condizioni richieste dalla legge federale sulle assicurazioni sociali per aver diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (punto *a*) e *b*)), possono chiedere che i contributi versati dall'assicurato e dai suoi datori di lavoro

nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane per ottenere il diritto alla pensione o per essere rimborsati ove l'assicurato non possa far valere tale diritto.

In realtà dunque, questo trasferimento dei contributi assicurativi può essere richiesto secondo il comma quinto dell'articolo 5 quando il cittadino italiano abbia lasciato la Svizzera da almeno dieci anni o al verificarsi dell'evento assicurativo (pensione o morte). Cosicchè un lavoratore italiano che non possa far valere il diritto a pensione ordinaria in Svizzera e che abbia lasciato questo territorio da meno di dieci anni non può richiedere il trasferimento dei contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti in Svizzera.

Pertanto noi diciamo che il trasferimento del lavoratore che cessi di lavorare in quel Paese dovrebbe logicamente anche comportare il trasferimento dei suoi contributi assicurativi, come d'altronde prevedeva l'articolo 3 dell'Accordo di assicurazione sociale del 1949. Abbiamo ragione dunque di dire che con questa disposizione relativa ai trasferimenti, il Governo svizzero ha voluto speculare sull'eventuale ignoranza del lavoratore e dei superstiti i quali, a distanza di dieci anni, possono anche trovarsi nelle condizioni di non poter provare con esattezza i diritti assicurativi maturati in Svizzera. Questo è il lato più pericoloso della restrizione in discussione.

Nè vale obiettare la reciprocità dell'accordo; è questa una giustificazione che non può essere accettata poichè i lavoratori italiani in Svizzera sono attualmente circa centomila e non altrettanto può dirsi di quelli svizzeri in Italia.

Ancora vi è da osservare che l'attuale Accordo non si occupa di alcuna delle importanti questioni in materia di assicurazione sociale che restano insolute a causa della residenza o della nazionalità. Tra queste questioni vi sono le prestazioni di malattia alla famiglia dei lavoratori in Italia, quelle relative ai lavoratori che rientrano in Italia per un periodo di ferie e durante tale periodo si ammalano, ed infine, la restrizione al beneficio di certi assegni per ragioni di nazionalità.

Ancora una volta dunque, pur essendo acquisito nelle singole legislazioni sociali il criterio della indivisibilità del nucleo familiare dal capo di famiglia, nessuna prestazione è garantita in caso di malattia ai suddetti familiari. E tale fatto ha notevoli conseguenze, poichè comprimendo il diritto del lavoratore, si riduce la sua capacità lavorativa mentre la mancanza di protezione sociale per i familiari peggiora le condizioni economiche e di vita di tutto il nucleo familiare.

L'Inghilterra si è resa conto di tale fatto ed ha cercato di dare una soluzione al mantenimento in Italia dell'assicurazione malattia a favore dei lavoratori italiani che lavorano in Inghilterra, mediante l'espediente del pagamento di una somma forfettaria annuale.

Del resto, esiste già in questo senso un impegno dei Paesi aderenti al Patto di Bruxelles, i quali il 7 novembre 1949 firmarono una convenzione in cui è stabilito che le prestazioni suddette sono a carico del Paese nel quale la famiglia degli emigranti risiede.

Ma vi è un'altra questione che non figura nell'Accordo, quella del lavoratore che rientra in Italia per un periodo di ferie e durante tale periodo si ammala senza pertanto poter pretendere le prestazioni di malattia, cui avrebbe avuto diritto se tale evento si fosse verificato in Svizzera. D'altronde è pacifico nel diritto comune che le ferie non interrompono il rapporto di lavoro a cui si agganciano le assicurazioni sociali.

Permettetemi ancora di dire che esaminando questo Accordo si nota che non figurano neppure più quelle riserve che vi erano nel precedente accordo del 1949 relative alle « rendite di necessità » per i vecchi lavoratori italiani in stato di bisogno che continuano a risiedere in Svizzera. Le restrizioni applicate ai vecchi lavoratori italiani in Svizzera che si trovano nelle condizioni previste dalla legge federale per beneficiare della « rendita di necessità » sono ingiuste quando si consideri che i nostri lavoratori hanno lavorato per un tempo determinato per l'economia svizzera ed adempiuto in quel Paese ai loro obblighi fiscali. Per tutte queste ragioni, questo Accordo migliora qualche punto dell'Accordo del 1949 come l'abolizione della restrizione di un terzo sull'ammontare delle liquidazioni normali per pensioni di vecchiaia prevista dall'articolo 40 della legge federale elvetica sulle assicurazioni sociali, come il riconoscimento ai

frontalieri italiani di un anno solare di soggiorno in Svizzera ogni anno durante il quale abbiano lavorato almeno otto mesi in Svizzera, la qual cosa permette al lavoratore interessato di raggiungere le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo B), dell'Accordo, in base al quale essi avranno diritto alle rendite ordinarie previste dall'assicurazione vecchiaia e superstiti, allorquando abbiano abitato in Svizzera per un periodo complessivo di dieci anni, di cui cinque immediatamente e ininterrottamente prima che si verifichi l'evento assicurato, ed abbiano versato almeno un anno intero di contributi. Per le ragioni sopra dette, dunque, non possiamo essere favorevoli a questo disegno di legge e ci auguriamo che nuove disposizioni in materia di assicurazione sociale siano presentate al Parlamento in difesa dei nostri lavoratori emigranti in Svizzera come in ogni altro Paese del mondo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, il Vice Presidente della Commissione stessa.

GALLETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostituisco il senatore Pietra assente per malattia, unicamente per fare qualche rilievo su quanto ha testè detto il senatore Boccassi. Dobbiamo esaminare il contenuto di questa Convenzione che si riferisce solo alle assicurazioni invalidità e vecchiaia per la Svizzera per gli italiani ivi immigrati. Quindi è una convenzione limitata e ristretta. Certamente migliora le condizioni del 1949. Non era possibile l'estensione agli altri casi indicati dal senatore Boccassi, anche per il fatto che tra le due legislazioni, italiana e svizzera, in questa materia ci sono veramente delle differenze notevolissime. È un lavoro che dobbiamo fare gradualmente ottenendo quel che è possibile ottenere.

Il fatto indicato dal senatore Boccassi che ci troviamo in condizioni di inferiorità perchè ogni dieci emigranti italiani in Svizzera c'è un emigrante svizzero in Italia, sono condizioni di fatto tali che non permettono naturalmente la costituzione e la elaborazione di convenzioni, che, come giustamente ha osservato il senatore Boccassi, tornerebbero più vantaggiose all'emigrante italiano.

Per questi motivi credo che oggi possiamo accontentarci di approvare questa Convenzione internazionale che migliora senza dubbio le condizioni precedenti, e, se mai, il Governo prenda atto delle raccomandazioni fatte dal senatore Boccassi (ed è qui presente l'onorevole Sottosegretario al Ministero degli esteri), veda di elaborare in un secondo momento altre convenzioni che possano meglio tutelare i nostri emigranti in Svizzera. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore. Sia per la limitata materia in oggetto, sia per il riconoscimento fatto dallo stesso senatore Boccassi che l'attuale Accordo è notevolmente migliore di quello del 1949, prego il Senato di voler approvare l'Accordo stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVA ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e Il CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO animati dal desiderio di migliorare la situazione dei cittadini dei due paesi in materia di assicurazoni sociali, hanno deciso di concludere una nuova convenzione che sostituisca quella del 4 aprile 1949 e, a tale effetto, hanno nominato loro plenipotenziari:

Il Governo della Repubblica italiana:

il Signor Egidio REALE, Ministro d'Italia a Berna,

il Consiglio federale svizzero:

il Signor Arnoldo SAXER, direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

I. DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1.

La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni attualmente in vigore o che entreranno successivamente in vigore in ciascuno dei due Paesi contraenti, ivi comprese quelle relative ai regimi speciali, e concernenti:

a) in Italia, l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) in Svizzera, l'assicurazione federale vecchiaia e superstlti.

Articolo 2.

I cittadini italiani e i cittadini svizzeri godono, per ciò che concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, della piena eguaglianza di trattamento, sotto riserva delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 3.

1) Nella gestione delle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, in linea di principio dovranno applicarsi unicamente le disposizioni del Paese contraente in cui è esercitata l'attività determinante ai fini delle assicurazioni medesime.

2) A detto principio sono poste le seguenti eccezioni:

a) alle persone occupate in una impresa che ha la sua sede principale nel territorio di uno dei Paesi contraenti, inviate per un periodo di durata

limitata dalla stessa impresa sul territorio dell'altro Paese, continuano ad applicarsi le disposizioni del Paese dove l'impresa ha la sua sede, sempre che il soggiorno nell'altro Paese non sorpassi i dodici mesi.

La stessa regola si applica per le persone che, occupate da una impresa che ha la sua sede in uno dei Paesi contraenti, soggiornino, per il carattere della loro occupazione, saltuariamente sul territorio dell'altro Paese;

b) alle persone occupate in imprese artigiane o agricole che si estendono dal territorio di uno dei Paesi contraenti al territorio dell'altro Paese, sono applicabili esclusivamente le disposizioni del Paese in cui l'impresa ha la sua sede;

c) alle persone che lavorano in una impresa di trasporti avente la sua sede sul territorio di uno dei Paesi contraenti e che sono occupate sia temporaneamente nel territorio dell'altro Paese, oppure in maniera permanente sulle linee di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera, sono applicabili esclusivamente le disposizioni del Paese in cui l'impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica al personale dipendente da imprese di trasporti aerei di uno dei Paesi contraenti, allorchè tale personale ha la cittadinanza dello Stato di detta impresa ed è occupato in maniera permanente negli aeroporti dell'altro Paese, nonchè al personale delle stesse imprese temporaneamente addetto al servizio di volo o terrestre sul territorio dell'altro Paese;

d) le persone arruolate per conto di un armatore su un galleggiante destinato alla navigazione marittima sono sottoposte, durante il periodo del loro arruolamento, alle prescrizioni in vigore nel territorio del Paese contraente di cui la nave batte la bandiera;

e) le persone occupate in servizi di Stato (dogane, poste, controllo passaporti, ecc.) che sono inviate da uno dei Paesi contraenti a lavorare sul territorio dell'altro Paese, sono sottoposte alle disposizioni del Paese contraente dal quale sono inviate;

f) i capi e i membri delle missioni diplomatiche e consolari di un Paese contraente, ivi compresi i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie, inviati nell'altro Paese, sono sottoposti alla legislazione del Paese che li ha inviati, purchè siano cittadini di tale Paese. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti al ruolo delle cancellerie nonchè alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorchè essi siano cittadini del Paese rappresentato e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alle disposizioni del Paese in cui sono occupati.

3) Le autorità amministrative supreme dei due Paesi contraenti possono, di comune accordo, stabilire, in determinati casi, eccezioni alle disposizioni del primo e del secondo alinea.

Articolo 4.

I cittadini italiani e i cittadini svizzeri, che abbiano diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, ricevono tali prestazioni senza alcuna limitazione con tutte le maggiorazioni e i supplementi accessori, ivi compresi quelli che sono interamente o parzialmente a carico dello Stato, fino a quando essi risiedono sul territorio di uno dei due Paesi contraenti.

Le anzidette prestazioni sono concesse da un Paese contraente ai cittadini dell'altro Paese che risiedano in un terzo Paese alle stesse condizioni e nella stessa misura stabilite per i propri cittadini residenti in un terzo Paese.

II. DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Articolo 5.

1) I cittadini italiani che sono soggetti o che sono stati assoggettati alla assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie di tale assicurazione, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, purchè al momento in cui si verifica l'evento assicurato:

a) essi abbiano versato complessivamente, nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, contributi per almeno dieci anni interi, o,

b) abbiano abitato in Svizzera per un periodo complessivo di almeno dieci anni – di cui 5 anni immediatamente e ininterrottamente prima che si verifichi l'evento assicurato – ed abbiano versato durante questo tempo in complesso contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera per almeno un anno intero. Per quanto riguarda i frontalieri italiani, ciascun anno durante il quale essi siano stati occupati per almeno otto mesi in Svizzera, sarà assimilato ad un anno intero di soggiorno in Svizzera.

2) In caso di morte di un cittadino italiano che si trovi nelle condizioni stabilite al precedente primo alinea, lettere *a*) o *b*), i suoi superstiti avranno diritto alle rendite ordinarie all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera.

3) L'articolo 40 della legge federale svizzera sull'assicurazione vecchiaia e superstiti relativo alla riduzione delle rendite, non è applicabile ai cittadini italiani.

4) I cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni stabilite al precedente primo alinea, lettere *a*) o *b*), nonchè i loro superstiti, possono chiedere che i contributi versati dall'assicurato e dai suoi datori di lavoro nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane citate all'articolo primo. Queste utilizzeranno tali contributi per garantire all'assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana citata all'articolo primo e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorità italiane. Se, in base alle disposizioni della legislazione italiana, l'assicurato non può ugualmente far valere il diritto a pensione, le assicurazioni sociali italiane gli rimborseranno, a sua domanda, i contributi ad esse trasferiti.

5) Il trasferimento dei contributi previsto al quarto alinea può essere chiesto:

a) se il cittadino italiano ha lasciato la Svizzera da almeno dieci anni, o

b) al verificarsi dell'evento assicurato.

Il cittadino italiano, i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non può far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una rendita ordinaria dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, solamente nel caso in cui l'assicurato si trovi, nel periodo posteriore a quello cui si riferiscono i contributi trasferiti, nelle condizioni stabilite alla lettera *a*) del primo alinea.

Articolo 6.

1) I cittadini svizzeri e i loro superstiti hanno diritto alle pensioni previste dalla legislazione italiana indicata nell'articolo primo alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

2) I cittadini svizzeri che non si trovino nelle condizioni stabilite per avere diritto alle pensioni italiane, nonchè i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi versati, dall'assicurato e dai suoi datori di lavoro, a titolo obbligatorio nell'assicurazione italiana indicata all'articolo primo.

3) Il rimborso dei contributi previsto al secondo alinea può essere chiesto:

a) se il cittadino svizzero ha lasciato l'Italia da almeno dieci anni, o

b) al verificarsi dell'evento assicurato.

Il cittadino svizzero, che ha ottenuto il rimborso dei contributi, non può più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione italiana suindicata, in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una pensione nei confronti dell'assicurazione italiana, solamente nel caso in cui l'assicurato si trovi, nel periodo posteriore a quello cui si riferiscono i contributi rimborsati, nelle condizioni necessarie per avere diritto alle pensioni italiane.

III. Disposizioni di applicazione.

Articolo 7.

1) Gli Enti e le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali dei due Paesi contraenti, si presteranno vicendevolmente i loro buoni uffici come se si trattasse dell'applicazione della loro legislazione di assicurazione sociale. Questo principio vale anche per l'applicazione delle assicurazioni sociali facoltative italiana e svizzera sul territorio di ciascuno dei due Paesi contraenti. L'aiuto reciproco è prestato gratuitamente.

2) Gli accertamenti medici necessari per l'applicazione delle assicurazioni sociali di uno dei Paesi contraenti, relativi ad un avente diritto che risieda sul territorio dell'altro Paese, sono effettuati a cura dell'ente assicuratore del Paese di residenza su domanda ed a carico dell'ente assicuratore obbligato a fornire la prestazione.

Articolo 8.

1) Le domande presentate agli enti assicuratori o ad altre autorità competenti di uno dei Paesi contraenti, valgono anche come domande presentate agli enti assicuratori dell'altro Paese.

2) I ricorsi che devono essere inoltrati entro un determinato termine a un'autorità di uno dei Paesi contraenti, competente per riceverli, sono considerati come inoltrati in tempo utile, se sono stati depositati nello stesso termine presso una corrispondente autorità dell'altro Paese.

Articolo 9.

1) Gli enti assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in base alla presente convenzione si libereranno validamente del loro obbligo nella moneta del loro Paese.

2) Per i versamenti che, in conformità alla presente Convenzione, debbano essere effettuati dall'ente assicuratore di uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese, si osserveranno gli accordi di pagamento in vigore tra i due Paesi. Se non esistesse alcun servizio di pagamenti tra i due Paesi contraenti, le prestazioni dovute agli aventi diritto che si trovino nell'altro Paese saranno messe a

loro disposizione nel Paese debitore, secondo le modalità che saranno stabilite dalle autorità amministrative supreme dei due Paesi contraenti. Questa regola vale anche nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate in un terzo Paese col quale non esista un servizio di pagamenti.

Articolo 10.

1) Il beneficio dalle esenzioni fiscali e da tasse previste dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti per i documenti da produrre agli enti assicuratori, alle autorità e ai tribunali delle assicurazioni sociali di tale Paese è esteso ai documenti che, in applicazione della presente Convenzione, debbono essere prodotti alle autorità corrispondenti dell'altro Paese.

2) Tutti gli atti, certificati o documenti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione sono dispensati dalla legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

IV. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Articolo 11.

1) Le autorità amministrative supreme dei due Paesi contraenti stabiliranno, di comune accordo, le misure di dettaglio per l'esecuzione della presente Convenzione. In particolare, allo scopo di facilitare le relazioni tra gli enti assicuratori dei due Paesi, esse potranno convenire di designare ciascuna un ente nel quale siano accentrati tutti i rapporti. Il pagamento effettuato dall'ente accentratore di un Paese a quello dell'altro Paese, libera validamente l'ente assicuratore debitore nei confronti dell'assicurato.

2) Le autorità amministrative supreme dei due Paesi contraenti si comunicheranno, a mano a mano che saranno introdotte, le modificazioni sopravvenute nelle legislazioni indicate all'articolo primo, nonchè le disposizioni emanate per l'applicazione della presente Convenzione.

3) Sono considerate come autorità amministrative supreme, ai sensi della presente Convenzione:

per l'Italia:

il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

per la Svizzera:

l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali.

Articolo 12.

1) Una commissione consultiva mista è incaricata di curare la corretta applicazione della presente Convenzione e di risolvere tutte le difficoltà nascenti dall'applicazione medesima.

2) La Commissione si riunirà, a richiesta dell'uno o dell'altro Governo, sia in Italia, sia in Svizzera. Essa sarà composta in misura paritetica, di rappresentanti delle amministrazioni interessate dei due Paesi. Ciascuna delegazione potrà farsi assistere da esperti.

3) La Commissione stabilirà direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potrà corrispondere direttamente con le amministrazioni italiane o svizzere interessate.

Articolo 13.

1) La presente Convenzione, il cui originale è redatto in lingua italiana e francese sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

2) La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, con effetto dal 1° gennaio 1951. Le disposizioni contenute negli articoli 5, quarto alinea e 6, secondo alinea, avranno, tuttavia, effetto dal 1° gennaio 1948.

3) La Convenzione del 4 aprile 1949 tra l'Italia e la Svizzera, relativa alle assicurazioni sociali, è abrogata dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione, con effetto dalle date fissate al secondo alinea.

4) La presente Convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 1953 e si considererà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata dall'uno o dall'altro dei Paesi contraenti. La denuncia deve essere notificata tre mesi prima dello scadere del termine originale o rinnovato.

Articolo 14.

1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore.

2) In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che i regimi di ciascuno dei due Paesi contraenti possano prevedere per il caso di residenza all'estero di un assicurato.

3) Per ciò che riguarda i diritti in corso di acquisizione relativi a periodi di assicurazione compiuti prima della data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, rimarranno applicabili le disposizioni della presente Convenzione alle condizioni che saranno stabilite in un accordo complementare.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione, apponendovi i loro sigilli.

Roma, li 17 ottobre 1951.

Per l'ITALIA
REALE

Per la SVIZZERA
SAXER

PROTOCOLLO FINALE CONCERNENTE LA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA DEL 17 OTTOBRE 1951

Al momento della firma della Convenzione relativa alle assicurazioni sociali, conclusa tra l'Italia e la Svizzera, i plenipotenziari di ciascuno dei due Paesi contraenti dichiarano, di trovarsi d'accordo sui seguenti punti:

1) Sono assimilate alle persone occupate nei servizi di Stato, ai sensi dell'articolo 3, secondo alinea, lettera *e*) della Convenzione, le persone di nazionalità svizzera che sono occupate in Italia dall'Ufficio centrale svizzero del turismo.

2) In applicazione dell'articolo 3, terzo alinea della Convenzione, le autorità amministrative supreme dei due Paesi contraenti stabiliranno in particolare che i frontalieri domiciliati in Svizzera e lavoranti in Italia saranno, a loro domanda, sottoposti all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ed esonerati dalle assicurazioni sociali italiane indicate all'articolo primo della presente Convenzione.

3) Sono in particolare considerati come aventi soggiornato in Svizzera ininterrottamente durante i cinque anni immediatamente precedenti il verificarsi dell'evento assicurato, ai sensi dell'articolo 5, primo alinea, lettera *b*) della Convenzione, i cittadini italiani i quali durante tale periodo siano stati permanentemente in possesso di un permesso svizzero di soggiorno o di domicilio. Tale disposizione tuttavia non si applica nel caso in cui il permesso di domicilio sia stato mantenuto in virtù dell'articolo 9, terzo alinea, lettera *c*) della legge federale sul soggiorno e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931–8 ottobre 1948, nonostante un'assenza dalla Svizzera per un periodo superiore a sei mesi

4) È considerato come verificato l'evento assicurato ai sensi dell'articolo 5 quinto alinea, lettera *b*) della convenzione:

a) nel momento in cui si verifica il rischio invalidità, morte o vecchiaia, secondo la legislazione italiana citata all'articolo primo della Convenzione;

b) nel momento in cui si verifica il rischio di morte o vecchiaia in conformità alla legge federale svizzera sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, nel caso in cui il trasferimento non sia stato domandato al momento stabilito dalla lettera *a*), nonchè nel caso in cui i contributi siano stati versati all'assicurazione svizzera successivamente a detto momento.

È considerato come verificato l'evento assicurato, ai sensi dell'articolo 6, terzo alinea della Convenzione, nel momento in cui si verifica il rischio invalidità, morte o vecchiaia, in conformità alla legislazione italiana citata all'articolo primo della Convenzione.

5) Il cittadino svizzero rientrato in Svizzera dopo essere stato assoggettato alle assicurazioni sociali italiane citate all'articolo primo della Convenzione ha facoltà di continuare volontariamente le assicurazioni sociali italiane alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

6) Il cittadino italiano che, prima della entrata in vigore della presente Convenzione, abbia ottenuto il trasferimento di contributi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione del 4 aprile 1949, può chiedere che tali contributi siano nuovamente trasferiti in Svizzera in conformità del terzo alinea dello stesso articolo. Siffatto trasferimento comprende anche le quote versate dai datori di lavoro, qualora tali quote siano state trasferite in applicazione della presente Convenzione.

Il presente Protocollo fa parte integrante della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali firmata in data odierna ed avrà effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata previste per detta Convenzione.

FATTO a Roma in doppio esemplare il 17 ottobre 1951.

per l'ITALIA
REALE

per la SVIZZERA
SAXER

CONVENTION ENTRE LA SUISSE ET L'ITALIE RELATIVE AUX ASSURANCES SOCIALES

Le CONSEIL FEDERAL SUISSE et le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE animés du désir d'améliorer la situation des ressortissants des deux Pays en matière d'assurances sociales, ont résolu de conclure une nouvelle convention remplaçant celle du 4 avril 1949 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse:

Monsieur Arnold SAXER, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales à Berne,

Le Gouvernement de la République italienne:

Monsieur Egidio REALE, Ministre d'Italie à Berne,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article premier.

La présente Convention s'applique à toutes les législations actuellement en vigueur ou qui seront en vigueur ultérieurement dans chacun des deux Pays contractants, y compris celles relatives aux régimes spéciaux, et concernant:

a) En Suisse, l'assurance fédérale vieillesse et survivants;

b) En Italie, l'assurance invalidité, vieillesse et survivants.

Article 2.

Les ressortissants suisses et les ressortissants italiens jouissent, quant aux droits et aux obligations résultant des assurances sociales énumérées à l'article premier, de l'égalité de traitement, sous réserve des dispositions de la présente convention.

Article 3.

1) Dans la gestion des assurances sociales énumérées à l'article premier, les dispositions applicables seront en principe uniquement celles du Pays contractant où est exercée l'activité déterminante pour l'assurance.

2) Ce principe souffre les exceptions suivantes:

a) Si des personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Pays contractants sont envoyées pour une durée limitée

par ladite entreprise sur le territoire de l'autre Pays, les dispositions du Pays où l'entreprise a son siège demeurent applicables si le séjour dans l'autre Pays ne dépasse pas douze mois. La même règle doit être appliquée lorsque des personnes occupées par une entreprise ayant son siège dans l'un des Pays contractants séjournent, en raison du caractère de leur occupation, par l'intermittence sur le territoire de l'autre Pays;

b) Si des entreprises artisanales ou agricoles s'étendent du territoire de l'un des Pays contractants sur le territoire de l'autre Pays, les dispositions applicables aux personnes occupées dans lesdites entreprises seront exclusivement celles du Pays où l'entreprise a son siège;

c) Si des personnes travaillant dans une entreprise de transport dont le siège est sur le territoire de l'un des Pays contractants sont occupées soit passagèrement sur le territoire de l'autre Pays soit d'une façon permanente sur des voies d'intercommunication ou dans des gares frontières, les dispositions applicables sont exclusivement celles du Pays où l'entreprise a son siège. La même règle s'applique au personnel qui relève d'entreprises de transports aériens de l'un des Pays Contractants lorsque ce personnel est ressortissant de l'Etat de ladite entreprise et qu'il est occupé de manière permanente dans des aéroports de l'autre Pays, ainsi qu'au personnel de ces entreprises passagèrement affecté au service de vol ou terrestre sur le territoire de l'autre Pays;

d) Les personnes engagées pour le compte de l'armateur sur un bateau affecté à la navigation maritime sont soumises, pour la durée de leur enrôlement, aux prescriptions en vigueur sur le territoire du Pays contractant dont le bateaux bat le pavillon;

e) Les personnes occupées dans des services officiels (douanes, postes, contrôle des passeports, etc.) qui sont envoyées par l'un des Pays contractants pour travailler sur le territoire de l'autre Pays sont soumises aux prescriptions du Pays contractant qui les envoie.

f) Les chefs et les membres des missions diplomatiques et consulaires de l'un des Pays contractants, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des Chancelleries, envoyés dans l'autre Pays sont soumis à la législation du Pays qui les envoie, s'ils sont ressortissants de ce Pays. La même règle s'applique aux employés appartenant au cadre des chancelleries ainsi qu'aux personnes qui sont au service personnel desdits chefs, membres et fonctionnaires, lorsqu'ils sont ressortissants du Pays représenté et ne demandent pas expressément à être soumis aux prescriptions du Pays où ils sont occupés.

3) Les autorités administratives suprêmes des deux Pays contractants peuvent, d'un commun accord, prévoir, pour certains cas, des exceptions aux dispositions des 1er et 2o alinéas.

Article 4.

Les ressortissants suisses et les ressortissants italiens qui peuvent prétendre des prestations des assurances sociales mentionnées à l'article premier reçoivent ces prestations, sans restriction aucune, avec tous les supplements accessoires et majorations, y compris ceux qui sont entièrement ou partiellement à la charge des pouvoirs publics, aussi longtemps qu'ils habitent sur le territoire de l'un des deux Pays contractants.

Lesdites prestations sont accordées par l'un des Pays contractants aux ressortissants de l'autre Pays qui séjournent dans un Pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants qui séjournent dans un Pays tiers.

II. Dispositions particulières.

Article 5.

1) Les ressortissants italiens qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l'évènement assuré:

a) Ils ont versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total dix années entières au moins, ou

b) Ont habité en Suisse pendant au total dix années au moins - dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'évènement assuré - et ont durant ce temps versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.

En ce qui concerne les frontaliers italiens, chaque année durant laquelle ils ont été occupés au moins huit moins en Suisse sera assimilée à une année entière de séjour en Suisse.

2) En cas de décès d'un ressortissant italien qui satisfait aux conditions fixées au 1er alinéa, lettres *a*) ou *b*) ci-dessus, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

3) L'article 40 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, relatif à la réduction des rentes, n'est pas applicable aux ressortissants italiens.

4) Les ressortissants italiens qui ne satisfont pas aux conditions fixées au 1er alinéa, lettres *a*) ou *b*) ci-dessus, ainsi que leurs survivants, peuvent exiger que les cotisations versées par l'assuré et ses employeurs à l'assurance-vieillesse et survivants suisse soient transférées aux assurances sociales italiennes mentionnées à l'article premier. Celles-ci utiliseront les cotisations transférées en faveur de l'assuré afin de lui garantir les bénéfices résultant de la legislation italienne citée à l'article premier, ainsi que des dispositions particulières qui seront édictées par les Autorités italiennes. Si, en vertu des prescriptions de la législation italienne, l'assuré n'a également aucun droit à une pension, les assurances sociales italiennes lui rembourseront, sur demande, les cotisations qui leur ont été transférées.

5) Le transfert des cotisations prévu au 4e alinéa peut être exigé:

a) si le ressortissant italien a quitté la Suisse depuis dix années au moins, ou

b) lors de la réalisation de l'évènement assuré.

Le ressortissant italien dont les cotisations ont été transférées aux assurances sociales italiennes ne peut plus faire valoir des droits à l'égard de l'assurance--vieillesse et survivants suisse en vertu desdites cotisations. Il ne peut prétendre une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse et survivant suisse, de même que ses survivants, que si pour la période postérieure à celle dont les cotisations ont été transférées il satisfait aux conditions fixées au 1er alinéa, lettre *a*) ci-dessus.

Article 6.

1) Les ressortissants suisses et leurs survivants ont droit aux pensions prévues par la législation italienne mentionnée à l'article premier, aux mêmes conditions que les ressortissants italiens.

2) Les ressortissants suisses qui ne satisfont pas aux conditions de durée de cotisations requises pour avoir droit aux pensions italiennes, ainsi que leurs survivants, peuvent exiger le remboursement des cotisations versées par eux-mêmes et par leurs employeurs à titre obligatoire aux assurances sociales italiennes mentionnées à l'article premier.

3) Le remboursement des cotisations prévu au 2e alinéa peut être exigé

a) Si le ressortissant suisse a quitté l'Italie depuis dix années au moins,

b) Lors de la réalisation de l'évènement assuré.

Le ressortissant suisse qui a obtenu le remboursement des cotisations ne peut plus faire valoir de droits à l'égard des assurances sociales italiennes susmentionnées en vertu desdites cotisations. Il ne peut prétendre une pension italienne, de même que ses survivants, que si pour la période postérieure à celle dont les cotisations ont été remboursées il satisfait aux conditions de durée de cotisations requises pour avoir droit aux pensions italiennes.

III. DISPOSITIONS D'APPLICATION.

Article 7.

1) Les organismes et autorités compétents en matière d'assurances sociales dans chacun des deux Pays contractants s'entraideront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation d'assurances sociales. Ce principe vaut également pour l'application des assurances sociales facultatives suisse et italienne sur le territoire de chacun des Pays contractants. L'entraide est gratuite.

2) Les constatations médicales nécessaires à l'application des assurances sociales de l'un des Pays contractants et qui concernent un ayant droit séjournant sur le territoire de l'autre Pays sont ordonnées par l'organisme d'assurance du Pays de séjour de l'ayant-droit, à la demande et à la charge de l'organisme d'assurance tenu à prestation.

Article 8.

1) Les requêtes qui sont présentées auprès des organismes d'assurance ou d'autres autorités compétentes de l'un des Pays contractants valent également comme requêtes présentées auprès des organismes d'assurance de l'autre Pays.

2) Les recours qui doivent être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité de l'un des Pays contractants compétente pour les recevoir sont considérés comme ayant été introduits en temps utile s'ils sont déposés dans le même délai auprès d'une autorité correspondante de l'autre Pays.

Article 9.

1) Les organismes d'assurance qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Pays.

2) Les versements qui, conformément à la présente Convention, doivent être effectués par un organisme d'assurance de l'un des Pays contractants dans l'autre Pays, auront lieu conformément aux accords de paiements en vigueur entre les deux Pays. Si aucun service de paiements ne devait exister entre les deux Pays contractants, les prestations dues aux ayants droit qui se trouvent dans l'autre Pays seront mises à leur disposition dans le Pays débiteur, selon les modalités qui seront fixées par les autorités administratives suprêmes des deux Pays contractants. Cette règle vaut également lorsque des prestations doivent être servies dans un Pays tiers avec lesquel il n'existe aucun service de paiements.

Article 10.

1) Le bénéfice des exemptions fiscales et des exemptions de taxes prévues par la législation de l'un des Pays contractants pour les documents à produire devant les organismes d'assurance, les autorités et les tribunaux des assurances sociales de ce Pays est étendu aux documents qui, en application de la présente Convention, doivent être produits devant les autorités correspondantes de l'autre Pays.

2) Tous actes, documents et pièces à produire en vue de l'exécution de la présente Convention sont dispensés de la législation par les autorités diplomatiques ou consulaires.

IV. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

Article 11.

1) Les autorités administratives suprèmes des deux Pays contractants arrêteront, d'un commun accord, les mesures de détail pour l'exécution de la présente Convention. Elles pourront notamment, en vue de faciliter les relations entre les organismes d'assurance de deux Pays, convenir de désigner chacune un organisme centralisateur. Le paiement effectué par l'organisme centralisateur d'un Pays à celui de l'autre Pays libère valablement l'organisme d'assurance débiteur envers l'assuré.

2) Les autorités administratives suprêmes des deu Pays contractants se communiqueront de manière suivie les modifications survenues dans les législations mentionnées à l'article premier, de même que les dispositions prises par elles en vue d'exécuter la présente Convention.

3) Sont considérées comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente Convention:

Pour la Ssuisse:

l'Office Fédéral des Assurances Sociales;

Pour l'Italie:

le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale,

Article 12.

1) Une Commission consultative mixte est chargée de veiller à la bonne application de la présente Convention et de régler toutes les difficultés relatives à cette application.

2) La Commission se réunira à la demande de l'un ou de l'autre des gouvernements, soit en Suisse soit en Italie. Elle sera composée en nombre égal de représentants des administrations i téressées des deux Pays. Chaque délégation pourra s'adjoindre les experts nécessaires.

3) La commission fixera elle-même son organisation et son mode de travail. Elle pourra entrer directement en relations avec les administrations suisses ou italiennes intéressées.

Article 13.

1) La présente Convention dont l'original est rédigé en langues française et italienne sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2) La présente Convention entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, avec effet au premier janvier 1951. Toutefois, les articles 5, 4e alinéa et 6, 2e alinéa, porteront effet au 1er janvier 1948.

3) La Convention du 4 avril 1949 entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales est abrogée le jour de l'échange des instruments de ratification concernant la présente Convention, avec effet aux dates fixées au 2e alinéa.

4) La présente Convention sera valable jusqu'au 31 décembre 1953 et sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des Pays contractants qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque terme.

Article 14.

1) Les dispositions de la présente Convention sont également valable pour les cas d'assurance qui se sont produits avant son entrée en vigueur.

2) En cas de dénonciation, les dispositions de la présente Convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes de chacun des deux Pays contractants prévoiraient pour le cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

3) En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférants aux périodes d'assurances accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente Convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette Convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par un accord complémentaire.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Rome, le 17 octobre 1951.

Pour la SUISSE
SAXER

Pour l'ITALIE
REALE

PROTOCOLE FINAL
CONCERNANT LA CONVENTION ENTRE LA SUISSE ET L'ITALIE RELATIVE AUX ASSURANCES SOCIALES DU 17 OCTOBRE 1951

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et l'Italie, les plénipotentiaires de chacun des deux Pays contractants déclarent que l'entente existe entre eux sur les points suivants:

1. Sont assimilées aux personnes occupées dans des services officiels au sens de l'article3, 2e alinéa, lettre *e*) de la Convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées en Italie par l'Office central suisse du tourisme.

2. En application de l'article 3, 3e alinéa de la Convention, les autorités administratives suprémes des deux Pays contractants arrêteront notamment que les frontaliers domiciliés en Suisse et travaillant en Italie seront, à leur demande, soumis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et exemptés des assurances sociales italiennes mentionnées à l'article premier de la Convention.

3. Sont notamment considérés comme ayant habité en Suisse de manière ininterrompue durant les 5 années précédant immédiatement la réalisation de l'évènement assuré, au sens de l'article 5, 1er alinéa, lettre *b*) de la Convention, les ressortissants italiens qui durant cette période, ont été en permanence en possession d'un permis suisse d'établissement ou de séjour valable. Cette règle n'est toutefois pas applicable dans les cas où le permis d'établissement a été maintenu, en vertu de l'article 9, 3e alinéa, lettre *c*) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931- 8 octobre, 1948, malgré une absence de Suisse dépassant six mois.

4. Est considéré comme réalisation de l'évènement assuré au sens de l'article 5, 5o alinéa, lettre *b*) de la convention:

a) Le moment de la réalisation du risque invalidité, décès ou vieillesse conformément à la législation italienne mentionnée à l'article premier de la Convention;

b) Le moment de la réalisation du risque décès ou vieillesse conformément à la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse ou survivants, dans les cas où le transfert n'a pas été demandé au moment fixé sous lettre *a*), ainsi que dans les cas où des cotisations ont été versées à l'assurance suisse postérieurement à ce moment.

Est considéré comme réalisation de l'évènement assuré au sens de l'article 6, 3e alinéa de la convention, le moment de la réalisation du risque invalidité, décès ou vieillesse conformément à la législation italienne mentionnée à l'article premier de la Convention.

5. Le ressortissant suisse rentré en Suisse après avoir été assujetti aux assurances sociales italiennes mentionnées à l'article premier de la Convention a la faculté de continuer volontairement l'assurance sociale italienne aux mêmes conditions que les ressortissants italiens.

6. Le ressortissant italien qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, a obtenu le transfert de cotisations en vertu de l'article 3, 1er alinéa de la Convention du 4 avril 1949, peut demander que ces cotisations soient transférées à nouveau en Suisse conformément au 3° alinéa du même article. Le transfert en retour englobe également les cotisations d'employeurs correspondantes, dans les cas où ces cotisations auraient été transférées en application de la présente Convention.

Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention en date de ce jour entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales. Il aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que ladite Convention

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 17 octobre 1951.

Pour la SUISSE
SAXER

Pour l'ITALIE
REALE

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951 » (2220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dal 2 agosto 1951.

(*È approvato*).

ACCORDO

TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO PER IL REGOLAMENTO DEL TRAFFICO DI FRONTIERA

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO allo scopo di sviluppare i rapporti di buon vicinato già esistenti tra i due Paesi, hanno convenuto le seguenti regolamentazioni del traffico di frontiera:

Art. 1.

Il traffico di frontiera, tra Italia e Austria, oggetto della presente Convenzione, interessa le particolari attività economiche che, determinando frequenza di scambi, rendono opportune speciali facilitazioni nei transiti.

Art. 2.

La zona di frontiera, presa in considerazione nel presente Accordo, si estende nei due sensi dalla linea di confine, da un minimo di km. 5 sino ad un massimo di km. 15 in linea d'aria.

La zona di frontiera, con l'indicazione dei Comuni in essa compresi, sarà determinata con scambio di Note fra i due Governi.

Non vi saranno inclusi quei Comuni il cui territorio non rientri interamente nel limite massimo anzidetto.

Art. 3.

Agli effetti del presente Accordo sono considerati come abitanti di zona di frontiera:

a) i cittadini dei due Stati che hanno il domicilio nelle rispettive zone: inteso, come domicilio, il luogo principale degli affari e degli interessi;

b) i cittadini dei due Stati che hanno la residenza nelle rispettive zone intesa, come residenza, la dimora abituale.

Art. 4.

Le persone di cui all'articolo 3 hanno titolo ad ottenere le facilitazioni previste dal presente Accordo, purchè ricorrano le circostanze subiettive od obiettive che seguono:

a) essere proprietario, conduttore o lavoratore di un fondo rustico, attraversato o situato oltre la linea di confine, ma nella zona di frontiera;

b) essere proprietario, custode o addetto alla lavorazione dei prodotti, di gregge o di bestiame isolato, soggetto alla transumanza stagionale, secondo le consuetudini locali, in territorio oltre confine compreso nella zona di frontiera;

c) essere titolare di servitù o di uso civico o di compartecipazione da esercitare su terreno sito oltre confine nella zona di frontiera;

d) essere rappresentante od impiegato di corpi morali o persone giuridiche aventi beni o diritti fondiari oltre confine nella zona di frontiera e dover come tale svolgere mansioni inerenti ai detti beni o diritti;

e) avere una occupazione stabile, retribuita, oltre confine in zona di frontiera, a condizione che vi sia un regolare contratto di lavoro vistato dalla competente Autorità del luogo di impiego.

Art. 5.

Il documento che dà diritto ad attraversare la linea di confine ed a circolare nella zona estera riconosciuta di frontiera, ai fini del presente Accordo, è la tessera di frontiera.

Art. 6.

La tessera di frontiera è titolo personale, valida un anno dal giorno del rilascio, rinnovabile, e consiste in un libretto con copertina e fotografia recente del titolare, secondo il modello allegato (n. 1).

Nel caso che il rilascio avvenga per i motivi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'articolo 4, possono includersi nella tessera i familiari, minori di 15 anni che accompagnano il titolare; ai familiari maggiori degli anni 15 sono rilasciate tessere di frontiera individuali. Possono essere rilasciate tessere di frontiera individuali anche ai familiari dai 12 ai 15 anni, quando si spostano isolatamente.

Art. 7.

La tessera di frontiera è rilasciata, in Italia, dai Questori di Bolzano, di Belluno e di Udine; in Austria, dalle Capitanerie distrettuali (Bezirkshauptmannschaft) di Villach, Hermagor, Lienz, Zell am See, Schwaz, Innsbruck, Landeck e dal Commissariato della Polizia Federale (Bundespolizeikommissariat) di Villach.

Può essere rifiutata alle persone che non presentino i requisiti della buona condotta; può essere ritirata ad ogni momento, in caso di abuso, dall'una o dall'altra Autorità di polizia, territoriale o di frontiera, dandone notizia alla Autorità che ne ha effettuata la concessione.

Le tessere di frontiera rilasciate in Italia sono sottoposte al visto della competente Capitaneria distrettuale (Bezirkshauptmannschaft) e, reciprocamente, quelle rilasciate in Austria, al visto del Questore competente.

Il visto, della validità di un anno, è concesso gratuitamente, nel più breve spazio di tempo. Esso può essere rifiutato o dichiarato decaduto nei confronti di coloro che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 o che, per i loro precedenti o per il loro comportamento, non siano ritenuti rassicuranti o corretti. L'Autorità che nega il visto o ne dichiara la decadenza ne informa la corrispondente Autorità dell'altro Stato.

Art. 8.

La tessera di frontiera dà diritto al passaggio giornaliero della frontiera ed al soggiorno di 24 ore per volta nella zona di frontiera dell'altro Stato.

In casi di comprovati e giustificati motivi, le Autorità di polizia di confine, possono autorizzare il soggiorno nella zona di frontiera dell'altro Stato fino al massimo di tre giorni: la relativa autorizzazione deve contenere l'indicazione della località di soggiorno nell'opposta zona di confine e deve essere sottoposta al visto della corrispondente Autorità di polizia di confine.

I pastori, i carbonai e boscaioli che debbano restare nella zona opposta di confine, oltre le 24 ore, possono essere autorizzati a permanere oltre confine per un periodo fino al massimo di 3 mesi.

La relativa autorizzazione deve risultare da un permesso speciale, suppletivo alla tessera di frontiera, nel quale sono indicati il periodo e la località di soggiorno nell'opposta zona di frontiera.

Tale permesso, rilasciato dalla stessa Autorità competente al rilascio della tessera di frontiera, deve essere sottoposto al visto della corrispondente Autorità territoriale dell'altro Stato.

Alla scadenza, il permesso può essere rinnovato per altri 3 mesi.

Art. 9.

Il passaggio della frontiera, in uscita ed in entrata, deve avere luogo, attraverso i valichi all'uopo autorizzati e nelle ore di apertura dei medesimi.

I valichi e l'orario di apertura saranno fissati, di comune accordo, dalle competenti Autorità di frontiera delle due Parti.

Il valico deve essere indicato nella tessera di frontiera.

In casi eccezionali, le Autorità di polizia di confine possono autorizzare il passaggio della frontiera oltre le ore di apertura dei valichi.

I proprietari, conduttori e lavoratori dei fondi attraversati dalla linea di confine ed in possesso della tessera di frontiera, possono essere autorizzati a recarsi nella parte dei fondi stessi situata oltre confine, anche attraverso i valichi non prestabiliti, dalla stessa Autorità competente al rilascio della tessera di frontiera.

Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, il passaggio della frontiera, in uscita e in entrata, può avvenire anche attraverso i valichi non autorizzati ed in qualsiasi ora del giorno e della notte, con gli attrezzi, veicoli, ed animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi, ed i carburanti necessari per azionare i motori, senza altre formalità di sorta.

Cessato il pericolo, le persone devono rientrare nel più breve tempo possibile nel loro territorio, riportando indietro gli attrezzi, i veicoli, gli animali, i foraggi ed i carburanti non consumati.

Art. 10.

In casi di urgenza (decessi, malattie improvvise, onoranze funebri ed altri casi determinati da comprovati, giustificati motivi di necessità) le Autorità di polizia di confine possono rilasciare, alle persone che non siano già munite

di tessera di frontiera, e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, un lasciapassare come da modello allegato (n. 2).

Il lasciapassare dà facoltà di entrare una sola volta dentro la zona di frontiera dell'altro Stato; ha una validità massima di tre giorni e deve essere sottoposto al visto della corrispondente Autorità di frontiera.

In casi di estrema urgenza, e particolarmente in casi di accidenti, le Autorità di polizia di confine possono rilasciare ai medici, alle levatrici ed ai veterinari, residenti dentro la zona di frontiera di confine dei due Stati, un lasciapassare per prestare la loro opera di soccorso nella zona di frontiera dell'altro Stato e per il tempo strettamente indispensabile all'esercizio della medesima.

Art. 11.

I prodotti delle zone di frontiera elencati nella lista *A* allegata al presente Accordo, importati dall'una nell'altra zona in quantitativi che non eccedano il fabbisogno casalingo dell'importatore, sono ammessi alla entrata in detta zona in esenzione da diritti doganali e da qualsiasi tassa od imposta.

I prodotti elencati nella lista *B* allegata al presente Accordo, originari di una delle zone di frontiera indicate all'articolo 1, od anche provenienti dal libero commercio di dette zone, sono ammessi, fino a concorrenza delle quantità rispettivamente indicate, in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa od imposta, quando siano importati nell'altra zona di frontiera dagli abitanti di questa zona per le loro quotidiane necessità domestiche non per farne commercio.

Per usufruire della agevolazione prevista dal secondo comma di questo articolo gli abitanti della zona di frontiera devono essere legittimati da un certificato (stato di famiglia – Hausstandskarte) rilasciato dal Comune dove hanno il loro domicilio, valevole per un anno, che attesti il numero delle persone appartenenti al complesso familiare e sul quale saranno annotate dalle Dogane le singole operazioni.

La Commissione mista permanente prevista all'articolo 19, stabilirà nella sua prima riunione le norme che dovranno essere osservate per fruire di queste concessioni. In particolare, la Commissione stabilirà misure di controllo atte ad assicurare che la esportazione e l'importazione dei generi alimentari elencati nella lista *B*, pur effettuandosi ogni volta nei limiti dei quantitativi indicati, rimanga mensilmente proporzionata al numero degli appartenenti ad ogni complesso familiare.

Le esenzioni previste in questo articolo non sono applicabili ai prodotti importati in qualsiasi quantità a mezzo posta, anche se sono destinati agli abitanti della zona di frontiera.

Art. 12.

I proprietari, i conduttori di terreno ed i titolari di diritti fondiari indicati alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 4 come pure le persone di loro famiglia ed i loro dipendenti potranno trasportare dai terreni indicati nello stesso articolo alle rispettive abitazioni o fattorie, situate nella zona di frontiera, e viceversa, in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa od imposta:

a) gli animali da lavoro ed i foraggi necessari al loro mantenimento durante il periodo dei lavori stessi, nonchè gli animali condotti a pascolo giornaliero

b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usate nei lavori agricoli e forestali compresi i loro accessori, i carburanti e quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine e dei veicoli;

c) i concimi di ogni specie, le sementi, le pianticelle e le piante da rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la manutenzione degli edifici esistenti sugli anzidetti terreni ed ogni altro materiale occorrente per il buon governo dell'azienda;

d) i viveri e le bevande occorrenti per il nutrimento degli operai occupati nei lavori durante il periodo dei lavori stessi;

e) i prodotti agricoli e forestali dei suddetti terreni, la selvaggina ivi uccisa ed i pesci ivi pescati;

f) i prodotti ottenuti dagli animali in dotazione dell'azienda durante il loro soggiorno su questi terreni, compresi i loro nati.

Al termine dei lavori o del pascolo le macchine, gli attrezzi, i veicoli, gli animali come pure i foraggi ed i carburanti non consumati dovranno essere riportati o ricondotti oltre frontiera.

Per il pascolo di lunga durata (alpeggio o svernamento) si osserveranno le norme stabilite all'articolo 13.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti di corpi morali o di persone giuridiche delle due zone di frontiera che possiedano terreni o diritti fondiari nella zona di frontiera dell'altro Stato.

Le particolari disposizioni intese a regolare queste concessioni e le misure da adottarsi per impedire che se ne abusi saranno stabilite nella sua prima riunione dalla Commissione mista permanente prevista all'articolo 19.

Art. 13.

Gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti Contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio o svernamento) nel territorio dell'altra parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita purchè siano fatti ritornare entro un termine da fissarsi preventivamente e che, in ogni caso, non potrà sorpassare i sei mesi. I capi grossi saranno contrassegnati con mezzi idonei.

La esenzione sarà estesa ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante l'alpeggio o lo svernamento, e cioè:

a) ai piccoli partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;

b) al latte, al formaggio ed al burro, nei limiti delle quantità normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre frontiera. Questa esenzione sarà accordata tanto nel caso che questi prodotti siano esportati od importati durante il soggiorno degli animali oltre la frontiera quanto nel caso che siano esportati ed importati dopo il ritorno del bestiame, purchè, in questo secondo caso, non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.

Le Dogane delle Parti Contraenti avranno facoltà di esigere che la riesportazione e la reimportazione degli animali siano garantite da deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fideiussione. La fideiussione data da un proprietario di terreni meritevole di fiducia sarà ritenuta sufficiente.

Alle stesse condizioni sarà reciprocamente accordata la esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita per le api trasportate da una all'altra zona di frontiera per un temporaneo soggiorno e per il miele ed i nuovi alveari con giovani sciami di api ottenuti durante il soggiorno oltre frontiera.

Art. 14.

Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa ed imposta:

a) la provvista di viveri che gli abitanti di una delle zone di frontiera portano seco nell'altra zona per il proprio consumo in quantità adeguata alla durata del viaggio o del soggiorno, ma non eccedente in ogni caso, i quantitativi indicati nell'annessa lista *B*;

b) i medicamenti, i bendaggi ed i dinsinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici dimoranti nella zona di frontiera portano seco per l'immediato uso nell'altra zona e per l'immediato consumo. I medicamenti, i bendaggi e i dinsinfettanti sopravanzati dovranno essere riesportati;

c) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle due zone di frontiera vanno a prendere, nelle dosi corrispondenti ai singoli casi di malattia ed in base a ricetta medica o veterinaria, nelle farmacie dell'altra zona, quando, in relazione alle condizioni locali, sia riconosciuta dalla Commissione mista di cui all'articolo 19 la necessità di far ricorso a farmacie di oltre frontiera. Nei limiti suindicati non sarà necessaria la presentazione della ricetta per medicinali semplici o per noti preparati chimici o farmaceutici la cui denominazione farmaceutica risulti esattamente e chiaramente dalle indicazioni degli involucri.

Art. 15.

Saranno reciprocamente ammessi alla importazione od alla esportazione temporanea se appartenenti agli abitanti delle zone di frontiera e siano da questi condotti o trasportati nella zona di frontiera dell'altro Stato per gli scopi rispettivamente indicati:

a) gli animali da lavoro, macchine agricole, strumenti ed attrezzi per essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli e forestali;

b) gli animali di ogni specie, per il pascolo giornaliero, per la monta, per essere sottoposti a trattamento veterinario, ferrati o pesati;

c) le macchine, attrezzi agricoli e forestali ed altri oggetti d'uso casalingo o personale, per essere riparati;

d) i cereali, legumi, semi e frutti oleosi, canapa, lino ed altri simili prodotti, per essere puliti, macinati, tritati ed essere sottoposti ad altra lavorazione in quanto ciò serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera. I prodotti ottenuti dalle lavorazioni dovranno essere riesportati nelle quantità corrispondenti agli usuali rendimenti. I sottoprodotti, se soggetti a diritti doganali, dovranno essere riesportati o sdoganati;

e) gli strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; oggetti del culto portati dai sacerdoti, dai loro assistenti e credenti per la celebrazione di cerimonie religiose; attrezzi ed utensili portati dagli operai per l'esercizio del loro mestiere;

f) le armi da caccia con le relative munizioni, attrezzi per la caccia e per la pesca ed attrezzi sportivi in genere, purchè per quanto concerne la caccia e la pesca, queste e le armi e gli attrezzi che si vogliono importare siano permessi nella zona di frontiera dove deve farsene uso personale;

g) i veicoli d'ogni sorta, cavalcature e animali da soma che passano il confine per trasportare cose o persone dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. Questa facilitazione non si applica agli autoveicoli in servizio pubblico o di noleggio che vanno a prendere carico di persone o di cose nella zona di frontiera dell'altro Stato. Questa facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli, come pure ai foraggi ed ai materiali necessari al funzionamento dei veicoli stessi. I foraggi ed i materiali sopravanzati al consumo dovranno essere riesportati.

La Commissione mista permanente prevista all'articolo 19 stabilirà nella sua prima riunione le norme e le condizioni da osservarsi per fruire di queste concessioni e le misure da adottarsi per impedire che se ne abusi.

Art. 16.

Esigendolo le circostanze locali, le Autorità doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile, e se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine, sia fatta eccezione alla regola che il traffico delle merci deve svolgersi per le vie doganali.

Quando questa necessità sia riconosciuta, si prescinderà dall'esigere speciali indennità per le operazioni doganali compiute fuori dogana o fuori dell'orario normale di ufficio.

Art. 17.

L'esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione non comprende le indennità per servizi straordinari compiuti su domanda dagli interessati fuori del circuito doganale o fuori dell'orario normale di ufficio.

Oltre alla esenzione doganale si intende accordata anche la deroga ai divieti ed alle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni ed alle esportazioni in generale.

Restano invece ferme anche nel traffico di frontiera le disposizioni di polizia, quelle di carattere sanitario e fitosanitario, quelle relative ai monopoli e le restrizioni che sono applicate nei rispettivi Paesi in ordine alla produzione, al trasporto ed al commercio di determinati prodotti.

Resta inteso che le disposizioni dei due Paesi in materia valutaria sono applicate anche nel traffico di frontiera.

Art. 18.

Fatta eccezione per il pascolo di lunga durata, il quale rimane provvisoriamente regolato, agli effetti veterinari, dallo annesso *F* al Trattato di commercio e navigazione tra Italia e Austria del 28 aprile 1923, il movimento del bestiame nel territorio delle zone di frontiera sarà libero in tempi normali da ogni misura veterinaria.

Tuttavia nel caso che una epizoozia, la cui denuncia è per legge obbligatoria dovesse manifestarsi nel territorio di un Comune di una delle zone di

frontiera, il bestiame proveniente da questo Comune, per poter attraversare la frontiera ed entrare nell'altra zona dovrà essere accompagnato da un certificato rilasciato dalla Autorità comunale competente.

Il certificato dovrà attestare che gli animali provengono da località indenne da malattie contagiose soggette per legge all'obbligo della denuncia e trasmissibili alla specie o alle specie degli animali per i quali il certificato è stato rilasciato.

Nel caso che nella zona di frontiera venissero constatate manifestazioni di peste bovina, il movimento del bestiame attraverso la linea di confine, come pure il transito dei prodotti e dei residui animali, dei foraggi, della paglia, ecc. saranno proibiti.

Art. 19.

Per la esecuzione ed il perfezionamento del presente Accordo e per la sorveglianza sul buon andamento del traffico che con esso si è inteso di facilitare è istituita una « Commissione mista permanente per il traffico di frontiera ».

La Commissione sarà composta, per ciascuna delle due Parti Contraenti, da tre membri assistiti, occorrendo, in qualità di esperti dai funzionari dai quali immediatamente dipendono i servizi doganali, sanitari, veterinari e di polizia della zona di frontiera.

La Commissione sarà costituita entro un mese dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo ed entrerà in funzione, al più tardi, entro il mese successivo. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia ed in Austria.

Dopo la prima riunione la Commissione sarà convocata su domanda di una delle due Parti.

Art. 20.

Le due Parti Contraenti si riservano la facoltà di vietare l'entrata nel rispettivo territorio a determinate persone ed anche di fermare temporaneamente su tutta o in qualche parte della frontiera il movimento di persone in casi di circostanze eccezionali, per esempio: movimenti contro la sicurezza dello Stato o epidemie.

Nel caso di un tale fermo di movimento alla frontiera, il Governo che la adotta ne darà conoscenza al Governo dell'altro Stato. Se possibile, l'avviso sarà dato otto giorni prima.

Nel caso in cui le Autorità di uno dei due Stati Contraenti interdicano il passaggio della frontiera a persone determinate, ne informeranno al più presto le Autorità dell'altro Stato.

Art. 21.

La data dell'entrata in vigore del presente Accordo verrà stabilita mediante scambio di Note fra i due Governi.

L'Accordo può essere denunciato con preavviso di sei mesi.

DATO a Roma, in due esemplari in lingua italiana e tedesca entrambi facenti fede, il giorno 2 agosto 1951.

Per il Governo Italiano
V. ZOPPI

Per il Governo Federale Austriaco
J. SCHWARZENBERG

ALLEGATO *A*

Fieno.

Paglia.

Erbe per il nutrimento degli animali.

Foglie secche.

Piante vive.

Legumi freschi.

Legname grezzo o segato.

Legna da fuoco.

Carbone di legna, torba e carbone di torba.

Panelli ed altri residui della spremitura di semi o di frutti oleosi.

Cenere da bucato.

Concimi naturali.

Feccia di vino.

Vinacce.

Ghiaccio artificiale.

Spazzatura ed altri simili residui e cascami.

Pietre non tagliate, ghiaia, sabbia e pietre da calce.

ALLEGATO *B*

	Limite di quantità	
Legumi secchi di ogni specie	kg.	4
Farina di cereali, di castagne e di legumi	»	2
Pesce fresco e secco	»	4
Pane	»	3
Paste alimentari	»	3
Riso	»	3
Burro, formaggio ed altri latticini	»	2
Strutto e lardo	»	2
Olio di oliva e di semi	Lt.	2
Carne fresca	kg.	4
Pollame vivo e morto	Capi	2
Uova di pollame	N.	20
Latte fresco	Lt.	5
Verdure ed ortaggi freschi	kg.	5
Frutta secca e fresca	»	5
Vino	Lt.	5
Birra	»	2

1ª pagina.

ALLEGATO I

TESSERA DI FRONTIERA

PER IL CONFINE ITALO-AUSTRIACO

Autorità che rilascia la tessera:

QUESTURA DI .....

N° .....

(Il presente modello sarà stampato su carta bianca, del formato cm. 15 × 10, con copertina di cartoncino colore azzurro)

2ª pagina.

Fotografia

(Timbro a secco)

CONNOTATI

Statura . . . . . .

Capelli . . . . . .

Barba . . . . . .

Occhi . . . . . .

Naso . . . . . .

Bocca . . . . . .

Fronte . . . . . .

Segni particolari . . . .

Firma del titolare

. . . . . .

3ª pagina.

Si certifica che il Signor
la Signora . . . . . .

di (o fu) . . . . . e di (o fu) . . . . . .

titolare della presente tessera, nat a . . . . . .

il giorno . . . . . .

professione . . . . . .

risiede abitualmente nel Comune di . . . . . .

ed esercita la seguente attività nel territorio oltre confine, considerato come Zona di frontiera (1): . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(1) L'attività deve essere precisata in conformità delle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *e*) dell'articolo 4 dell'Accordo.

4ª pagina

Il Signor
. . . . . .
la Signora

è di conseguenza autorizzat ad attraversare il Confino tra il territorio della Repubblica Italiana e quello della Repubblica Austriaca per il valico di . . . . . ed a rimanere liberamente nella Zona di Frontiera.

Questa tessera dà diritto al soggiorno di 24 ore per volta nella Zona di Frontiera dell'altro Stato e non può essere impiegata per viaggi al di là della predetta Zona di Frontiera.

La presente tessera è valevole fino a . . . . . .

Ogni abuso nell'impiego della presente tessera ne annulla la validità.

Rilasciata a . . . . . il giorno . . . . . .

Autorità che rilascia la tessera

IL QUESTORE

. . . . . .

Visto . . . . . .

5ª pagina.

Familiari conviventi col titolare minori di 15 anni ed autorizzati a passare con lui il confine . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

6ª pagina.

Annotazione per l'eventuale prolungamento della validità della presente tessera e del soggiorno nella Zona di Frontiera dell'altro Stato.

. . . . . .

. . . . . .

7ª pagina.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

8ª pagina.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

ALLEGATO II

LASCIAPASSARE

Rilasciato al Signor . . . . . .
alla Sig.ra . . . . . .
di (o fu) . . . . . e di (o fu)/ . . . . . .
nat a . . . . . il giorno . . . . . .
residente a . . . . . .
per entrare una sola volta nel territorio di . . . . . .
per il valico di . . . . . .
Valido fino al . . . . . .

Autorità che rilascia il lasciapassare

Visto, ... Il Dirigente l'Ufficio di P. S.

Confine di . . . . . .

ANNOTAZIONE: Il lasciapassare può essere rilasciato dall'Ufficio di P. S. di Confine nei casi di urgenza (decessi, malattie improvvise, onoranze funebri ed altri casi determinati da comprovati, giustificati motivi di necessità). Deve essere vistato dalle competenti Autorità di Frontiera dell'altro Stato e la sua durata non può superare i tre giorni.

Il lasciapassare non può essere adoperato per viaggi al di là della zona di frontiera: l'uso di esso è subordinato alla esibizione di un documento d'identità personale, con fotografia, da parte del titolare.

(Il presente modello sarà stampato su carta bianca, del formato cm. 20 × 15).

Roma, li 2 agosto 1951

Signor Ministro,

In relazione all'articolo 2 dell'Accordo per il regolamento del traffico di frontiera tra l'Italia e l'Austria, ho l'onore di comunicarLe che il Governo Italiano ha approvato l'inclusione nella zona di frontiera, come indicato nell'articolo 2 sopracitato, dei Comuni austriaci elencati nell'annessa tabella (Allegato *A*).

Analogamente il Governo Italiano propone che vengano inclusi nella suddetta zona i Comuni italiani elencati nella tabella acclusa (Allegato *B*).

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà compiacersi comunicarmi che il Governo della Repubblica Federale Austriaca ha approvato l'elenco dei Comuni italiani sopra indicati.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, l'assicurazione della mia alta considerazione.

ZOPPI.

A Sua Eccellenza

Johannes SCHWARZENBERG

Inviato Straordinario e

Ministro Plenipotenziario d'Austria

ROMA

ALLEGATO *A*

ELENCO

DEI COMUNI AUSTRIACI CHE FANNO PARTE DELLA ZONA DI FRONTIERA

DISTRETTO DI LANDECK – Nauders – Pfunds.

DISTRETTO DI IMST – Sölden.

DISTRETTO DI INNSBRUCK – Neustift – Gschnitz – Trins – Obernberg – Matrei a. Brenner – Mühlbach-Pfons – Steinach a. Brenner – Gries a. Brenner – Schmirn – Vals.

DISTRETTO DI SCHWAZ Mayrhofen – Brandberg.

DISTRETTO DI LIENZ Prägraten – St. Jakob i. Defr. – St. Veit i. Defr. – Innervillgraten – Ausservillgraten – Sillian – Tessenberg – Strassen – Panzendorf – Kartitsch – Abfaltersbach – Anras – Obertilliach – Untertilliach.

DISTRETTO DI HERMAGOR – Luggau – St. Lorenzen im Lesachtal – Liesing – Birnbaum – St. Jakob im Lesachtal – Kötschach – Mauthen – Würmlach – Dellach – Reisach – Kirchbach – Waidegg – Rattendorf – Guggenberg – Mitschig – Hermagor – Möschach – Egg – Görtschach – Vorderberg – St. Stefan im Gailtal.

DISTRETTO DI VILLACH – Arnoldstein – Bleiberg – Emmersdorf – Feistriz an der Gail – Hohenthurn – Villach.

ALLEGATO *B*

ELENCO

DEI COMUNI ITALIANI CHE FANNO PARTE DELLA ZONA DI FRONTIERA

PROVINCIA DI BOLZANO – Curon Venosta – Malles Venosta – Senales – Moso in Passiria – Racines – Bernnero – Vipiteno – Val di Vizze – Selva dei Molini – Valle Aurina – Campo Tures – Valles di Casies – Rasun Valdaora – Villabassa – Dobbiaco – San Candido–Sesto.

PROVINCIA DI BELLUNO – Comelico Superiore – S. Nicolò Comelico – S. Pietro di Cadore – S. Stefano di Cadore – Sappada.

PROVINCIA DI UDINE – Forni Avoltri – Rigolato – Prato Carnico – Comeglians – Ravascletto – Cercivento – Sutrio –Arta – Paluzza – Treppo Carnico – Ligosullo – Paularo – Pontebba–Dogna – Malborghetto – Tarvisio – Moggio Udinese.

Roma, li 2 agosto 1951.

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di pari data con cui Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« In relazione all'articolo 2 dell'Accordo per il regolamento del traffico di frontiera tra l'Italia e l'Austria, ho l'onore di comunicarLe che il Governo Italiano ha approvato l'inclusione nella zona di frontiera, come indicato nell'articolo 2 sopracitato, dei Comuni austriaci elencati nell'annessa tabella (Allegato *A*).

Analogamente il Governo Italiano propone che vengano inclusi nella suddetta zona i Comuni italiani elencati nella tabella acclusa (Allegato *B*).

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà compiacersi comunicarmi che il Governo della Repubblica Federale Austriaca ha approvato l'elenco dei Comuni italiani sopra indicati ».

Nel comunicare a Vostra Eccellenza che il mio Governo ha approvato la lista dei Comuni italiani riportati nell'allegato *B* alla lettera sopra citata, La prego di accogliere, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

SCHWARZENBERG

A Sua Eccellenza

il Conte Vittorio ZOPPI

Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri

ROMA

ALLEGATO *A*

ELENCO

DEI COMUNI AUSTRIACI CHE FANNO PARTE DELLA ZONA DI FRONTIERA.

DISTRETTO DI LANDECK – Nauders – Pfunds.

DISTRETTO DI IMST – Sölden.

DISTRETTO DI INNSBRUCK – Neustift – Gschnitz – Trins – Obernberg – Matrei a. Brenner – Muhlbach Pfons – Steinach a. Brenner – Gries a. Brenner – Schmirn – Vals.

DISTRETTO DI SCHWAZ – Mayrhofen – Brandberg.

DISTRETTO DI LIENZ – Prägraten – St. Jakob i. Defr – St. Veit i. Defr – Innervillgraten – Ausservillgraten – Sillian – Tessenberg – Strassen – Panzendorf – Kartitsch – Abfaltersbach – Anras – Obertilliach – Untertilliach.

DISTRETTO DI HERMAGOR – Luggau – St. Lorenzen im Lesachtal – Liesing – Birnbaum – St. Jakob im Lesachtal – Kòtschach – Mauthen – Wurmlach – Dellach – Reisach – Kirchbach – Waidegg – Rattendorf – Guggenberg – Mitschig – Hermagor – Moschach – Egg – Gòrtschach – Vorderberg – St. Stefan im Gailtal.

DISTRETTO DI VILLACH – Arnoldstein – Bleiberg – Emmersdorf – Feistriz an der Gail – Hohenthurn – Villach.

ALLEGATO *B*

ELENCO

DEI COMUNI ITALIANI CHE FANNO PARTE DELLA ZONA DI FRONTIERA

PROVINCIA DI BOLZANO – Curon Venosta – Malles Venosta – Senales – Moso in Passiria – Racines – Brennero – Vipiteno – Val di Vizze – Selva dei Molini – Valle Aurina – Campo Tures – Valle di Casies – Rasun Valdaora – Villabassa – Dobbiaco – San Candido – Sesto.

PROVINCIA DI BELLUNO – Comelico Superiore – S. Nicolò Comelico – S. Pietro di Cadore – S. Stefano di Cadore – Sappada.

PROVINCIA DI UDINE – Forni Avoltri – Rigolato – Prato Carnico – Comeglians – Ravascletto – Cercivento – Sutrio – Arta – Paluzza – Treppo Carnico – Ligosullo – Paularo – Pontebba – Dogna – Malborghetto – Tarvisio – Moggio Udinese.

Roma, li 2 agosto 1951.

Signor Ministro,

Allo scopo di dare esecuzione alle regolamentazioni per il traffico di frontiera tra l'Italia e l'Austria, contenute nell'Accordo parafato in Roma il 18 marzo 1949 e con riferimento a quanto previsto all'articolo 11 del predetto Accordo, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica Italiana è disposto a considerare in vigore l'Accordo di cui trattasi, a partire dalla data del 2 agosto c. a.

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà compiacersi di farmi conoscere se il Governo della Repubblica Federale Austriaca concorda con quanto precede.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, l'assicurazione della mia alta considerazione.

ZOPPI.

A Sua Eccellenza

Johannes SCHWARZENBERG

Inviato Straordinario e

Ministro Plenipotenziario d'Austria

ROMA

Roma, li 2 agosto 1951.

Signor Ambasciatore,

con lettera di pari data Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Allo scopo di dare esecuzione alle regolamentazioni per il traffico di frontiera tra l'Italia e l'Austria, contenute nell'Accordo parafato in Roma il 18 marzo 1949 e con riferimento a quanto previsto all'articolo 21 del predetto Accordo, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica Italiana è disposto a considerare in vigore l'Accordo di cui trattasi, a partire dalla data del 2 agosto c. a.

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà compiacersi di farmi conoscere se il Governo della Repubblica Federale Austriaca concorda con quanto precede ».

Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica Federale Austriaca concorda con la proposta del Governo Italiano.

La prego di accogliere, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

SCHWARZENBERG.

A Sua Eccellenza

il Conte Vittorio ZOPPI

Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri

ROMA

UEBEREINKOMMEN

DER OESTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG UND DER ITALIENISCHEN REGIERUNG UEBER DIE REGELUNG DES GRENZVERKEHRS

Die OESTERREICHISCHE BUNDESREGIERUNG und die ITALIENISCHE REGIERUNG sind, in der Absicht, die zwischen Oesterreich und Italien bestehenden guten nachbarlichen Beziehungen weiter auszubauen uber folgende Bestimmungen betreffend den Grenzverkehr ubereingekommen:

Art. 1.

Gegenstand des vorliegenden Uebereinkommens ist der Grenzverkehr zwischen Oesterreich und Italien. Er ist bedingt durch die besonderen wirtschaftlichen Beziehungen, die mit Rücksicht auf den regen Wechselverkehr gewisse Erleichterungen fur den Grenzubertritt als zweckmassig erscheinen lassen.

Art. 2.

Die Grenbezirke im Sinne dieses Uebereinkommens erstrecken sich auf eine Entfernung von wenigstens 5 km, hochstens aber 15 km Luftlinie zu beiden Seiten der Staatsgrenze.

Die Feststellung der Grenzbezirke unter Anfuhrung der darin gelegenen Gemeinden wird durch Notenwechsel zwischen den beiden Regierungen erfolgen.

Nicht inbegriffen sind jene Gemeinden, deren Gebiet nicht zur Gänze innerhalb der oben erwähnten 15 km Linie liegt.

Art. 3.

Im Sinne des vorliegenden Uebereinkommens werden als Grenzbewohner angesehen:

a) die Staatsburger der beiden Staaten, die ihren ordentlichen Wohnsitz in einem der beiden Grenzbezirke haben. Unter ordentlichem Wohnsitz wird der Ort verstanden, in dem der Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tatigkeit und der Interessen einer Person liegt;

b) die Staatsburger der beiden Staaten, die ihren standigen Aufenthalt in einem der beiden Grenzbezirke haben. Als standiger Aufenthalt wird der Ort verstanden, in dem eine Person gewohnlich verweilt.

Art. 4.

Die in Artikel 3 erwahnten Personen konnen der Vorteile aus diesem Uebereinkommen teilhaftig werden, soferne eine der nachstehend angefuhrten persönlichen oder sachlichen Voraussetzungen vorliegt:

a) wenn sie eine grenzdurchschnittene oder eine im jenseitigen Grenzbezirk gelegene land- oder forstwirtschaftliche Liegenschaft besitzen, bewirtschaften oder bearbeiten;

b) wenn sie eine Herde oder einzelne Tiere, die während des nach den ortlichen Gepflogenheiten in Betracht kommenden Zeitraumes in den jenseitigen Grenzbezirk zur oder von der Weide getrieben werden, besitzen, huten oder deren Produkte bearbeiten;

c) wenn ihnen aus einer Servitut, einem Gemeindenutzungsrecht oder aus einer Gemeinschaft Rechte zustehen, die im Gebiete des jenseitigen Grenzbezirkes auszuuben sind;

d) wenn sie zur Vertretung einer juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechtes berufen sind oder bei einer solchen im Dienste stehen, die im jenseitigen Grenzbezirk Grundstucke oder Rechte an Grundstucken besitzt, und wenn sie eine mit diesen Grundstücken oder Rechten zusammenhängende Tätigkeit zu verrichten haben;

e) wenn sie im jenseitigen Grenzbezirk dauernd gegen Entgelt beschäftigt sind, und zwar unter der Voraussetzung, dass ein von der zuständigen Behörde des Arbeitsortes (vidierter) ordnungsgemässer Arbeitsvertrag vorliegt

Art. 5.

Das Dokument, das im Sinne des vorliegenden Uebereinkommens das Recht zum Ueberschreiten der Staatsgrenze und zum Aufenthalt im jenseitigen Grenzbezirk gibt, ist der Grenzubertrittsschein.

Art. 6.

Der Grenzubertrittsschein ist ein Personaldokument, das durch ein Jahr vom Tage der Ausstellung an gultig ist und verlängert werden kann. Er besteht aus einem Heft mit Umschlag nach dem Muster der Anlage I und muss mit einem Lichtbild des Inhabers aus jungster Zeit versehen sein.

In den Fällen des Art. 4, lit. *a*), *b*) und *c*) konnen auch die Familienangehörigen unter 15 Jahren, die den Inhaber begleiten, in den Grenzübertrittsschein eingetragen werden. Den Familienangehorigen uber 15 Jahren sind gesonderte Grenzubertrittsscheine auszustellen. An Familienangehörige zwischen 12 und 15 Jahren konnen auch eigene Grenzubertrittsscheine ausgestellt werden, wenn sie die Grenze allein überschreiten.

Art. 7.

Die Grenzubertrittsscheine werden in Oesterreich von den Bezirkshauptmannschaften Villach, Hermagor, Lienz, Zell am See, Schwaz, Innsbruck Inst, Landeck und von dem Bundespolizeikommissariat Villach, in Italien von den Quästuren in Bozen, Belluno und Udine ausgestellt.

Sie können Personen, die keinen guten Leumund geniessen, verweigert werden. Im Falle des Missbrauches konnen sie jederzeit sowohl von den innerstaatlichen Sicherheitsorganen als auch von den Grenzkontrollorganen entzogen werden. Hievon ist der Ausstellungsbehorde Mitteilung zu machen.

Die Grenzubertrittsscheine, die in Oesterreich ausgestellt werden, unterliegen einer Vidierung durch die Quästuren in Bozen, Belluno oder Udine, die in Italien ausgestellten Grenzubertrittsscheine einer Viederung durch die zuständige osterreichische Bezirkshauptmannschaft.

Die Vidierung ist fur ein Jahr gultig und wird innerhalb der kurzesten Frist unentgeltlich vorgenommen. Sie kann verweigert oder fur ungultig erklart (widerrufen) werden, wenn sich herausstellt, dass die Voraussetzungen des Artikes 4 nicht vorliegen, oder die betreffenden Personen auf Grund ihres Vorlebens oder ihres Verhaltens nicht als vertrauenswürdig oder einwandfrei anzusehen sind.

Die Behorde, welche die Vidierung verweigert oder sie widerruft, hat hievon die entsprechende Behörde des anderen Staates zu verständigen.

Art. 8.

Der Grenzubertrittsschein berechtigt die darin angefuhrten Personen zum taglichen Grenzubertritt und zu einem Aufenthalt von jeweils 24 Stunden im Grenzbezirk des anderen Staates.

In Fällen nachgewiesener und berucksichtigungswurdiger Grunde konnen die Grenzkontrollorgane den Aufenthalt im Grenzbezirk des anderen Staates bis zur Hochstdauer von 3 Tagen bewilligen. In der Bewilligung muss der Aufenthaltsort im jenseitigen Grenzbezirk angegeben sein. Sie bedarf einer Viederung durch die entsprechenden Grenzorgane des anderen Staates.

Hirten, Kohler und Holzfäller, die langer als 24 Stunden im jenseitigen Grenzbezirk verweilen mussen, konnen die Bewilligung erhalten, bis zur Hochstdauer von 3 Monaten jenseits der Grenze zu bleiben.

Diese Bewilligung wird in Form eines besonderen Zusatzes zum Grenzubertrittsschein erteilt, in dem die Aufenthaltsdauer und der Aufenthaltsort im jenseitigen Grenzbezirk anzufuhren sind.

Die Bewilligung wird von der zur Ausstellung er Grenzubertrittsscheine zustandigen Behorde erteilt und muss der entsprechenden Behorde des anderen Staates zur Vidierung vorgelegt werden.

Bei Ablauf ihrer Geltungsdauer konnen die Bewilligungen auf weitere 3 Monate verlängert werden.

Art. 9.

Der Grenzubertritt muss sowohl bei der Ausreise als auch bei der Einreise uber die zugelassenen Grenzubertrittsstellen und während der allgemeinen Verkehrsstunden erfolgen.

Die Grenzubertrittsstellen und die Verkehrsstunden werden von den zustandigen Grenzbehorden der beiden vertragsschliessenden Teile im gegenseitigen Einvernehmen festgesetzt.

In jedem Grenzubertrittsschein muss die zugelassene Grenzubertrittsstelle angefuhrt sein.

In Ausnahmefällen können die Grenzkontrollorgane den Grenzübertritt auch ausserhalb der allgemeinen Verkehrsstunden bewilligen.

Personen, die grenzdurchschnittene Grundstücke besitzen, bewirtschaften oder bearbeiten und im Besitze eines Grenzübertrittsscheines sind, können von den zur Ausstellung der Grenzübertrittsscheine zuständigen Behörden die Bewilligung erhalten, sich auch auf nicht vorgesehenen Grenzübertrittsstellen auf die jenseits der Grenze gelegenen Teile dieser Grundstücke zu begeben.

Im Falle eines Brandes oder eines anderen Unglücksfalles im Grenzbezirk kann die Grenze sowohl beim Austritt als auch beim Eintritt an nicht zugelassenen Grenzübertrittsstellen und zu jeder Tages- und Nachtstunde mit den zur Hilfeleistung notwendigen Werkzeugen, Fahrzeugen und Zugtieren samt den erforderlichen Futtermitteln mit dem zum Betrieb der Motoren notwendigen Treibstoff ohne jegliche Formalität überschritten werden.

Nach Beendigung der Gefahr müssen diese Personen in kürzester Frist auf ihr Staatsgebiet zurückkehren und die Werkzeuge, Fahrzeuge, Tiere und nicht verbrauchten Futtermittel und Treibstoffe zurückbringen.

Art. 10.

In Dringlichkeitsfällen (Todesfällen, plötzlichen Erkrankungen, Leichenbegängnissen oder anderen anerkannten Fällen einer begründeten Notwendigkeit) können die Grenzkontrollorgane an Personen, die nicht im Besitze eines Grenzübertrittsscheines sind, einen Passierschein nach dem Muster der Anlage II ausstellen, soferne bei diesen Personen die Voraussetzungen des Artikel 3 vorliegen.

Der Passierschein berechtigt zum einmaligen Uebertritt in den Grenzbezirk des anderen Staates. Er kann mit einer Gültigkeitsdauer bis zu drei Tagen ausgestellt werden und unterliegt der Vidierung durch die entsprechenden Grenzorgane des anderen Staates.

In Fällen äusserster Dringlichkeit, insbesondere bei Unglücksfällen, können die zuständigen Grenzkontrollorgane an Aerzte, Hebammen und Tierärzte, die im Grenzbezirk eines der beiden Staaten wohnen, zum Zwecke der Hilfeleistung im Grenzbezirk des anderen Staates für die zur Ausübung dieser Tätigkeit unbedingt notwendige Zeit Passierscheine ausstellen.

Art. 11.

Die in der diesem Uebereinkommen als Anlage *A* angeschlossenen Liste verzeichneten Erzeugnisse, die aus einem Grenzbezirk in den anderen eingeführt werden, sind in Mengen, die den Hausbedarf des Einführenden nicht überschreiten, frei von Zollen und sonstigen Abgaben und Gebühren zur Einfuhr zugelassen.

Die in der diesem Uebereinkommen als Anlage *B* angeschlossenen Liste verzeichneten Erzeugnisse, die in einem der Grenzbezirke gemäss Artikel 1 gewonnen werden oder aus dem freien Handel dieses Grenzbezirkes stammen, sind bis zur Höhe der jeweils angegebenen Mengen frei von Zollen und sonstigen Abgaben und Gebühren zur Einfuhr zugelassen, wenn sie von den Bewohnern des anderen Grenzbezirkes zu ihrem täglichen häuslichen Bedarf und nicht zu Handelszwecken eingeführt werden.

Um der im Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen Begunstigung teilhaftig zu werden, mussen sich die Bewohner des Grenzbezirkes durch ein von der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestelltes, fur ein Jahr gultiges Dokument (Hausstandskarte = Stato di famiglia) ausweisen, in dem die Zahl der zum Familienverband gehorenden Personen bescheinigt ist und in dem von den Zollorganen die einzelnen Abfertigungen einzutragen sind.

Die im Artikel 19 vorgesehene standige Gemischte Kommission wird bei ihrer ersten Tagung die Bestimmungen festlegen, welche zur Erlangung dieser Begunstigungen zu beachten sind. Insbesondere wird diese Kommission Kontrollmassnahmen festlegen, um zu gewahrleisten, dass die jeweils im Ausmasse der festgesetzten Menge erfolgende Aus- und Einfuhr der in der Liste *B* angefuhrten Lebensmittel in der monatlichen Gesamtmenge der Anzahl der Mitglieder jeder Familie angemessen ist.

Die in diesem Artikel vorgesehenen Befreiungen finden keine Anwendung auf Erzeugnisse, die in welcher Menge immer auf dem Postwege eingefuhrt werden, auch wenn sie fur die Bewohner des Grenzbezirkes bestimmt sind.

Art. 12.

Die im Artikel 4, lit. *a*) und *c*), erwahnten Besitzer und Bewirtschafter von Grundstucken und Inhaber von Rechten an Grundstucken sowie deren Familienangehorige und Angestellte konnen von den in diesem Artikel bezeichneten Grundstucken zu ihren im Grenzbezirk gelegenen Wohnungen oder Betrieben und umgekehrt frei von Zollen und sonstigen Abgaben und Gebuhren bringen:

a) die Arbeitstiere samt dem fur die Ernahrung der Tiere wahrend der Arbeitsdauer notwendigen Futter und die zur taglichen Weide getriebenen Tiere;

b) die Werkzeuge, Fahrzeuge und die ublicherweise bei land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten verwendeten Maschinen samt Zubehor, Treibstoff und allem was fur den Betrieb der Maschinen und Fahrzeuge notwendig ist;

c) Dungemittel aller Art, Saatgut, Setzling und Pflanzen fur die Wiederaufforstung, Weinbergstocke, Baumaterial fur die Instandhaltung der auf diesen Grundstucken befindlichen Gebaude und alle fur die ordentliche Fuhrung des Betriebes erforderlichen Materialien;

d) die fur die Ernahrung der Arbeiter wahrend der Dauer der Arbeit notwendigen Lebensmittel und Getranke;

e) die land-und forstwirtschaftlichen Produkte dieser Grundstucke, das dort erlegte Wild und die dort gefangenen Fische;

f) die wahrend des Aufenthaltes auf diesen Grundstucken von den zum Betriebe gehorenden Tieren gewonnenen Produkte einschliesslich ihrer Jungen.

Bei Beendigung der Arbeit oder der Weide mussen die Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, Tiere sowie die nicht verbrauchten Futtermittel und Treibstoffe uber die Grenze zuruckgebracht werden.

Bei einer Weide von langerer Dauer (Almauftrieb oder Ueberwinterung) sind die im Artikel 13 festgelegten Bestimmungen zu beachten.

Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch fur Personen, die bei einer juristischen Person des offentlichen oder privaten Rechtes in den beiden Grenz-

bezirken, die im Grenzbezirk des anderen Staates Grundstucke oder Rechte an Grundstucken besitzt, beschaftigt sind.

Die besonderen Bestimmungen zur Regelung dieser Begunstigungen und die Massnahmen, die notwendig sind, um Missbrauche zu verhindern, werden von der im Artikel 19 vorgesehenen ständigen Gemischten Kommission bei ihrer ersten Tagung festgelegt werden.

Art. 13.

Tiere aller Art, die aus dem Gebiete eines der vertragschliessenden Teile ur eine Weide von langerer Dauer (Almauftrieb oder Ueberwinterung) in das Gebiet des anderen Teiles gebracht werden, werden beiderseitig frei von Zollen und sonstigen Abgaben und Gebuhren zur Ein-und Ausfuhr zugelassen, wenn ie innerhalb einer im voraus festgesetzten Frist, die keinesfalls 6 Monate uberschreiten darf, zuruckgefuhrt werden. Das Grossvieh wird mit geeigneten Merkzeichen versehen.

Die Befreiung erstreckt sich auch auf die wahrend des Almauftriebes oder der Ueberwinterung von diesen Tieren gewonnenen Produkte, und zwar:

a) auf die wahrend des Almauftriebes oder der Ueberwinterung geborenen Jungtiere;

b) auf Milch, Käse und Butter in den unter Berücksichtigung der Anzahl und der Art der Tiere sowie der Dauer des Aufenthaltes jenseits der Grenze normalerweise gewonnenen Mengen. Diese Befreiung gilt sowohl dann, wenn diese Produkte wahrend der Aufenthaltsdauer der Tiere jenseits der Grenze aus- und eingefuhrt werden, als auch dann, wenn sie erst an der Ruckkehr der Tiere aus- und eingefuhrt werden, soferne in letzterem Falle nicht mehr als 4 Wochen seit dem Tage der Ruckkehr der Tiere vergangen sind.

Die Zollämter der vertragschliessenden Teile können verlangen, dass die Wiederausfuhr und die Wiedereinfuhr der Tiere durch Hinterlegung der Zolle und sonstigen Abgaben und Gebuhren oder durch Burgschaft sichergestellt wird. Die Burgschaft eines vertrauenswurdigen Grundbesitzers wird als genugend angesehen.

Unter den gleichen Bedingungen wird beiderseits die Befreiung von Zollen und sonstigen Abgaben und Gebuhren bei der Ein- und Ausfuhr fur Bienen gewahrt, die von einem Grenzbezirk in den anderen zum vorubergehenden Aufenthalt gebracht werden, sowie fur den Honig und die neuen Bienenstocke samt den wahrend des Aufenthaltes jenseits der Grenze zugewachsenen jungen Bienenschwärmen.

Art. 14.

Im Verkehr zwischen den beiden Grenzbezirken werden beiderseits frei von Zollen und sonstigen Abgaben und Gebühren zur Ein- und Ausfuhr zugelassen:

a) Lebensmittelvorräte, die die Bewohner des einen Grenzbezirkes in den anderen zum eigenen Verbrauch in einer der Dauer der Reise oder des Aufenthaltes angemessenen Menge mitnehmen, die jedoch keinesfalls die in der angeschlossenen Liste *B* angefuhrten Mengen uberschreiten darf;

b) Medikamente, Verbandmittel und Desinfektionsmittel, welche die in einem Grenzbezirk wohnenden Aerzte, Hebammen und Tierärzte fur die unmit-

telbare Verwendung und für den unmittelbaren Verbrauch im anderen Grenzbezirk mitnehmen. Die nicht verbrauchten Medikamente, Verbandmittel und Desinfektionsmittel mussen wieder ausgefuhrt werden;

c) die Medikamente, Verbandmittel und Desinfektionsmittel, welche die Bewohner eines der beiden Grenzbezirke in den den Krankheitsfallen entsprechenden Dosen und auf Grund von arztlichen oder tierärztlichen Rezepten aus den Apotheken des anderen Grenzbezirkes holen, wenn von der im Artikel 19 vorgesehenen standigen Gemischten Kommission auf Grund der örtlichen Lage die Notwendigkeit anerkannt ist, die jenseits der Grenze gelegenen Apotheken in Anspruch zu nehmen. Unter den oben angeführten Voraussetzungen ist die Vorweisung eines Rezeptes fur einfache Medikamente oder fur bekannte chemische oder pharmazeutische Praparate, deren pharmazeutische Benennung genau und klar auf der Umhullung ersichtlich ist, nicht notwendig.

Art. 15.

Beiderseits werden zur vorubergehenden Ein- und Ausfuhr, wenn sie den Bewohnern eines Grenzbezirkes gehören und von ihnen zu den nachstehend angeführten Zwecken in den Grenzbezirk des anderen Staates gebracht werden, zugelassen:

a) Arbeitstiere, landwirtschaftliche Maschinen, Instrumente und Werkzeuge zum Zwecke der vorübergehenden Verwendung fur land- und forstwirtschaftliche Arbeiten;

b) Tiere aller Art zum Zwecke des täglichen Weidauftriebes, der Deckung, der tierarztlichen Behandlung, des Beschlagens oder Verwiegens;

c) Maschinen, land- und forstwirtschaftliche Werkzeuge, und andere fur den hauslichen oder persönlichen Gebrauch bestimmte Gegenstände zum Zwecke der Reparatur;

d) Getreide, Gemüse, Oelsamen und Oelfruchte, Hanf, Lein oder andere ähnliche Produkte zum Zwecke der Reinigung, der Vermahlung, der Zerkleinerung oder einer anderen Bearbeitung, soferne diese den Bedurfnissen der Bewohner des Grenzbezirkes entspricht. Die durch die Bearbeitung erhaltenen Produkte mussen in einer der gewöhnlichen Ausbeute entsprechenden Menge wieder eingefuhrt werden. Die Nebenprodukte müssen, falls sie zollpflichtig sind, wieder ausgefuhrt oder verzollt werden;

e) Instrumente, die von Aerzten, Hebammen und Tierärzten zum Zwecke ihrer Berufsausübung mitgeführt werden; Kultgegenstände, die von Seelsorgern, ihren Begleitpersonen oder Gläubigen zum Zwecke religiöser Zeremonien mitgetragen werden; Werkzeuge und Gerate, die von Handwerker zum Zwecke der Ausubung ihres Berufes mitgenommen werden;

f) Jagdwaffen mit der dazugehörigen Munition, Jagd- und Fischereigeräte und sonstige Sportgeräte; zur Einfuhr gelangende Waffen und Geräte fur Jagd und Fischerei nur dann, wenn sie im Grenzbezirk, in dem sie zur personlichen Verwendung gelangen sollen, zugelassen sind;

g) Fahrzeuge aller Art, Zugtiere, Reit- und Lasttiere, die zu dem Zwecke die Grenze passieren, um Personen oder Sachen von dem einen Grenzbezirk in den anderen zu bringen oder von dort zu holen. Diese Erleichterung gilt nicht fur Kraftfahrzeuge, die öffentliche Verkehrsmittel oder Mietfahrzeuge sind und Personen oder Sachen aus dem Grenzbezirk des anderen Staates ab-

holen. Die Begünstigung erstreckt sich auch auf die dazugehorigen Ausrustungsgegenstande sowie auf die erforderlichen Futtermittel und Betriebsstoffe. Nicht verbrauchte Futtermittel und Betriebsstoffe mussen wieder ausgefuhrt werden.

Die im Artikel 19 vorgesehene standige Gemischte Kommission wird auf ihrer ersten Tagung die Vorschriften und Bedingungen zur Erlangung dieser Begunstigungen festlegen, sowie geeignete Massnahmen zur Verhinderung von Missbräuchen treffen.

Art. 16.

Wenn die ortlichen Verhältisse es erfordern, konnen die Zolbehorden der beiden Staaten soweit dies moglich und notwendig ist, fur bestimmte Arbeiten des Grenzverkehrs und fur bestimmte Grenzpunkte einvernehmlich Ausnahmen von dem Grundsatz bewilligen, dass der Warenverkehr uber Zollstrassen abzuwickeln ist.

In diesen Fallen wird davon abgesehen werden, besondere Entgelte fur die ausserhalb des Zollamtes oder ausserhalb der normalen Dienststunden vorgenommenen Zollamtshandlungen einzuheben.

Art. 17.

Die in dem vorliegenden Uebereinkommen vorgesehene Abgabenbefreiung umfasst nicht die Entschädigung fur ausserordentliche Dienstleistungen, die uber Verlangen der Beteiligten ausserhalb des Zollverkehrs oder ausserhalb der normalen Dienststunden vorgenommen werden.

Neben der Abgabenbefreiung wird auch die Ausnahme von den wirtschaftlichen Ein- und Ausfuhrverboten (-beschrankungen), die im allgemeinen fur die Ein- und Ausfuhr in Betracht kommen, zugestanden.

Hingegen bleiben auch fur den Grenzverkehr die polizeilichen und sanitären Vorschriften, sowie jene des Pflanzenschutzes aufrecht, ferner die Monopolvorschriften und die Beschrankungen, die in den beiden Staaten hinsichtlich der Erzeugung und des Transportes bestimmter Waren und des Handels mit solchen gelten.

Ebenso gelangen die beiderseitigen Vorschriften uber die Devisenbewirtschaftung auch im Grenzverkehr zur Anwendung.

Art. 18.

Abgesehen vom Weideverkehr von langer Dauer, der vorläufig hinsichtlich der Veterinärvorschriften durch Anlage *F* des Handels- und Schiffahrtsvertrages zwischen Oesterreich und Italien vom 28. April 1923 geregelt bleibt, ist der Verkehr des Viehs im Bereich der Grenzbezirke zu gewohnlichen Zeiten frei von veterinaren Beschränkungen.

In den Fallen aber, wo eine anzeigepflichtige Tierkrankheit im Gebiet einer Grenzgemeinde auftritt, muss das aus dieser Gemeinde stammende Vieh, um die Grenze uberschreiten und in den anderen Grenzbezirk eintreten zu konnen, von einem von der zuständigen Gemeindebehörde ausgestellten Zeugnisse begleitet sein.

Dieses Zeugnis muss bestätigen, dass die Tiere aus Oertlichkeiten stammen die frei sind von ansteckenden, anzeigepflichtigen Krankheiten, die auf die

Gattung oder die Gattungen von Tieren, fur die das Zeugnis ausgestellt ist, ubertragbar wären.

Wenn in dem Grenzbezirk Anzeichen von Rinderpest konstatiert wurden, ist jeder Verkehr von Vieh und jeder Transport von tierischen Produkten und Abfällen, sowie auch von Stroh, Viehfutter und dgl. uber die Grenzlinie verboten.

Art. 19.

Zur Durchfuhrung und Ergänzung des vorliegenden Uebereinkommens und zur Ueberwachung der guten Abwicklung des Verkehrs, dessen Erleichterung hiedurch beabsichtigt ist, wird eine ständige Gemischte Kommission fur den Grenzverkehr errichtet.

Jeder der beiden vertragschliessenden Teile entsendet in diese Kommission drei Mitglieder, denen notigenfalls Beamte des Zoll-, Sanitats-, Veterinar- und Sicherheitsdienstes im Grenzbezirk als Sachverstandige beigegeben werden konnen.

Die Kommission wird innerhalb eines Monates nach Inkrafttreten des vorliegenden Uebereinkommens errichtet und hat spatestens innerhalb eines weiteren Monates ihre Tatigkeit aufzunehmen. Die Kommission wird abwechselnd in Oesterreich und Italien tagen.

Nach der ersten Tagung wird die Kommission auf Verlangen eines der beiden Vertragsteile einberufen werden.

Art. 20.

Die beiden vertragschliessenden Teile behalten sich das Recht vor, gewissen Personen den Grenzubertritt in ihre Staaten zu untersagen oder den Personenverkehr in Ausnahmefallen, wie z. B. im Falle von Bewegungen gegen die Sicherheit des Staates oder von Epidemien zeitweilig zur Gänze oder an bestimmten Grenzabschnitten zu sperren.

Im Falle einer solchen Sperre des Grenzverkehrs wird die Regierung, welche sie verfugt hat, der Regierung des anderen Staates hievon Mitteilung machen. Diese Mitteilung hat nach Möglichkeit acht Tage vorher zu erfolgen.

Wenn die Behorden eines der beiden vertragschliessenden Teile gewissen Personen den Grenzubertritt untersagen, haben sie die Behörden des anderen Staates hievon möglichst schnell zu verstandigen.

Art. 21.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Uebereinkommens wird durch Notenwechsel zwischen den beiden Regierungen bestimmt werden.

Das Uebereinkommen kann mit einer sechsmonatigen Frist gekündigt werden.

Geschehen zu Rom in zwei Ausfertigungen in deutscher und italienischer Sprache, die in gleicher Weise authentisch sind am 2. August 1951.

Für die osterreichische Bundesregierung
SCHWARZENBERG

Für die italienische Regierung
ZOPPI

ANLAGE *A*

Heu.
Stroh.
Gras als Viehfutter.
Trockenes Laub.
Lebende Pflanzen.
Frisches Gemuese.
Holz in unbearbeitetem oder gesaegtem Zustand.
Brennholz.
Holzkohle, Torf und Torfkohle.
Oelkuchen und andere Rueckstaende von gepressten Oelsamen und Oelfruechten.
Laugenasche.
Naturduenger.
Schlempe.
Weintreber.
Kunsteis.
Kehricht und andere aehnliche Rueckstaende und Abfaelle.
Unbehauene Steine, Kies, Sand und Kalksteine.

ANLAGE *B*

		Hoechstmenge
Getrocknetes Gemuese jeder Art	kg.	4
Mehl aus Getreide, Kastanien und Huelsenfruechte	»	2
Fische, frisch und getrocknet	»	4
Brot	»	3
Teigwaren	»	3
Reis	»	3
Butter, Kaese und andere Molkereiprodukte	»	2
Schweineschmalz und Speck	»	2
Oliven- und Samenoel	l.	2
Frisches Fleisch	kg.	4
Gefluegel, lebend oder geschlachtet	St.	2
Gefluegeleier	»	20
Frische Milch	l.	5
Gemuese und Kuechengewaechse, frisch	kg.	5
Obst, frisch und getrocknet	»	5
Wein	l.	5
Bier		2

Seite 1

ANLAGE I

GRENZUEBERTRITTSSCHEIN

FUER DIE OESTERRREICHISCH-ITALIENISCHE GRENZE

AUSSTELLUNGSBEHOERDE:

Bezirkshauptmannschaft .....

Nr. .....

(Das vorstehende Muster wird auf weissem Papier in der Groesse 10 × 15 cm, mit einem Umschlag aus blauem Kartonpapier hergestellt).

Seite 2

Lichtbild

(Stampiglie)

PERSONSBESCHREIBUNG

Groesse	Nase . . . . .
Haare	Mund . . . . .
Bart	Stirne . . . . .
Augen	Bes. Kennzeichen . . . . .

Unterschrift des Inhabers

. . . . . .

Seite 3

Es wird bestaetigt, dass Herr (Frau) . . . . . .
Sohn (Tochter) des . . . . . und der . . . . . .
Inhaber des vorliegenden Grenzuebertrittsscheines, geb. in . . . . . .
am . . . . . .
Beruf . . . . . .
in der Gemeinde . . . . . wohnt
und die nachstehend angefuehrte Taetigkeit auf dem Gebiet des jenseitigen
Grenzbezirkes ausuebt (1) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(1) Die Taetigkeit ist in Uebereinstimmung mit Art. 4, lit. *a*), *b*), *c*), *d*) oder *e*) des Uebereinkommens . . . . . anzugeben.

Seite 4

Herr (Frau) . . . . . .
ist daher berechtigt, die Grenze zwischen dem Gebiet der Republik Oesterreich und der Republik Italien bei der Grenzuebertrittsstelle in . . . . . .
zu uberschreiten und sich im Grenzbezirk des anderen Staates frei aufzuhalten.

Dieser Grenzübertrittsschein berechtigt zu einem Aufenthalt von jeweils 24 Stunden im Grenzbezirk des anderen Staates und darf zu Reisen ausserhalb des Grenzbezirkes nicht benuetzt werden.

Der vorliegende Grenzubertrittsschein ist giltig bis . . . . . .
Jede missbrauchliche Verwendung hat die Einziehung des Scheines zur Folge.
Ausgestellt in . . . . . am . . . . . .

Seite 5

Familienangehoerige unter 15 Jahren, die mit dem Inhaber in gemeinsamen Haushalt leben (und mit ihm zusammen die Grenze uberschreiten durfen)

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Seite 6

Anmerkung uber die allfallige Verlàngerung der Giltigkeit dieses Grenzubertrittsscheines und der Aufenthaltsdauer im Grenzbezirk des anderen Staates.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Sei'e 7

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Seite 8

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

ANLAGE II

PASSIERSCHEIN

Ausgestellt für Herrn (Frau) . . . . . .
Sohn des . . . . . und der . . . . . .
geboren in . . . . . am . . . . . .
wohnhaft in . . . . . .
zum einmaligen Grenzübertritt in das Gebiet der Gemeinde . . . . . .
über die Grenzübertrittsstelle . . . . . .
Giltig bis . . . . . .
. . . . . am . . . . . 195 . .

Austellende Dienststelle:

Gesehen . . . . . am . . . . . .195 . .

Der Dienststellenleiter:

ANMERKUNG: Der Passierschein kann von den Organen des Grenzkontrolldienstes in Dringlichkeitsfällen (Todesfälle, plotzliche Erkrankungen, Leichenbegängnisse und andere anerkannte Fälle begrundeter Notwendigkeit) ausgestellt werden. Er muss von den zuständigen Grenzkontrollorganen des anderen Staates vidiert werden. Seine Geltungsdauer darf drei Tage nicht überschreiten.

Der Passierschein darf für Reisen ausserhalb des Grenzbezirkes nicht verwendet werden. Er ist nur in Verbindung mit einem mit Lichtbild versehenen Personaldokument des Inhabers giltig.

(Das vorstehende Muster wird auf weissem Papier in der Grosse von 20 × 15 cm ausgefuhrt).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951: *a*) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali; *b*) Protocollo annesso; *c*) Scambio di Note » (2221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Parigi tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:

a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;

b) Protocollo annesso;

c) Scambio di Note ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:

a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;

b) Protocollo annesso;

c) Scambio di Note.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

CONVENTION GENERALE

ENTRE L'ITALIE ET LA SARRE RELATIVE AUX ASSURANCES SOCIALES

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, d'une part,

et

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, d'autre part,

agissant au nom de la Sarre en vertu des dispositions de la Constitution sarroise et de la Convention Générale entre la France et la Sarre du 3 mars 1950,
animés du désir de garantir aux ressortissants italiens et sarrois le bénéfice des législations sur les assurances sociales en vigueur dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE:

M. PIETRO QUARONI, *Ambassadeur d'Italie;*

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. JOHANNES HOFFMANN, *Ministre Président et Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale du Gouvernement de la Sarre;*

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE I.

PRINCIPES GENERAUX

Article 1er.

Paragraphe 1er.

Les travailleurs italiens ou sarrois salariés ou assimilés aux salariés par les législations énumérées à l'article 2 de la présente Convention,

sont soumis respectivement auxdites législations applicables en Sarre ou en Italie et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.

Pour l'interprétation du terme salarié au sens de la présente convention il n'est pas fait de distinction au regard de la législation italienne entre employés et ouvriers.

Paragraphe 2.

Les ressortissants italiens ou sarrois peuvent être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée des législations énumérées à l'article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance en Italie et en Sarre.

Article 2.

Paragraphe 1er.

Les législations auxquelles s'applique la présente convention sont:

1) *en Italie*:

a) la législation de l'assurance générale invalidité, vieillesse et survivants;

b) les législations d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

c) la législation sur l'assurance maladie;

d) la législation sur l'assurance contre la turberculose;

e) la législation sur la protection physique et économique des mères travailleuses pour la partie concernant les prestations en nature et en espèces en cas d'accouchement (maternité);

f) les régimes spéciaux d'assurance en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées ci-dessus, et notamment le régime du personnel des entreprises concessionnaires des services publics de transports ou de téléphones;

g) la législation sur les allocations familiales;

2) *en Sarre*:

a) l'assurance maladie (maladie, maternité, décès);

b) l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

c) l'assurance rente des ouvriers, des employés et des artisans (invalidité, vieillesse et survivants);

d) l'assurance invalidité professionnelle dans la sidérurgie;

e) l'assurance rente minière (invalidité, vieillesse et survivants);

f) les allocations familiales;

g) les dispositions relatives à l'assurance maladie des rentiers et de leurs survivants.

Paragraphe 2.

La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

Toutefois, elle ne s'appliquera:

a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle des assurances sociales que si un arrangement intervient à cet effet entre les Hautes Parties contractantes;

b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires qui s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'une des parties contractantes notifiée à l'autre dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Article 3.

Paragraphe 1er.

Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables en Italie et en Sarre occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail.

Paragraphe 2.

Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes:

a) les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel, pour autant que leur occupation sur le territoire du deuxième pays ne se prolonge pas au delà de six mois; dans le cas où cette occupation, se prolongeant pour des motifs imprévisibles au delà de la durée primitivement prévue, excèderait six mois, l'application des législations en vigueur dans le pays du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord de l'autorité administrative suprême du pays du lieu de travail occasionnel;

b) les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques de transport de l'un des pays occupés dans l'autre pays, soit passagèrement, soit sur des lignes d'intercommunication d'une façon permanente, sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège.

En ce qui concerne les entreprises de transports autres que celles visées ci-dessus qui s'étendent d'Italie en Sarre et viceversa, les personnes occupées dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises sont exclusivement soumises aux dispositions en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège;

c) le personnel d'un service administratif officiel, détaché de l'un des pays dans l'autre, est soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d'où il est détaché.

Paragraphe 3.

Les autorités administratives suprêmes italiennes et sarroises pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énumérées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.

Paragraphe 4.

Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes consulaires de deux pays ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.

Toutefois:

1) sont exceptés de l'application du présent article les agents consulaires de carrière, ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries;

2) les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l'application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d'origine.

Article 4.

Ne sont pas opposables aux ressortissants italiens et sarrois les dispositions contenues dans les législations italiennes et sarroises concernant l'assurance vieillesse, l'assurance invalidité, les accidents du travail et maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de leur résidence.

TITRE II.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 1er.

Assurances maladies, tuberculose, maternité et décès.

Article 5.

Paragraphe 1er.

Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de Sarre en Italie ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant sous leur toit dans le pays du noveau lieu de travail, des prestations de l'assurance maladie en Sarre et des assurances maladie et tuberculose en Italie, pour autant que:

1) ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé;

2) l'affection se soit déclarée postérieurement à leur entrée sur le territoire de ce pays, à moins que la législation qui leur est applicable à leur nouveau lieu de travail ne prévoie des conditions plus favorables d'ouverture des droits;

3) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu des périodes d'assurance accomplies successivement dans les deux pays.

Paragraphe 2.

Des accords complémentaires pourront définir les modalités suivant lesquelles les bénéficiaires de l'assurance maladie ou tuberculose de chacun des deux pays pourront recevoir des soins dans les établissements ou institutions de l'autre pays, à la charge des organismes d'assurance dont ils relèvent.

Article 6.

Paragraphe 1er.

Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de Sarre en Italie ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations maternité de ce pays, pour autant que:

1) ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé;

2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu, le cas échéant, de la période d'immatriculation dans les pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail.

Toutefois, les prestations de l'assurance maternité sont supportées par l'organisme du pays dont relevait l'assuré à la date présumée de la conception. Dans ce cas:

— les prestations en nature sont payées par l'organisme du pays de résidence suivant la législation de ce pays, mais sont remboursées à l'organisme débiteur de l'autre pays dans la limite des charges qu'aurait entrainé l'application de la législation de ce dernier pays;

— les prestations en espèces sont réglées direcetement par l'organisme débiteur et calculées suivant la législation de ce pays, en prenant comme base le salaire perçu antérieurement à la date où l'intéressé a quitté le pays débiteur.

Paragraphe 2.

Les assurés qui se rendent d'Italie en Sarre au cours de la période de repos obligatoire ont droit aux prestations en espèces, à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de l'organisme débiteur et de n'effectuer aucun travail pendant la période de repos.

Article 7.

Les travailleurs salariés ou assimilés, qui se rendent d'un pays dans l'autre ouvrent droit aux allocations funéraires ou subsides extraordinaires conformément à la législation du pays du nouveau lieu de travail. pour autant que:

1) ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé;

2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'immatriculation dans les pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail.

CHAPITRE 2.

Assurance invalidité.

Article 8.

Paragraphe 1er.

Pour les travailleurs salariés ou assimilés sarrois ou italiens qui ont été affiliés successivement ou alternativement en Sarre et en Italie, a un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations en espèces ou en nature, qu'en vue du maintien ou de recouvrement de ce droit.

Paragraphe 2.

Les prestations en espèces de l'assurance invalidité sont liquidées conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l'intéressé au moment de la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme et sont supportées par l'organisme compétent aux termes de cette législation.

Paragraphe 3.

Toutefois, si au début du trimestre civil au cours duquel est survenue la maladie, l'invalide, antérieurement soumis à un régime d'assurance invalidité de l'autre pays, n'était pas assujetti depuis un an ou moins a la législation du pays où la maladie a été constatée, il reçoit, de l'organisme compétent de l'autre pays, les prestations en espèces prévues par

la législation de ce pays. Cette disposition n'est pas applicable si l'invalidité est la conséquence d'un accident.

Paragraphe 4.

Lorsque la législation de l'un des pays intéressés subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l'autre pays. Si, dans l'un des deux pays, il n' existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er ci-dessus sont néanmoins totalisées.

Notamment, en l'absence d'un régime spécial sur la sécurité sociale dans les mines en Italie, sont seules considérées comme services susceptibles d'être totalisés avec les périodes accomplies sous le régime spécial aux travailleurs des mines en Sarre, les periodes de travail accomplies dans les exploitations minières en Italie qui, si elles avaient été effectuées en Sarre, auraient ouvert des droits au regard de la législation spéciale de assurances sociales dans les mines.

Paragraphe 5.

Lorsque d'après les législations de l'un des deux pays, la pension ou un élément de pension est calculé en fonction du salaire ou des cotisations versées, cette pension ou cet élément de pension est déterminé par l'organisme d'assurance compétent comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies exclusivement sous le régime qui lui est propre.

Article 9.

Si, après suspension ou suppression de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée, lorsque l'état d'invalidité est imputable à la maladie ou à l'accident qui avait motivé l'attribution de cette pension.

Article 10.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'attribution d'une pension de vieillesse d'après la législation de l'un des deux pays, la pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre 3 ci-après.

Article 11.

Paragraphe 1er.

Les règles énoncées aux articles 8 à 10 sont applicables aux travailleurs qui ont été occupés dans le mines en Sarre et en Italie pour la détermination des droits aux prestations d'invalidité prévues par le régime sarrois d'assurances sociales dans les mines, ainsi que pour le maintien ou le recouvrement der droits.

Paragraphe 2.

La pension d'invalidité professionnelle et la solde minière prévues par la législation sarroise pour les travailleurs dans le mines ne sont attribuables qu'aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenu la maladie ou l'accident ayant entraîné l'invalidité ou qui ont résidé en Sarre jusqu'à la liquidation de ladite pension ou solde. Elles cessent d'être servies au pensionné qui reprend le travail hors du territoire sarrois.

Article 12.

Les autorités administratives suprêmes sarroises et italiennes règleront, d'un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des invalides.

CHAPITRE 3.

Assurance vieillesse et assurance décès.
(pensions de survivants).

Article 13.

Paragraphe 1er.

Pour les travailleurs salariés ou assimilés sarrois ou italiens qui ont été affiliés successivement ou alternativement en Sarre et en Italie à plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou d'assurance décès (pensions de survivants), les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

Paragraphe 2.

Lorsque la législation de l'un des pays intéressés surbordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies

dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l'autre pays. Si, dans l'un des deux pays, il n'existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er ci-dessus sont néanmoins totalisées.

Notamment, en l'absence d'un régime spécial sur la sécurité sociale dans les mines en Italie, sont seules considérées comme services susceptibles d'être totalisés avec les périodes accomplies sous le régime spécial aux travailleurs des mines en Sarre, les périodes de travail accomplies dans les exploitations minières en Italie qui, si elles avaient été effectuées en Sarre, auraient ouvert des droits au regard de la législation spéciale des assurances sociales dans les mines.

Paragraphe 3.

Les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés sont déterminés, en principe, en réduisant le montant des avantages auxquels il aurait droit si la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ci-dessus avait été effectuée sous le régime correspondant et ce, au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime.

Chaque organisme détermine d'après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d'assurance, sans distinction du pays où elles ont été accomplies, si l'intéressé remplit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation.

Il détermine, pour ordre, le montant de la prestation en espèces à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et réduit ce montant au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation.

Article 14.

Lorsque dans l'un des deux pays les périodes d'assurance à prendre en considération pour la détermination du droit à pension n'atteignent pas un an (ou 52 semaines ou 12 cotisations mensuelles), ces périodes ne donnent pas lieu à prestation de la part des organismes de sécurité sociale de ce pays. Toutefois, ces périodes sont prises en considération selon les dispositions des paragraphes 1 e 2 de l'article 13.

Article 15.

Lorsqu'un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er de l'article 13, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu'il remplit ces conditions.

Article 16.

Tout assuré, au moment où s'ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 13 de la présente Convention. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chaque législation

nationale sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d'assurance, ou reconnues équivalentes, accomplies dans l'autre pays.

Article 17.

L'assuré a la faculté d'exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l'article 12 et celui de l'article 16 lorsqu'il a un intérêt à le faire par suite soit d'une modification dans l'une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d'un pays dans l'autre, soit dans le cas prévu à l'article 15, au moment où s'ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.

Article 18.

Lorsqu'un travailleur bénéficie d'une pension de vieillesse liquidée conformément à la présente Convention par totalisation des périodes d'assurance, le service de cette pension peut être assuré par les organismes du pays dans lequel il résidait au moment où s'est ouvert son droit à pension.

CHAPITRE 4.

Sidérurgie.

Article 19.

Pour le calcul ou le paiement des prestations résultant du régime spécial de l'assurance pension de la sidérurgie, seule la législation sarroise est applicable. Toutefois, la pension d'invalidité ou de vieillesse de la législation italienne est assimilée à une pension sarroise autre que celle accordée en vertu du régime spécial de la sidérurgie.

CHAPITRE 5.

Accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 20.

Si un travailleur salarié ou assimilé, qui a obtenu réparation d'une maladie professionnelle en Sarre ou en Italie, fait valoir, pour la même maladie, des droits à réparation au regard de la législation de son nouveau lieu de travail dans l'autre pays, il sera tenu de faire à l'organisme compétent de ce dernier pays, la déclaration des prestations et indemnités reçues antérieurement au titre de la même maladie.

L'organisme débiteur des nouvelles prestations et indemnités tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été à sa charge.

Article 21.

Les prestations en espèces et en nature, y compris l'appareillage et les frais l'hospitalisation, dues par les organismes d'assurance d'un pays en vertu de la législation sur les accidents du travail, au titre d'une incapacité temporaire, lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'autre pays, sont payées directement par l'organisme débiteur dans les conditions prévues par sa propre législation.

Dans le cas où l'avance de certaines dépenses afférentes aux prestations en nature est effectuée par un organisme d'assurance du pays de séjour, cet organisme est subrogé dans les droits de l'intéressé à l'encontre de l'organisme débiteur.

Article 22.

Pour l'appréciation du degré d'incapacité dans les accidents du travail successifs, les accidents antérieurs relevant de la législation de l'autre pays contractant, même si le degré d'incapacité était inférieur au minimum indemnisable, sont pris en considération de la même manière que les accidents visés par la législation à laquelle la victime est soumise pour le nouvel accident. Toutefois, seule la réparation du dernier accident est à la charge du second pays.

TITRE III.

DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

CHAPITRE 1er.

Entr'aide administrative.

Article 23.

Paragraphe 1er.

Les autorités, ainsi que les organismes sarrois ou italiens d'assurances sociales se prêteront mutuellement leurs bons offices dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes.

Paragraphe 2.

Ces autorités et organismes pourront subsidiairement recourir, dans le même but, à l'intervention des autorités diplomatiques et consulaires compétentes.

Paragraphe 3.

Les autorités diplomatiques et consulaires peuvent intervenir directement auprès des autorités administratives et des organismes d'assurances sociales en vue de recueillir tous renseignements utiles pour la défense des intérêts de leurs ressortissants.

Article 24.

Paragraphe 1er.

Le bénefice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des deux pays pour les pièces à produire aux administrations ou organismes d'assurances sociales de ce pays, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente Convention, aux administrations ou organismes d'assurances sociales de l'autre pays.

Paragraphe 2.

Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.

Article 25.

Les communications adressées, pour l'application de la présente Convention, par les bénéficiaires de cette Convention, aux organismes, autorités et juridictions de l'un des pays intéressés compétents en matière d'assurances sociales, seront rédigées dans la langue officielle de l'un ou de l'autre Pays.

Article 26.

Les demandes et recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité ou d'un organisme d'un des pays compétents pour recevoir ces demandes et recours en matière d'assurances sociales sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les demandes et recours à l'organisme compétent.

Article 27.

Paragraphe 1er.

Les dispositions nécessaires à l'application de la présente Convention en ce qui concerne les différentes législations énumérées à l'article 2 feront l'objet d'un ou plusieurs arrangements administratifs entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

Les autorités administratives suprêmes des deux pays se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l'article 2.

Paragraphe 2.

Les autorités ou services sarrois ou italiens compétents se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l'exécution de la présente Convention à l'intérieur de leur propre pays.

Article 28.

Sont considérées, en Sarre et en Italie, comme autorités administratives suprêmes, au sens de la présente Convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l'article 2 dans leurs attributions.

CHAPITRE 2.

Dispositions diverses.

Article 29.

Les organismes débiteurs de prestations sociales en vertu de la présente Convention s'en libereront valablement dans la monnaie de leur pays.

Les transferts devront être effectués par ces organismes dès la date d'échéance des prestations.

Au cas où des dispositions seraient arrêtées dans l'un ou dans l'autre des deux pays en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d'accord entre les Hautes Parties Contractantes, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, les transferts des sommes dues de part et d'autre.

Article 30.

Les organismes débiteurs de prestations sociales pourront, dans le cas où le bénéficiaire réside dans l'autre pays, ou y transfère sa résidence, charger l'organisme compétent de ce pays du service des prestations.

Article 31.

Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l'article 2 pour les conditions de participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de ces régimes.

Article 32.

Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des deux pays pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes d'assurances sociales, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.

Article 33.

Paragraphe 1er.

Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives suprêmes des deux pays.

Paragraphe 2.

Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé par une commission administrative mixte réunie à la demande de l'une ou de l'autre Partie intéressée, qui siégera alternativement en Italie et en Sarre. Elle sera composée de trois représentants de chacun des deux Gouvernements. Chaque délégation pourra s'adjoindre des experts.

Article 34.

Paragraphe 1er.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Paragraphe 2.

Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date d'échange des instruments de ratification.

Paragraphe 3.

Un arrangement administratif fixera les conditions et modalités suivant lesquelles pourront être rétablies, révisées, liquidées ou servies les prestations qui avaient été suspendues ou n'avaient pu être attribuées en application des dispositions en vigueur, dans un des deux pays, en raison de la nationalité ou de la résidence à l'étranger des intéressés, ainsi que les prestations dont la liquidation n'aurait pas été conforme aux stipulations de la présente Convention. Le même arrangement fixera les conditions et modalités suivant lesquelles il pourra être tenu compte des périodes d'assurance antérieures à la mise en vigueur de la présente Convention, dans la même mesure que l'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leur accomplissement.

Toutefois, les prestations dont le droit s'est ouvert après le 1er janvier 1946 et avant la date de mise en vigueur de la présente Convention, seront révisées et déterminées, avec effet du 20 novembre 1947, selon les règles établies par la présente Convention.

Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.

Paragraphe 4.

La présente Convention est conclue pour une durée d'une année. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

Paragraphe 5.

En cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

Paragraphe 6.

En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente Convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette Convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par les accords complémentaires.

FAIT en double exemplaire à Paris, le vingt six octobre mil neuf cent cinquante et un.

P. QUARONI J. HOFFMANN

PROTOCOLE ANNEXE

A l'occasion de la signature de la Convention entre l'Italie et la Sarre en matière d'assurances sociales, les délégués italiens et sarrois ont constaté leur accord sur les dispositions suivantes:

1. Les deux Gouvernements entreprendront prochainement des conversations en vue d'élaborer une convention relative à l'assurance contre le chômage.

2. Considérant que l'article 4 de la Convention a pour objet de prévoir le paiement des pensions de vieillesse, d'invalidité et les rentes d'accidents du travail (y compris tous suppléments et majorations) dues en vertu des législations italienne et sarroise, même lorsque le bénéficiaire réside dans un tiers pays, mais constatant que ce droit ne peut être satisfait, en ce qui concerne les pensions d'invalidité ou rentes d'accidents du travail qui ne sont pas encore définitives, que pour autant que l'organisme débiteur peut procéder aux contrôles prévus par sa législation, les deux Gouvernements sont d'accord pour constater que les dispositions dudit article 4 ne recevront application, en ce qui concerne les pensions d'invalidité ou rentes d'accidents du travail qui ne sont pas devenues définitives lorsque le bénéficiaire réside dans un tiers pays, que pour autant qu'aura été instituée une procédure permettant l'exercice desdits contrôles.

3. Les deux Gouvernements examineront en commun après que cette question aura été réglée dans le cadre du Conseil de l'Europe, les conditions dans lesquelles les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé, italien ou sarrois, qui résident normalement dans un pays, alors que le ressortissant exerce son activité sur le territoire de l'autre pays, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie.

FAIT en double exemplaire à Paris, le ving six octobre mil neuf cent cinquante et un.

P. QUARONI J. HOFFMANN

Paris, le 26 octobre 1951

Monsieur l'Ambassadeur,

En attendant la conclusion d'un accord complétant l'Accord entre la Sarre et l'Italie relatif à l'immigration en Sarre des travailleurs italiens du 18 mai 1949, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les travailleurs italiens immigrés en Sarre continueront à bénéficier des allocations familiales prévues par la législation sarroise même si leurs ayants droit continuent à résider en Italie.

A cette fin, les conditions de résidence prévues par la loi sarroise du 11 juillet 1951 sur les allocations familiales ne s'appliquent pas aux ressortissants italiens travaillant en Sarre dont la famille réside en Italie.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que les travaillleurs sarrois immigrés en Italie bénéficieront de même des allocations familiales prévues par la législation italienne, même si leurs ayants droit continuent à résider en Sarre.

Les dispositions précitées prennent effet au 1er octobre 1950.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

JOHANNÈS HOFFMANN

S. E. Monsieur Pietro QUARONI
Ambassadeur d'Italie
PARIS

Paris, le 26 octobre 1951

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour par laquelle vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« En attendant la conclusion d'un accord complétant l'Accord entre la Sarre et l'Italie relatif à l'immigration en Sarre des travailleurs italiens du 18 mai 1949, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les travailleurs italiens immigrés en Sarre continueront à bénéficier des allocations familiales prévues par la législation sarroise même si leurs ayants droit continuent à résider en Italie.

« A cette fin, les conditions de résidence prévues par la loi sarroise du 11 juillet 1951 sur les allocations familiales ne s'appliquent pas aux ressortissants italiens travaillant en Sarre dont la famille réside en Italie.

« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que les travaillleurs sarrois immigrés en Italie bénéficieront de même des allocations familiales prévues par la législation italienne, même si leurs ayants droit continuent à rèsider en Sarre.

« Les dispositions précitées prennent effet au 1er octobre 1950 ».

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions contenues dans la lettre ci-dessus rencontrent l'assentiment du Gouvernement italien.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

PIETRO QUARONI

S. E. Monsieur Johannès HOFFMANN

Ministre Président du Gouvernement de la Sarre

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Accordo tra l'Italia e il Belgio, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 25 aprile 1940 » (2249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accordo tra l'Italia e il Belgio, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 25 aprile 1940 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Alberti Giuseppe. Ne ha facoltà.

ALBERTI GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo Accordo che viene all'esame del Parlamento dopo dodici anni dalla sua prima formulazione. Nel frattempo le condizioni dell'industria farmaceutica in Italia, specie di quella che si è dedicata alla sintesi dei medicamenti, sono variate e sono migliorate nel senso anche dell'aumento del prestigio nei confronti dei Paesi estranei, dell'industria italiana.

In Italia c'era fino a qualche tempo fa un certo feticismo per i medicamenti stranieri, comunque presentati, comunque, qualche volta, solo configurati. Questo feticismo va diminuendo per molte ragioni, soprattutto perchè in Italia oggi c'è una schiera di valorosissimi studiosi e realizzatori di chimica sintetica e perchè finalmente alcune industrie, che si locupletano in altri campi, possono gettare uno sguardo adiuvante alla parente ancella che è la chimica farmaceutica, non sempre purtroppo con risultati favorevoli per le classi meno abbienti, come abbiamo avuto modo di dimostrare in altre discussioni.

Comunque, per quanto riguarda questo Accordo, noi sappiamo che gli accordi, di solito ammantati di uno stile inamidato quale comporta il rapporto diplomatico, qualche volta in pratica non rispondono alle intenzioni che li hanno mossi. Infatti quel povero rappresentante della industria italiana, del proletariato impiegatizio dell'industria italiana, che si reca all'estero a studiare ed a concludere siffatti accordi, ha un bello e defatigante scendere e salire più volte le altrui scale! Egli ne esce oltre che un po' stanco, direi anche minorato, perchè tra maglie e ambagi delle disposizioni locali, alle quali pur si fa cenno nel testo di questo Accordo stilato in francese, rischia di rimaner vittima di qualche burocrate. Ci sono burocrati valorosissimi anche all'estero! Non voglio ricordare il più grande, formidabile burocrate che ancora impronta di sè tanta regolamentazione, un tale Napoleone Buonaparte, per buona parte italiano.

Concludo volendo disingannare un po' tutti coloro che si occupano di siffatte questioni. Le disposizioni che regolano la cosiddetta reciprocità devono essere ben chiare e categoriche e possano queste disposizioni dare incoraggiamento alle Commissioni che ammettono i medicamenti stanieri al libero commercio in Italia e dare altresì argomento perchè non si faccia luogo a troppe indulgenze nei confronti del medicamento staniero.

Talvolta il prodotto dell'ingegno italiano non ha l'autorizzazione in Italia; oppure l'ha dopo molti mesi di anticamera, mentre il prodotto straniero, che varia talvolta dal prodotto italiano per alcuni piccoli particolari, ha la necessaria autorizzazione o registrazione assai più facilmente; sol che si muova, con qualche lettera un po' risentita, l'Ambasciata o la Legazione straniera. Io mi auguro che i medicamenti di provenienza belga, ottimi del resto — e meglio richiamo l'attenzione dell'Assemblea su alcuni di essi antireumatici che sono veramente originali e pregevoli — siano trattati alla stregua dei medicamenti italiani, secondo lo spirito e la lettera delle Convenzioni che abbiamo letto. Ed auguro anche che i medicamenti stranieri possano essere offerti al pubblico italiano a prezzi accessibili appunto alla grande massa del pubblico.

PRESIDENTE. Non essendovi altri inscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GERINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Mi rimetto anch'io alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Italia ed il Belgio, che regola il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 25 aprile 1940.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

(*È approvato*).

ALLEGATO

ACCORD RÉGLANT LE COMMERCE DES PRODUITS MÉDICINAUX ENTRE L'ITALIE ET LA BELGIQUE

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT BELGE reconnaissant la nécessité d'établir des règles à appliquer, au point de vue sanitaire, à l'importation des produits médicinaux et en particulier des spécialités médicinales, de Belgique en Italie et d'Italie en Belgique, en substitution des dispositions contenues dans la déclaration faite entre la Belgique et l'Italie le 4 mai 1908, ont convenu ce qui suit:

Art. 1.

Le Gouvernement italien consent à ce que les produits médicinaux et les spécialités médicinales d'origine et de provenance belges soient importés librement en Italie, sauf observance des règles et conditions établies par la législation italienne.

Art. 2.

Le Gouvernement belge consent à la libre importation en Belgique des produits médicinaux et des spécialités médicinales d'origine et de provenance italiennes, sauf observance des normes et conditions établies par la législation belge.

Art. 3.

En règle générale les produits médicinaux et les spécialités médicinales importés de l'un des deux pays dans l'autre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé aux produits médicinaux de production nationale.

Art. 4.

Les sérums, les vaccins, les virus, les toxines, les produits biologiques e les produits similaires ainsi que les produits opothérapiques sont soumis exclusivement aux dispositions légales qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. 5.

Chacun des deux parties contractantes se réserve le droit, pour des cas exceptionnels, se présentant la nécessité de protéger la santé publique, de défendre l'importation des produits formant l'objet du présent accord, avec l'obligation, dans les dits cas, d'informer immédiatement l'autre partie contractante de sa décision.

Art. 6.

Le présent accord entrera en vigueur 30 jours après sa signature.

Il sera concédé le terme d'une année aux firmes belges intéressées pour la présentation de leurs spécialités médicinales déjà dans le commerce en Italie si ces spécialités ne sont pas encore enregistrées à la date de l'entrée en vigueur du présent accord.

Tant que ne pas prise une décision relative à la demande d'enregistrement la spécialité pharmaceutique ne sera soumise à aucune limitation.

Art. 7.

Les dispositions faisant l'objet des deux derniers alinéas de l'article 6 s'appliqueront dans les mêmes conditions à l'importation en Belgique de spécialités pharmaceutiques de provenance italienne, à partir du moment où l'enregistrement des spécialités sera devenu obligatoire en Belgique.

Art. 8.

Le présent accord sera en tout temps dénonçable avec un préavis de 3 mois.

Rome, le 25 avril 1940.

Pour l'Italie
A. GIANNINI.

Pour la Belgique
DE KERCHOVE.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940 » (2250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORDO TRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA REGOLANTE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI MEDICINALI

Il GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD riconoscendo la necessità di stabilire le norme da applicare dal punto di vista sanitario, alla importazione dei prodotti medicinali ed in particolare delle specialità medicinali dal Regno Unito in Italia e dall'Italia nel Regno Unito in sostituzione delle disposizioni contenute nello scambio di note 9 luglio 1907 fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

1° Il Governo Italiano consente che i prodotti medicinali e le specialità medicinali originarie o provenienti dal Regno Unito siano ammesse senza limiti nel Regno, a condizione però che siano osservate le disposizioni e le condizioni stabilite dalla Legislazione Italiana.

2° Il Governo del Regno Unito consente che i prodotti medicinali e le specialità medicinali ordinarie o provenienti dall'Italia siano ammessi senza limiti nel Regno Unito a condizione però che siano osservate le disposizioni e le condizioni generali stabilite dalla Legislazione del Regno Unito.

3° I medicinali importati da uno dei due Paesi nell'altro non saranno sottoposti, dopo la loro importazione, a un trattamento meno favorevole di quello accordato ai medicinali e specialità di produzione nazionale.

4° I sieri, i vaccini, i virus, le tossine, i prodotti biologici e i prodotti similari nonchè i prodotti opoterapici sono soggetti esclusivamente alle disposizioni legislative che sono già, o che saranno in vigore in ciascuno dei due Paesi.

5° Ciascuna delle due Parti Contraenti si riserva il diritto, in casi eccezionali, presentandosi la necessità di proteggere la sanità pubblica, di vietare l'importazione dei prodotti formanti oggetto del presente Accordo. Immediata notizia di tale proibizione deve essere inviata all'altro Governo Contraente.

6° Sarà concesso il termine di un anno alle Ditte italiane o inglesi interessate per la presentazione delle domande di registrazione dei prodotti e delle specialità medicinali fabbricate in Italia o nel Regno Unito e poste in commercio rispettivamente nel Regno Unito o in Italia alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

7° Il presente Accordo sarà ratificato e lo scambio delle rispettive ratifiche avrà luogo a Londra il più presto possibile. Esso entrerà in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio delle ratifiche.

Il presente Accordo potrà essere denunciato da ognuna delle Parti Contraenti, in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi.

FATTO a Roma il 21 marzo 1940 in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

CIANO PERCY LORAINE

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia e la Francia per la reciproca proroga dei termini di prescrizione delle cedole dei valori mobiliari, effettuati a Roma il 25 febbraio e il 28 giugno 1949 » (2264) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia e la Francia per la reciproca proroga dei termini di prescrizione delle cedole dei valori mobiliari, effettuati a Roma il 26 febbraio e il 28 giugno 1949 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

La proroga dei termini di prescrizione del diritto alla riscossione delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi, comprese le cedole dei titoli del Debito pubblico italiano, è regolata in conformità delle Note scambiate in data 25 febbraio 1949 e 28 giugno 1949, fra il Governo italiano ed il Governo francese ed allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per i titoli di Debito pubblico italiano resta altresì ferma, qualora risulti più favorevole per i portatori francesi, l'applicazione della sospensione della prescrizione prevista nell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 febbraio 1945, n. 19.

(*È approvato*).

SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PER IL RIPRISTINO DEL RECIPROCO INVIO DI VALORI MOBILIARI EFFETTUATO A ROMA IL 25 FEBBRAIO 1949

Roma, li 25 febbraio 1949

Sua Eccellenza
Signor JACQUES FOUQUES DUPARC
Ambasciatore di Francia — Roma

Signor Ambasciatore,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Me référant à l'annexe 16 du paragraphe *B* du Traité de Paix concernant les délais de prescription, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français a décidé de proroger jusqu'aux dates ci-après indiquées les délais pour la prescription des coupons de valeurs mobilières françaises appartenant à des Italiens, y compris les coupons des titres de la dette publique française.

Echéance des coupons	Date de prescription des coupons appartenant à des Italiens
Du 1er octobre 1936 au 5 septembre 1943.	Le 31 mars 1949, à 24 h.
Du 6 septembre 1943 au 5 juin 1944	Du 1er avril 1949 au 31 décembre 1949 chaque coupon se trouvant prescrit au bout de 5 ans, 6 mois et 25 jours.
Du 6 juin 1944 au 31 décembre 1944	Le 31 décembre 1949
A compter du 1er janvier 1945.	A compter du 1er janvier 1950, suivant les règles normales.

« Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que le Gouvernement italien est d'accord pour accorder des délais analogues pour l'encaissement des coupons de valeurs mobilières italiennes appartenant à des Français, y compris les coupons des titres de la dette publique italienne ».

Nel ringraziarLa per la cortese comunicazione, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo per concedere dei termini analoghi di proroga per l'incasso delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi, ivi comprese le cedole dei titoli del Debito pubblico italiano.

Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

SFORZA.

SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PER LA MODIFICA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CEDOLE DEI VALORI MOBILIARI FRANCESI IN POSSESSO DI CITTADINI ITALIANI EFFETTUATO A ROMA IL 28 GIUGNO 1949

Roma, li 28 giugno 1949

Sua Eccellenza
Signor JACQUES FOUQUES DUPARC
Ambasciatore di Francia — Roma.

Signor Ambasciatore,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Me référant à ma lettre n. 84 du 25 fèvrier dernier, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français est d'accord pour modifier comme suit les délais dont nous étions convenus pour la prescription des coupons de valeurs mobilières françaises appartenant à des Italiens, y compris les coupons des titres de la dette publique française.

Echéance des coupons	Date de prescription des coupons appartenant à des Italiens
du 25 septembre 1937 au 31 décembre 1944	Le 31 décembre 1949 à 24 h.
A compter du 1er janvier 1945	A compter du 1er janvier 1950, suivant les règles normales.

« Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que le Gouvernement italien est d'accord pour accorder des délais analogues pour l'encaissement des coupons de valeurs mobilières italiennes appartenant à des Français, y compris les coupons des titres de la dette publique italienne ».

Nel ringraziarLa per la cortese comunicazione, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo per concedere dei termini analoghi di proroga per l'incasso delle cedole dei valori immobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi ivi comprese le cedole dei titoli del Debito pubblico italiano.

Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

SFORZA.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Bruxelles del 16 dicembre 1949 che modifica la Convenzione firmata a Bruxelles il 5 luglio 1890 concernente la creazione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali » (2265) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Bruxelles del 16 dicembre 1949 che modifica la Convenzione firmata a Bruxelles il 5 luglio 1890 concernente la creazione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato il Protocollo di Bruxelles del 16 dicembre 1949 che modifica la Convenzione firmata a Bruxelles il 5 luglio 1890, concernente la creazione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 3.750.000 derivante dalla esecuzione del Protocollo suddetto, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1950-51, per lire 1.550.000, con parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero e per lire 2.200.000, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per il cennato esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION SIGNEE A BRUXELLES, LE 5 JUILLET 1890, CONCERNANT LA CREATION D'UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS, ET LE REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS, AINSI QUE LE PROCES-VERBAL DE SIGNATURE, SIGNE A BRUXELLES LE 16 DECEMBRE 1949

Les Représentants des gouvernements signataires,

Convaincus de la grane utilité des travaux du Bureau International pour la publication des tarifs douaniers institué par la Convention du 5 juillet 1890,

Considerant que les ressources prévues par ladite Convention sont insuffisantes pour permettre à ce Bureau de remplir d'une façon adéquate la tâche qui lui a été confiée,

Dûment autorisés à cet effet, sont convenus d'apporter à la Convention du 5 juillet 1890, concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers, au règlement d'exécution de la Convention instituant un Bureau international pour la publications des tarifs douaniers, ainsi qu'au procès-verbal de signature, les modifications suivantes:

CONVENTION DU 5 JUILLET 1890
CONCERNANT LA CREATION D'UNE UNION INTERNATIONALE
POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS

Les articles 8 à 10 sont remplacés par les articles suivants:

Article 8.

Le budget annuel des dépenses du Bureau international est fixé au chiffre maximum de 500.000 frs. - francs-or.

Article 9.

En vue de déterminer équitablement la part contributive des Etats contractants, ceux-ci sont répartis, à raison de l'importance de leur commerce respectif, en sept classes intervenant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, à savoir:

1ère classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 5 milliards de francs-or: 53 unités.

2e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 3 à 5 milliards de francs-or: 36,5 unités.

3e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 1,5 à 3 milliards de francs-or: 25 unités.

4e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500, millions à 1,5 milliard de francs-or: 20 unités.

5e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 300 à 500 millions de francs-or: 13 unités.

6e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 300 à 500 millions de francs-or: 8 unités.

7e classe. — Pays dont le commerce est régulièrement inférieur à 100 millions de francs-or: 3 unités.

Article 10.

Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau international, les chiffres ci-dessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits:

Pour la 1ère classe	. . . . . à 31,8	unités
» » 2e »	. . . . . à 21,9	»
» » 3e »	. . . . . à 15	»
» » 4e »	. . . . . à 12	»
» » 5e »	. . . . . à 8	»
» » 6e »	. . . . . à 5	»
» » 7e »	. . . . . à 1	»

REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS

Les articles 7, 8 et 10 sont remplacés par les articles suivants:

Article 7.

Le montant de la contribution proportionnelle de chaque Etat lui est rendu en abonnements au Bulletin de l'Union calculés au prix de 100 francs-or chacun.

Article 8.

Les dépenses sont calculées approximativement comme suit:

A) Traitements des fonctionnaires et employées du Bureau international, y compris un supplément de traitement de 15 %	Frs.or	250.000
B) Frais d'impression et d'envoi du Bulletin de l'Union	»	180.000
C) Versement à la Caisse de Prévoyance au profit du personnel	»	25.000
D) Location et entretien du local affecté au Bureau international, chauffage, éclairage, fournitures, frais de bureau, etc.	»	30.000
E) Dépenses imprévues	»	15.000
Total . . .	Frs.or	500.000

Article 10.

Le Chef du Bureau international est autorisé, sous l'approbation du Ministre des affaires étrangéres de Belgique, à reporter sur l'exercice en cours les sommes non employées de l'exercice écoulé. Ces sommes serviront, le cas échéant, à constituer un fonds de réserve destiné à parer aux dépenses imprévues. La dite réserve ne pourra, en aucun cas, dépasser 100.000 frs.or. Le surplus permettra éventuellement d'abaisser le prix de l'abonnement au Bulletin, sans accroissement du nombre d'exemplaires garanti par les Etats contractants: cet excédent pourra servir aussi à couvrir les frais qu'occassionnerait l'adjonction d'une nouvelle langue de traduction à celles énumérées à l'article premier.

Cette dernière mesure ne pourra ne réaliser qu'avec l'assentiment unanime des Etats et colonies faisant partie de l'Union.

PROCÈS VERBAL DE SIGNATURE

Le Procès-verbal de signature annexé à la Convention du 5 juillet 1890 est remplacé par le texte suivant:

Les délégués soussignés, réunis ce jour à l'effet d'apporter les modifications nécessaires à la Convention et au Règlement concernant l'institution d'une Union internationale pour la Publication des Tarifs douaniers, ont échangé les déclarations suivantes:

1. En ce qui concerne la classification des pays de l'Union au point de vue de leur part contributive aux frais du Bureau international (articles 9, 10 et 11 de la Convention);

Les délégués déclarent que les pays adhérents sont rangés dans les classes suivantes et auront à intervenir respectivement dans la proportion du nombre d'unités indiqué ci-après.

PREMIÈRE CLASSE

Allemagne	53	unités
Etats-Unis d'Amérique	53	»
France	53	»
Grande-Bretagne	53	»

DEUXIÈME CLASSE

Australie	36,5	unités
Belgique	36,5	»
Canada	36,5	
Chine	21,9	»
Italie	36,5	»
Japon	21,9	»
Pakistan	21,9	»
Pays-Bas	21,9	»
Suède	21,9	»
Union Indienne	36,5	»
U. R. S. S.	21,9	»

TROISIÈME CLASSE

Argentine	25	unités
Brésil	15	»
Danemark	15	»
Espagne	25	»
Suisse	25	»
Tchécoslovaquie	15	»
Union Sud-Africaine	25	»

QUATRIÈME CLASSE

Autriche	20	unités
Chili	20	»
Colombie	20	»
Cuba	20	»
Egypte	12	»
Finlande	12	»
Grèce	12	»
Iran	12	»
Mexique	20	»
Norvège	12	»
Philippines	20	»
Pologne	12	»
Portugal	12	»
Roumanie	12	»
Turquie	12	»
Venezuela	20	»
Yugoslavie	12	»

CINQUIÈME CLASSE

Bolivie	13 unités
Bulgarie	8 »
Hongrie	8 »
Pérou	13 »
Siam	8 »
Uruguay	13 »

SIXIÈME CLASSE

Congo Belge	5 unités
Irak	5 »

SEPTIÈME CLASSE

Albanie	1 unités
Costa-Rica	3 »
Dominicaine (République)	3 »
Equateur	3 »
Haïti	3 »
Honduras	3 »
Liban	1 »
Luxembourg	3 »
Panama	3 »
Paraguay	3 »
Syrie	1 »

Le chiffre des cotisations est établi provisoirement en conformité du tableau ci-après. Ces cotisations seront revisées lorsque les circonstances se seront sensiblement modifiées et en tous cas avant le 31 mars 1954.

PREMIÈRE CLASSE	Somme à payer francs-or	Nombre d'exemplaires du Bulletin auquel ont droit les pays adhérents
Allemagne	26.500	265
Etats-Unis d'Amérique	26.500	265
France	26.500	265
Grande-Bretagne	26.500	265
DEUXIÈME CLASSE		
Australie	18.250	182
Belgique	18.250	182
Canada	18.250	182
Chine	10.950	110
Italie	18.250	182

	Somme à payer francs-or	Nombre d'exemplaires du Bulletin auquel ont droit les pays adhérents
	—	—
Japon	10.950	110
Pakistan	10.950	110
Pays-Bas	10.950	110
Suède	10.950	110
Union indienne	18.250	182
U. R. S. S.	10.950	110
TROISIÈME CLASSE		
Argentine	12.500	125
Brésil	7.500	75
Danemark	7.500	75
Espagne	12.500	125
Suisse	12.500	125
Tchécoslovaquie	7.500	75
Union Sud-Africaine	12.500	125
QUATRIÈME CLASSE		
Autriche	10.000	100
Chili	10.000	100
Colombie	10.000	100
Cuba	10.000	100
Egypte	6.000	60
Finlande	6.000	60
Grèce	6.000	60
Iran	6.000	60
Mexique	10.000	100
Norvège	6.000	60
Philippines	10.000	100
Pologne	6.000	60
Portugal	6.000	60
Roumanie	6.000	60
Turquie	6.000	60
Venezuela	10.000	100
Yougoslavie	6.000	60
CINQUIÈME CLASSE		
Bolivie	6.500	65
Bulgarie	4.000	40
Hongrie	4.000	40
Pérou	6.500	65
Siam	4.000	40
Uruguay	6.500	65

	Somme à payer francs-or	Nombre d'exemplaires du Bulletin auquel ont droit les pays adhérents
	—	—
SIXIÈME CLASSE		
Congo Belge	2.500	25
Irak	2.500	25
SEPTIÈME CLASSE		
Albanie	500	5
Costa-Rica	1.500	15
Dominicaine (République)	1.500	15
Equateur	1.500	15
Haïti	1.500	15
Honduras	1.500	15
Liban	500	5
Luxembourg	1.500	15
Panama	1.500	15
Paraguay	1.500	15
Syrie	500	5

2. En ce qui concerne le paiement des cotisations échéant aux Parties contractantes.

Les délégués déclarent qu'il s'effectuera à Bruxelles *dans le courant du premier trimestre de chaque esercice et en monnaies ayan cours légal en Belgique.*

Si, malgré des rappels à elle adressés par le Gouvernement belge, une de Parties Contractantes se trouve en retard de paiement de plus de deux cotisations, le Bureau international des tarifs douaniers sera en droit de suspendre temporairement l'envoi de ses publications à ladite Partie contractante.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature au Ministere de affaires étrangères de Belgique jusqu'au 31 mars 1950 inclus.

A partir de cette date, le présent Protocole sera déposé dans les archives du Gouvernement Belge.

Le présent Protocole entrera en vigueur entre les Etats ayant signé, notifié leur adhésion ou envoyé leurs ratifications au moment où le total des cotisations annuels à verser par ces Gouvernements au Bureau International des Tarifs Douaniers dépassera la moitié des dépenses autorisées du Bureau telles qu'elles sont établies par le présent Protocole.

Ultérieurement à la mise en vigueur du présent Protocole, les Etats qui n'ont pas signé le présent Protocole ou qui l'auront signé sous réserve sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifié e par la voie

diplomatique au Gouvernement Belge et, par celui-ci, a chacun des Gouvernements des autres Etats contractants, elle sortira ses effets trente jours après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement Belge.

FAIT à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 16 décembre 1949.

Pour l'Allemagne:

République fédérale de l'Allemagne parafé sous réserve d'approbation par la Haut Commission Alliée pour l'Allemagne

Dr. LUDWIG IMHOFF

Pour l'Argentine:

Ad referendum

E. MOSS

Pour l'Australie:

J. P. QUINN

Pour l'Autriche:

K. FARBOWSKY

Sous réserve du consentement définitif du Gouvernement autrichien

Pour la Belgique

M. SUETENS

Pour la Bolivie:

Pour le Brésil:

Ad referendum du Parlement Brésilien

R. DE LACERDA LAGO

Pour le Canada:

BRUCE MACDONALD

Pour le Chili:

Pour la Chine:

Pour la Colombie:

A. GOMEZ JARAMILLO

Pour le Danemark:

B. F. FALKENSTJERNE

Pour Dominicaine (République);

Dr. T. FRANCO FRANCO

Ad referendum

Pour l'Egypte:

A. RACHID

Pour l'Espagne:

MERRY DEL VAL

DE MORALES

Pour les Etats-Unis d'Amerique:

Pour la Finlande:

R. J. NUMELIN

Pour la France:

Ad referendum

LECUYER

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

C. COCKERHAM

Pour la Grèce:

T. N. TRIANTAFYLLAKOS

Sous réserve de ratification

Pour Haiti:

E. SILVAIN

Pour l'Irak:

T. AL-PACHACHI

Pour l'Iran:

Pour l'Italie:

E. CACCIALUPI

Pour le Japon:

E. ISHIDA

Pour le Liban:

J. HARFOUCHE

Pour le Luxembourg:

J. P. KREMER

Pour le Mexique:

Ad referendum

F. A. DE ICAZA

Pour la Norvège:

Sous réserve de ratification

J. RAEDER

Pour le Pakistan:

H. ALI

Pour les Pays-Bas:

B. PH. VAN HARINXMA THOE SLOOTEN

Pour la Suède:

Sous réserve de l'approbation du Parlement

G. VON OTTER

Pour la Suisse:

A. MARCIONELLI

Pour la Syrie:

Pour la Tchécoslovaquie:

Pour la Turquie:

Pour l'Union de l'Afrique du Sud:

PH. R. BOTHA

Pour l'Union Indienne:

B. F. H. B. TYABJI

Pour le Venezuela:

Pour la Yougoslavie:

Sous réserve d'approbation ultérieure

M. RISTIC

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION SIGNEE A BRUXELLES, LE 5 JULLET 1890, CONCERNANT LA CREATION D'UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS, ET LE REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS, AINSI QUE LE PROCES-VERBAL DE SIGNATURE, SIGNE A BRUXELLES LE 16 DECEMBRE 1949

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE

Le 16 decembre 1949, à 23h.45', il a été procédé à l'ouverture de ce Protocole, lequel a été successivement revêtu de la signature des Plénipotentiaires pour les pays suivants:

pour la *Republique Fédérale de l'Allemagne*, parafé sous réserve d'approbation par la Haute Commission Alliée pour l'Allemagne, par le Dr. LUDWIG IMHOFF;

pour l'*Argentine*, ad referendum, par M. ENRIQUE MOSS, Chargé d'Affaires a. i. d'Argentine à Bruxelles;

pour la *Belgique*, sous réserve de ratification, par M. MAX SUETENS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

pour le *Danemark*, par S. E. M. BENT FRITZ FALKENSTJERNE, Envoyé extra ordinaire et Ministre plénipotentiaire du Danemark à Bruxelles;

pour la *République Dominicaine*, ad referendum, par le Dr. TULIO FRANCO FRANCO Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Dominicaine à Berne;

pour l'*Espagne*, par le MARQUIS DE MERRY DEL VAL, Chargé d'Affaires a. i. d'Espagne à Bruxelles;

pour la *France*, ad referendum, par M. LECUYER, Conseiller Technique au Ministère des Affaires Etrangères;

pour la *Grande-Bretagne* et *l'Irlande du Nord*, par M. G. COCKERHAM;

pour l'*Irak*, par M. TAHER AL-PACHACHI, Chargé d'Affaires d'Irak à Bruxelles;

pour l'*Italie* par M. EMILIO CACCIALUPI, Conseiller Commercial à l'Ambassade d'Italie à Bruxelles;

pour le *Japon*, par M. TADASHI ISHIDA, Chef de la Section des Douanes au Ministère des Finances;

pour le *Liban*, par M. JOSEPH HARFOUCHE, Chargé d'Affaires du Liban à Bruxelles;

pour le *Luxembourg*, sous réserve de ratification, par M. JEAN-PIERRE KREMER, Conseiller à la Légation du Luxembourg à Bruxelles;

pour le *Mexique*, ad referendum, par S. E. M. FRANCISCO A. DE ICAZA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Mexique à Bruxelles

pour la *Suisse*, par M. A. MARCIONELLI, Conseiller à la Légation de Suisse à Bruxelles;

pour la *Yougoslavie*, sous réserve d'approbation ultérieure par M. MIHAJLO RISTIC, Attaché Commercial-adjoint à la Lègation de Yougoslavie à Bruxelles;

le 12 janvier 1950, sous réserve de ratification, par S. E. M. TRYPHON TRIANTAPHYLLAKOS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de *Grèce* à Bruxelles;

le 25 janvier 1950, par M. EDMOND SYLVAIN, Chargé d'Affaires a. i. de la République d'*Haiti* à Bruxelles;

le 2 février 1950 par S. E. M. RAGNAR NUMELIN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de *Finlande* à Bruxelles;

le 7 février 1950, par S. E. M. AHMED BEY RACHID, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'*Egypte* à Bruxelles;

le 9 février 1950, par M. B. F., H. B. TYABJI, Chargé d'Affaires a.i. de l'*Union Indienne* à Bruxelles;

le 15 février 1950, sous réserve de l'approbation du Parlement, par le Baron GORAN VON OTTER, Premier Secrétaire à la Légation de *Suède* à Bruxelles;

le 27 février 1950, par M. JOHN PAUL QUINN, Chargé d'Affaires a. i. d'*Australie* à La Haye;

le 7 mars 1950, sous réserve de ratification, par S. E. M. JOHAN RAEDER, Ministre de *Norvège* à Bruxelles;

le 8 mars 1950, par M. MIGUEL ESPELUIS Y PEDROSO, Comte de MORALES, Chargé d'Affaires a. i. d'*Espagne* à Bruxelles;

le 17 mars 1950, ad referendum du Parlement Brésilien, par S. E. M. RENATO DE LACERDA LAGO, Ambassadeur des Etats-Unis du *Brésil* à Bruxelles;

le 20 mars 1950, par M. HAMID ALI, Attaché Commercial du *Pakistan* à Londres;

le 27 mars 1950, par M. ARTURO GOMEZ JARAMILLO, Attaché Commercial à la Légation de *Colombie* à Bruxelles;

le 28 mars 1950, par S. E. B. PH. BARON VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, Ambassadeur des *Pays-Bas* à Bruxelles;

le 31 mars 1950, sous réserve du consentement définitif du Gouvernement Autrichien, par M. KURT FARBOWSKY, Chargé d'Affaires a. i. d'*Autriche* à Bruxelles;

par M. BRUCE MACDONALD, Conseiller Commercial près l'Ambassade du *Canada* a Bruxelles;

par S. E. M. PHILIP RUDOLPH BOTHA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'*Union de l'Afrique du Sud* à Bruxelles.

Le présent Procés-Verbal, clôturé à Bruxelles, le 31 mars 1950 à 18h. rester annexé à l'original du Protocole.

Le Directeur Chef de la Section des Traités
au Ministère des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur

JUL. A. DENOEL.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950 » (2266) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.), concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Carboni. Ne ha facoltà.

CARBONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione sottoposta al nostro esame all'articolo 1 dice che i profughi che fanno oggetto della presente Convenzione debbono rientrare nel mandato conferito all'I.R.O.

Credo sia opportuno anche brevemente ricordare quali problemi internazionali e italiani sono legati a questa Organizzazione. Come è noto essa ha cominciato la sua attività il 1° luglio 1947 e l'ha cessata il 1° aprile 1951. Secondo la sua costituzione, che è del 15 dicembre 1946, sono considerati profughi solo le persone che hanno abbandonato il loro Paese per evitare persecuzioni, condanne o invasioni, oppure sono state deportate fuori dal loro Paese come prigionieri politici o razziali e non godono nel Paese che hanno raggiunto, di una efficace protezione giuridica; cosicchè sono stati esclusi da questa Opera tutti coloro che, pur avendo dovuto abbandonare il Paese dove avevano il loro domicilio, in seguito ad eventi verificatisi dopo il 1939 a causa della loro razza, religione, nazionalità, si trovano in uno Stato che riconosce o accorda ad essi la propria nazionalità, sia perchè non era stata mai perduta, sia perchè appartengono a popolazioni di origine nazionale, anche se da lungo tempo lontane della patria. Cosicchè dall'opera dell'I.R.O. sono stati esclusi tutti coloro i quali sono rientrati in Germania, in Austria, in Italia o in Turchia e che per la loro origine hanno trovato in questi Paesi una protezione giuridica. È evidente che queste popolazioni hanno posto ai propri Governi problemi identici a quelli che hanno posti i rifugiati veri e propri, giacchè è facile dire che siccome hanno la nazionalità dello Stato dove vengono a trasferirsi, perchè rientrano nella loro patria di origine, non possono considerarsi rifugiati, ma la verità è che queste popolazioni avevano tagliato ogni rapporto con i loro Paesi di origine, mancavano da decenni, e i loro bisogni, le loro necessità erano eguali e forse, in alcuni casi, più gravi di quanto non fossero quelle dei rifugiati.

Ora, l'Italia si è trovata ad avere 500 mila profughi provenienti dalle isole dell'Egeo, dalla Libia e dalle terre giuliane. L'Italia non ha mancato di fare presente questa situazione; infatti, rispondendo ad un questionario che il Consiglio d'Europa aveva indirizzato sull'argomento a tutti i Governi degli Stati membri, l'Italia faceva notare che due erano le categorie delle popolazioni che venivano a trovarsi nel suo territorio, che a suo avviso avevano diritto allo stesso trattamento: i primi, profughi, e tali erano quelli che secondo il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e successivamente per il decreto presidenziale del 1° giugno 1948, erano considerati profughi in quanto cittadini di origine italiana, che avevano dovuto abbandonare i territori che una volta facevano parte dell'Italia in seguito agli avvenimenti della guerra; la seconda categoria era formata da quei rifugiati che tali erano considerati dall'I.R.O. A questo proposito faceva presente che essa aveva già un carico notevole di disoccupati, e che quindi le era molto difficile poter provvedere e ai profughi e ai rifugiati. Con tutto ciò, l'Italia per i rifugiati I.R.O. ha speso nel 1950 una somma come 800 milioni, nel 1951 un miliardo e pensiamo che questa sia la cifra di cui il nostro bilancio debba farsi carico per l'assistenza ai rifugiati stranieri per i quali l'I.R.O. ha speso somme assai cospicue. I nostri profughi sono stati interamente a nostro carico perchè — co-

me abbiamo visto — nel campo internazionale non vi è per essi alcuna considerazione e l'I.R.O. li ha esclusi da ogni aiuto.

Ora la questione del loro riconoscimento ritorna in discussione perchè, scaduto il mandato dell'I.R.O. e subentrato, per decisione presa dal Consiglio d'Europa, l'Alto Commissariato profughi, noi abbiamo fatto presente che bisognava pensare anche a questi, perchè non era giusto che ad essi fosse negata quella protezione internazionale di cui altri godevano. Noi abbiamo ottenuto che a 180 mila nostri profughi giuliani l'America desse asilo nel suo territorio. Però il problema resta e dirò che è oggi il problema più grave perchè al 1° aprile 1951 erano assistite dall'I.R.O. in tutto il mondo 224 mila persone. La cifra è modesta nei confronti della popolazione mondiale, ma è da tener presente che di costoro fanno parte persone che per il loro stato di salute non possono trarre dal lavoro le possibilità di esistenza ed è giusto che a questi si pensi. Però faccio presente al Senato che vi sono nel mondo da sedici a diciassette milioni di profughi, persone che hanno dovuto lasciare il loro domicilio e che sono rientrate nelle terre di origine e vi si trovano in condizioni di disagio senza alcun aiuto internazionale, a carico interamente degli Stati che li hanno accolti; ed è questa la questione più grave che si pone. Tale questione fu segnalata dai nostri delegati alla Conferenza interparlamentare di Istanbul e, nonostante il diverso parere che in un primo tempo aveva espresso il relatore, la delegazione italiana riuscì a far prevalere il suo punto di vista e a far considerare rifugiati nel senso internazionale, anche i nostri profughi. Ora è necessario, ed è per questo che ho preso la parola, che si stia molto attenti in questo campo, perchè un progetto di convenzione preparato da un comitato speciale nominato dall'O.N.U. nell'agosto 1950, all'articolo 1 riprende la vecchia definizione dell'I.R.O. e considera rifugiati solo quelli che si trovano in un Paese che non riconosce ad essi la propria nazionalità. Quindi se questo progetto fosse approvato, molti milioni di tedeschi, di italiani, di austriaci ecc. verrebbero a trovarsi in condizioni di disagio. Noi discutiamo di una convenzione la quale all'articolo 5 dice che il Governo italiano si riserva il diritto di negoziare col costituendo Alto Commissariato profughi ogni forma di cooperazione capace di alleggerire l'onere derivante dal presente accordo. L'Alto Commissariato, istituito sin dal 1949, è ormai in funzione ed io mi permetto di rivolgere al rappresentante del Governo un invito: che nel discutere con l'Alto Commissariato profughi, non solo si pensi al problema di cui alla presente Convenzione, ma, per l'interesse che ha l'Italia e per l'interesse più vasto di una giustizia internazionale, si tenga presente il gran numero di profughi che si trovano in Italia e nelle altre Nazioni, perchè a tutti sia concessa quella protezione economica e finanziaria alla quale essi hanno diritto da parte di tutte le Nazioni, perchè questo è un problema internazionale che solo in campo internazionale può essere risolto.

Vorrei su questo punto ottenere dal Governo una parola che ci dica qual'è la sua linea politica; se esso intende di sollevare questo problema non appena ne avrà la possibilità, o se intende, invece, di lasciarlo dormire, perchè sollevandolo penso si farà non soltanto l'interesse vivo, direi, pressante dell'Italia, ma, a mio modesto avviso, si realizzerà nel campo internazionale un alto ideale, qual è quello della giustizia sociale e dell'aiuto fra i diversi popoli; e l'Italia può e deve portare a tale opera la sua collaborazione, che credo sia rispondente alle sue migliori tradizioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CINGOLANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Il Governo terrà in considerazione le proposte fatte dal senatore Carboni; per il resto si rimette alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I. R. O.) concernente le ope-

razioni I. R. O. in Italia nel periodo supplementare 1950–51, concluso a Roma il 14 novembre 1950.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dal 1° dicembre 1950.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo è affidata all'Amministrazione aiuti internazionali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006

(*È approvato*).

Art. 4.

Il contributo del Governo italiano alla Organizzazione internazionale dei profughi (I. R. O.) per l'esercizio finanziario 1950–51 è devoluto all'Amministrazione aiuti internazionali per provvedere, per l'esercizio medesimo, alle spese che essa dovrà sostenere per l'attuazione del presente Accordo.

Alla spesa di lire 950.000.000 relativa allo esercizio 1951–52 si farà fronte con la riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ACCORDO SUPPLEMENTARE TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROFUGHI (I. R. O.) CONCERNENTE LE OPERAZIONI I. R. O. IN ITALIA NEL PERIODO SUPPLEMENTARE 1950-1951

Il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (nel testo denominata I. R. O.);

Vista la raccomandazione in data 10 novembre 1950 del Comitato Misto del Governo italiano e dell' I. R. O., istituito dall'articolo VII dell'Accordo tra il Governo italiano e l' I. R. O. del 24 ottobre 1947;

Considerato l'approssimarsi della data di conclusione delle operazioni I. R. O. e l'opportunità che ne deriva di concentrare nel periodo residuo ogni sforzo ed ogni risorsa dell' I. R. O. per la risistemazione dei profughi all'estero;

Considerata l'opportunità che a tal fine il Governo italiano contribuisca a sollevare l' I. R. O. dal carico dell'assistenza materiale dei profughi, in tal modo aderendo alle richieste fatte dall'Organizzazione predetta;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

L' I. R. O. si impegna ad intensificare al massimo grado possibile l'attività di risistemazione all'estero dei profughi che rientrino nel mandato della Missione I. R. O. in Italia alla data del 30 settembre 1950, in modo che tutti i profughi risistemabili siano effettivamente trasferiti all'estero prima della fine delle operazioni.

Il numero dei profughi risistemati durante il Periodo Supplementare non sarà inferiore alle 20.000 unità, sempre che il Governo italiano, da parte sua, si adoperi nel modo più opportuno ed efficace, cooperando con la Missione I. R. O. in Italia per individuare il numero dei rifugiati necessario al completamento della precitata cifra di 20.000 unità.

Detti profughi dovranno rientrare nel mandato dell' I. R. O. e ad essi dovranno essere offerte adeguate possibilità di risistemazione da parte delle Missioni di reclutamento.

Resta altresì stabilito che i profughi, l'onere della cui assistenza materiale sarà trasferito dall' I. R. O. al Governo italiano, in base al presente Accordo, non potranno eccedere il numero di 9.500 circa, inclusi in tale cifra

a) 3.600 rifugiati che ricevono una qualsiasi forma di assistenza fuori campo e 4.200 assistiti nei campi di Aversa, Capua, Salerno e S. Antonio a Pontecagnano;

b) i « casi difficili » ospedalizzati in numero massimo di 1.000 (compresi i famigliari) che – ai fini del contributo finanziario – il Governo italiano considererà come assistiti in campo.

Nel predisporre i propri piani di risistemazione e d'imbarco, le Autorità dell' I. R. O. si varranno della collaborazione delle Autorità italiane e le terranno tempestivamente informate al riguardo, onde permetter loro di seguire il movimento generale dei profughi e di presentare eventuali suggerimenti in merito.

Art. II.

Alla data del 1° febbraio 1951, l' I. R. O. trasferirà al Governo italiano la responsabilità dell'assistenza in denaro ai profughi che a quella data ricevono tale assistenza dall' I. R. O., e cioè non più di 3.600 profughi che attualmente si trovano fuori campo.

Tale assistenza sarà corrisposta alle stesse condizioni e nelle stesse misure previste per i profughi italiani.

Dalla data della firma del presente Accordo Supplementare fino al 1° febbraio 1951, l' I. R. O. si adopererà perchè il suddetto numero di profughi assistiti fuori campo venga ridotto il più possibile.

Art. III.

Alla data del 1° febbraio 1951, l' I. R. O. concentrerà a Bagnoli i profughi in via di risistemazione all'estero che si trovano attualmente negli altri campi I. R. O., adoperandosi affinchè il numero di questi sia il più elevato possibile.

Alla stessa data l' I. R. O. trasferirà al Governo italiano l'amministrazione dei quattro campi rimanenti, cioè Aversa, Capua, Salerno e S. Antonio a Pontecagnano, per un massimo, di 4.200 unità complessive.

Il costo del mantenimento dei profughi in tali campi continuerà, fino al 31 marzo 1951, ad essere a carico dell' I. R. O., sulla base di una quota giornaliera *pro capite* di lire 350.

I campi predetti passeranno al Governo italiano con la relativa attrezzatura al completo inclusa quella ospedaliera, atta ad assicurare il pieno funzionamento dei campi stessi.

L' I. R. O. provvederà, inoltre, prima del passaggio di gestione, a far cessare i rapporti d'impiego e di lavoro ed a liquidare i diritti relativi al personale dipendente.

Art. IV.

Entro il 15 gennaio 1951, l' I. R. O. farà pervenire al Governo italiano due distinti elenchi nominativi dei profughi la cui assistenza verrà trasferita, sia in campo che fuori campo, al Governo italiano, in base agli articoli precedenti del presente Accordo.

Un elenco nominativo dei « casi difficili » da trasferirsi dall' I. R. O. sarà fornito dall'Organizzazione almeno 30 giorni prima della data in cui si effettuerà il suddetto trasferimento.

Art. V.

Il Governo italiano si riserva il diritto di negoziare con il costituendo Alto Commissariato Profughi dell' Organizzazione Nazioni Unite ogni forma di cooperazione capace di alleggerire l'onere derivante dal presente Accordo.

Art. VI.

Il Governo italiano si riserva di affidare, ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, l'amministrazione dei campi ad esso trasferiti ad una costituenda Sezione dell'Amministrazione Aiuti Internazionali, che prenderà il nome di Assistenza Profughi Stranieri (A. P. S.).

Il trattamento ed il regime disciplinare dei profughi ospitati nei campi gestiti dall' A. P. S. saranno in tutto identici a quelli attualmente vigenti per i profughi italiani.

Tutte le questioni che dovessero sorgere riguardo al regime disciplinare dei profughi ed al loro trattamento saranno sottoposte ad un Comitato interministeriale, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e costituito da rappresentanti delle Amministrazioni interessate, al quale potranno essere chiamati, con funzioni consultive, i rappresentanti dell' I. R.O.

Art. VII.

Fino al 30 settembre 1951 – data della cessazione delle sue attività – l' I. R. O. eserciterà a favore dei profughi, la cui assistenza, ai termini del presente Accordo, viene trasferita al Governo italiano e che saranno protetti dal Governo italiano, l'assistenza per il loro rimpatrio e risistemazione in Paesi di accoglimento.

È inteso che l' I. R. O. potrà continuare a fornire ai profughi quei servizi di documentazione, di certificazione e di assistenza legale che saranno necessari, senza che ciò comporti alcun onere per il Governo italiano.

Inoltre, l' I. R. O. potrà presentare al Governo italiano suggerimenti su ogni questione riguardante i legittimi interessi dei profughi.

Art. VIII.

Il Governo italiano gradirà ogni forma di assistenza che le Società volontarie di qualsiasi natura e confessione, debitamente riconosciute dal Governo italiano, siano in grado di dare ai profughi, senza che ciò influisca sulla misura e qualità dell'assistenza data dal Governo italiano e concederà, per giustificati motivi, ai loro rappresentanti l'accesso ai campi.

Art. IX.

A riconoscimento dell'onere cui si sottopone il Governo italiano, l' I. R. O. rinuncia al contributo dovutole dall'Italia per il periodo supplementare.

È comunque inteso che, nel provvedere all' I. R. O. i servizi e le facilitazioni di cui all'articolo III dell'Accordo del 24 ottobre 1947 ed alla lettera aggiuntiva di pari data, per il periodo 1° aprile–30 settembre 1951:

1° il Governo italiano provvederà alle spese per i trasporti ferroviari e stradali per un importo non eccedente la somma di lire 50.000.000;

2° le spese per gli affitti e le riparazioni delle proprietà occupate dall' I. R. O. durante detto periodo saranno oggetto di ulteriori discussioni fra l' I. R. O. ed il Governo italiano, rimanendo inteso che il Governo italiano non è impegnato a pagare in contati una somma superiore a lire 20.000.000.

Art. X.

Per le spese inerenti all'esecuzione del programma delle operazioni in Italia per il periodo supplementare, il Governo italiano accetterà in cessione da parte dell' I. R. O. la somma di 1.100.000 dollari canadesi e quella di 1.070.428 lire sterline inglesi, entrambe al cambio in lire italiane del giorno in cui la cessione stessa verrà effettuata.

Art. XI.

La soluzione del problema riguardante i « casi difficili » ospedalizzati che rimarranno in Italia farà oggetto di speciale Accordo fra le Parti interessate.

L' I. R. O. dal canto suo si adopererà nel più efficace dei modi perchè alla fine delle sue attività in Italia il numero di detti casi sia ridotto al minimo.

Art. XII.

Il presente Accordo, che avrà effetto dal 1° dicembre 1950, entrerà definitivamente in vigore appena sia stato approvato da parte dei competenti Organi costituzionali della Repubblica italiana.

Immediata notifica di tale adempimento sarà data dal Governo italiano all' I. R. O.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Roma il 14 novembre 1950, in doppio originale, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

DOMINEDÒ. ARTHUR N. RUCKEZ.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 » (2270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, il senatore Galletto.

GALLETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei mettere in evidenza questa accurata relazione fatta dal senatore Parri, che trovasi oggi a Strasburgo e che avrebbe certamente illustrato la sua relazione, discussa a lungo davanti alla Commissione. Relazione ed argomento che hanno indubbiamente una notevolissima importanza: è la quinta Convenzione internazionale che stipuliamo in questa materia culturale, prima con la Francia, poi col Belgio, l'Olanda, la Turchia, ed attualmente con la Gran Bretagna; seguirà poi, oggi stesso — ne discuteremo più avanti — un'altra relazione del senatore Parri su un accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi.

Parlare dell'importanza di questa Convenzione di carattere internazionale, in modo particolare di questa che è oggetto dell'attuale disegno di legge, mi sembra inutile avanti ad una Assemblea qualificata come è il Senato. E mi

sembra inutile ricordare l'importanza che hanno avuto alcuni centri culturali italiani nelle migliori università inglesi, a Oxford e a Cambridge, ed inutile ricordare che altri Stati, la stessa Inghilterra, spendono notevoli somme; in modo particolare la Francia, la quale ha un regolare liceo classico a Londra ed una *Maison française* che cura questi rapporti di carattere culturale.

Io, prendendo la parola, vorrei domandare al Governo che venissero devoluti per questo scopo fondi di maggiore entità; non dico che occorrano delle somme eccessivamente grandi, ma insomma curare questa espansione di carattere culturale fra l'Italia e i Paesi più civili, mi pare una cosa non solo encomiabile ma desiderabile. Appoggiare questi enti culturali, dove non abbiamo la possibilità di enti autonomi, alle nostre Ambasciate e Legazioni, renderebbe più facile questo compito. Ho preso la parola per mettere in evidenza l'importanza del disegno di legge che stiamo discutendo e l'accuratezza con cui il senatore Parri ha fatto questa relazione e per raccomandare al Governo di tener presenti questi problemi di carattere culturale che hanno avuto nel passato e che avranno ancor più per l'avvenire una importanza decisiva nei rapporti internazionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione culturale tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORDO CULTURALE

FRA L'ITALIA E IL REGNO UNITO

IL GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA e dell'IRLANDA DEL NORD,

Desiderando concludere un Accordo allo scopo di favorire nei loro rispettivi Paesi, attraverso amichevoli scambi e cooperazione, la conoscenza e la comprensione più complete che sia possibile delle attività intellettuali, artistiche e scientifiche, nonchè della vita dell'altro Paese,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorirà presso le Università ed altri Istituti d'istruzione posti nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura e storia dell'altro Paese, nonchè di altre materie relative allo stesso Paese.

Art. II

Subordinatamente a quanto previsto nei seguenti paragrafi 2) e 3), ciascuna delle Alte Parti Contraenti permetterà la creazione e favorirà lo sviluppo nel proprio territorio di Istituti Culturali dell'altra Parte, sempre che detti Istituti si conformino alle disposizioni delle leggi localmente vigenti.

2) Il Governo Italiano riconosce al Governo Britannico il diritto di mantenere, sviluppare o assistere gli Istituti Britannici e i Centri del British Council esistenti in Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Il Governo del Regno Unito riconosce al Governo Italiano il diritto di stabilire e sviluppare propri Istituti in città del Regno Unito nello stesso numero.

3) Le Parti Contraenti potranno, di tempo in tempo, accordarsi allo scopo di aprire altri Istituti di Cultura su basi di parità, ovvero di trasferire un Istituto da una delle città menzionate nel paragrafo 2) ad un'altra città.

4) Ai fini del presente Accordo, con l'espressione « Istituti » si intendono compresi scuole, biblioteche, filmoteche ed in genere centri culturali destinati ad attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo.

5) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorderà all'altra tutto il possibile appoggio per procurare locali adatti agli Istituti.

6) Oltre agli Istituti, ciascuna delle Parti Contraenti permetterà la creazione e favorirà lo sviluppo in tutte le parti del suo territorio di associazioni Italo-Britanniche destinate ad attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo.

Art. III

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno lo scambio fra i loro rispettivi territori di personale accademico, insegnanti, studiosi, studenti, ricercatori e rappresentanti di altre professioni ed occupazioni.

Art. IV

Le Alte Parti Contraenti istituiranno reciprocamente borse di studio e sovvenzioni per studenti allo scopo di consentire ai cittadini di ciascuna parte di intraprendere o continuare studi, tirocini tecnici o ricerche nel territorio dell'altra.

Art. V

Le Alte Parti Contraenti favoriranno la più stretta collaborazione tra le Società scientifiche e le organizzazioni educative e professionali dei rispettivi Paesi al fine di assicurare una reciproca assistenza nel campo delle attività intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.

2) Ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare agli studiosi e studenti dell'altra l'accesso ai monumenti, collezioni, archivi, biblioteche, ed altre Istituzioni scientifiche sottoposte al controllo dello Stato, alle medesime condizioni che ai propri studiosi e studenti. Ciascuna delle Parti si impegna altresì – entro i limiti che potranno essere riconosciuti opportuni fra le parti interessate e senza pregiudizio delle leggi e dei regolamenti in vigore – a consentire ai predetti studiosi e studenti di condurre scavi archeologici.

Art. VI

Le Alte Parti Contraenti stabiliranno i limiti e le condizioni in cui i titoli di studio intermedi e finali di uno dei due Paesi potranno essere riconosciuti come equivalenti ai corrispondenti titoli di studio intermedi e finali dell'altro, sia ai fini accademici, sia, in determinati casi, per l'esercizio professionale.

Le Parti Contraenti stabiliranno quali accordi potranno essere presi per il riesame delle disposizioni che regolano esercizio della professione medica nei rispettivi Paesi.

Art. VII

Ciascuna Parte Contraente favorirà l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze destinati al personale accademico, agli insegnanti, studiosi e studenti appartenenti all'altro Paese.

Art. VIII

Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le reciproche visite di gruppi scelti, ai fini dello sviluppo della collaborazione culturale, tecnica e professionale fra i due Paesi.

Art. IX

Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese la migliore conoscenza della cultura dell'altro, mediante:

a) libri, periodici ed altre pubblicazioni;

b) conferenze e concerti;

c) mostre d'arte e altre esposizioni;

d) rappresentazioni teatrali;

e) radiodiffusioni, pellicole cinematografiche, dischi ed altri mezzi tecnici.

Art. X

Ciascuna Parte Contraente accorderà ogni facilitazione per l'importazione dell'attrezzatura necessaria ai fini dell'Accordo, come libri, pellicole, dischi grammofonici, quadri ed altro materiale per esposizioni. Accorderanno anche ogni facilitazione per l'importazione delle attrezzature per biblioteche, grammofoni, apparecchi radiofonici, apparecchi di proiezione, furgoni ed altri mezzi di trasporto necessari per il funzionamento degli Istituti di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

Art. XI

Subordinatamente a quanto previsto nell'articolo 19, ciascuna Parte Contraente agevolerà la concessione alle persone appresso specificate, del permesso di trattenersi sul proprio territorio per l'attuazione degli scopi del presente accordo:

1° funzionari del Governo dell'altra Parte Contraente, o delle organizzazioni designate secondo le disposizioni di cui all'articolo 17;

2° insegnanti addetti agli Istituti Britannici in Italia e agli Istituti Italiani nel Regno Unito;

3° studenti e studiosi che non aspirino ad una occupazione stabile in Italia o nel Regno Unito, a seconda i casi.

Art. XII

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista permanente di dieci membri. La Commissione sarà divisa in due sezioni, una composta di membri italiani e con sede in Roma, l'altra di membri britannici e con sede in Londra. Ogni sezione comprenderà cinque membri. Il Foreign Office, d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nominerà i membri della Sezione Britannica e il Ministero degli Affari Esteri italiano d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo della Repubblica Italiana nominerà i membri della Sezione Italiana. Ciascuna Parte Contraente determinerà le condizioni di nomina dei membri della propria Sezione e avrà la facoltà di nominare membri supplenti.

Art. XIII

L'intera Commissione Mista si riunirà ogni volta che sia necessario ed almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nel Regno Unito. Ai fini di tali riunioni plenarie la Commissione sarà presieduta da un undicesimo membro che sarà nominato dal Governo del Paese nel quale si tiene la riunione.

Art. XIV

La Commissione Mista e le sue Sezioni avranno la facoltà di aggregarsi dei membri aggiunti, senza potere deliberante, a titolo di consulenti tecnici.

Art. XV

La Commissione Mista e ciascuna Sezione determineranno le proprie regole di procedura.

Art. XVI

Uno dei primi compiti della Commissione Mista sarà quello di formulare in seduta plenaria proposte dettagliate per l'applicazione del presente accordo, le quali verranno successivamente sottoposte all'approvazione delle Parti Contraenti. Nelle successive sessioni la Commissione prenderà in esame la situazione e formulerà nuove proposte o suggerirà modificazioni alle sue precedenti raccomandazioni, da sottoporre all'esame dei Governi delle Parti Contraenti.

Art. XVII

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà designare di tempo in tempo organizzazioni destinate a mettere in atto le disposizioni sopra indicate od ogni altra misura relativa ai fini della presente Convenzione.

Art. XVIII

Nel presente Accordo le espressioni « territorio » e « Paese » significano, per quanto riguarda il Governo del Regno Unito, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e per quanto riguarda il Governo della Repubblica Italiana, il territorio Metropolitano della Repubblica.

Art. XIX

Nessuna delle clausole del presente Accordo dovrà intendersi come modifica all'obbligo di ogni persona di osservare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.

Art. XX

Il presente Accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Londra. L'accordo entrerà in vigore il 15° giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. XXI

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo minimo di cinque anni. Successivamente, se non sarà stato denunciato da una delle Alte Parti Contraenti non meno di sei mesi prima dello scadere del predetto termine, resterà in vigore per la durata di sei mesi a datare dal giorno in cui uno dei Governi Contraenti avrà notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

FATTO in duplice esemplare a Roma, il 28 novembre 1951 in lingua inglese ed italiana, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

DE GASPERI

Per il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord

ANTHONY EDEN

CULTURAL CONVENTION

BETWEEN THE UNITED KINGDOM AND ITALY

The GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND and the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY,

Desiring to conclude a Convention for the purpose of promoting by friendly interchange and co-operation the fullest possible knowledge and understanding in their respective countries of the intellectual, artistic and scientific activities as well as of the ways of life of the other country

Have agreed as follows:

Article I

Each Contracting Government shall encourage the creation at Universities and other educational institutions in its territory of Professorial Chairs, Readerships, Lectureships and courses in the language, literature and history of the other country and in other subjects concerning that country.

Article II

Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 below, each of the Contracting Governments shall permit the establishment and favour the development in its own territory of cultural institutes of the other Contracting Government, provided that such institutes comply with the requirements of the law in that territory.

2. The Italian Government recognise the right of the British Government to maintain and develop or support British Institutes and British Council Centres in Rome, Milan, Turin, Genoa, Venice, Bologna, Florence, Naples and Palermo. The Government of the United Kingdom recognise the right of the Italian Government to establish and develop its own Institutes in the same number of cities in the United Kingdom.

3. The Contracting Governments may, from time to time, agree to open other cultural institutes on a basis of parity, or to transfer and institute from one of the cities mentioned in paragraph 2 to another city.

4. For the purpose of the present Convention, the term « Institute » shall include schools, libraries, film libraries, and cultural centres devoted to putting into practice the general aims of the Convention.

5. Each Contracting Government shall give the other all possible assistance in securing suitable premises for institutes.

6. In addition to Institutes, each Contracting Government shall permit the establishment and favour the development in any part of its own territory of Italo-British Associations devoted to putting into practice the general aims of the Convention.

Article III

The Contracting Governments shall encourage the interchange between their respective territories of academic personnel, school-teachers, students, school-pupils, research workers and representatives of other professions and occupations.

Article IV

The Contracting Governments shall arrange for the provision of scholarships or bursaries in such manner as to enable nationals of each of them to pursue or undertake studies, technical training or research in the territory of the other.

Article V

The Contracting Governments shall encourage the closest co-operation between the learned societies and educational and professional organisations of their respective countries for the purpose of providing mutual aid in intellectual, artistic, scientific, technical, social and educational activities.

2. Each Contracting Government undertakes to ensure to scholars and students from the territory of the other Contracting Government access, on the same terms as to its own scholars and students, to the monuments, collections, archives, libraries and other learned institutions under State control. Each Government also undertakes, wthin any limitations which may be agreed upon as appropriate between the parties concerned, and without prejudice to existing laws and regulations, to enable such scholars and students to carry out archeological excavations.

Article VI

The Contracting Governments shall consider how far and under what conditions degrees, diplomas, certificates of one territory may be accepted as equivalent to corresponding degrees, diplomas and certificates of the other for academic purposes and, in appropriate cases, for professional purposes. The Contracting Governments shall consider to what extent arrangements can be made for the re-examination of the regulation of the professional practice of doctors in their respective countries.

Article VII

Each Contracting Government shall encourage the development of holiday courses to be attended by academic personnel, teachers, students and school pupils belonging to the territory of the other Contracting Government.

Article VIII

The Contracting Governments shall encourage by invitation or subsidy, reciprocal visits of selected groups for the purpose of developing cultural, technical and professional collaboration.

Article IX

The Contracting Governments shall assist each other in making the culture of each country better known in the other country by means of:

(*a*) books, periodicals and other publications;

(*b*) lectures and concerts;

(*c*) fine art and other exhibitions;

(*d*) dramatic performances;

(*e*) radio, films, gramophone records and other mechanical means of reproduction.

Article X

Each Contracting Government shall give every facility for the importation of equipment necessary for the purposes of the Convention, such as books, films, gramophone records, pictures and other material for exhibition. They shall also give every facility for the importation of library equipment, gramophones, radio sets, film projectors, vans and other forms of transport which are required for the running of Institutes described in Article II of the present Convention.

Article XI

Subject to the provisions of Article XIX, each Contracting Government shall facilitate the grant of permission to the following persons to remain in its territory in order to execute the objects of the present Convention:

i) officials of the Contracting Government or of organisations designated under the provisions of Article XVII;

ii) teachers employed in British Institutes in Italy and Italian Institutes in the United Kingdom;

iii) scholars and students not seeking permanent employment in Italy or in the United Kingdom as the case may be.

Article XII

For the purpose of this Convention a permanent Mixed Commission, consisting of ten members, shall be set up. This Commission will be divided into two sections, one composed of Italian members sitting in Rome and the other of British members sitting in London. Each section shall consist of five members. The Foreign Office, in agreement with the competent Departments of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, shall nominate the members of the British Section and the Italian Ministry of Foreign Affairs in agreement with the competent Departments of the Government of

the Republic of Italy will nominate the members of the Italian Section. Each Contracting Government shall fix the terms under which the members of its own Section are appointed and will have the power to nominate alternative members.

Article XIII

The complete Mixed Commission shall meet when necessary and at least once a year, in Italy and the United Kingdom in turn. For the purpose of these meetings the Commission shall be presided over by an eleventh member appointed by the Government of the country in whose country the meeting is taking place.

Article XIV

The Mixed Commission and each Section thereof shall be authorised to co-opt additional members without voting power as advisers on specialist questions.

Article XV

The Mixed Commission and each Section thereof shall make its own rules of procedure.

Article XVI

One of the first tasks of the Mixed Commission shall be to draw up at a full meeting, detailed proposals for the application of the present Convention which will then be considered by the Contracting Governments. At its further meetings the Commission shall review the position and draw up further proposals or suggest modifications to its previous recommendations, for consideration by the Contracting Governments.

Article XVII

Each Contracting Government may designate from time to time appropriate organisations to ensure the execution of the above, or of any other measures falling within the scope of the present Convention.

Article XVIII

In the present Convention the expressions « territory » and « country » mean in relation to the Government of the United Kingdom, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and in relation to the Government of the Republic of Italy, the metropolitan territory of the Republic.

Article XIX

Nothing in the present Convention shall be deemed to affect the obligation of any person to comply with the laws and regulations in force in the territory of either Contracting Government concerning the entry, residence and departure of foreigners.

Article XX

The present Convention shall be ratified. The exchange of the instruments of ratification shall take place in London. The Convention shall enter into force on the 15th day after exhange of the instruments of ratification.

Article XXI

The present Convention shall remain in force for a minimum period of five years. Thereafter, if not denounced by either Contracting Government, not less than six months before the expiry of that period, it shall remain in force until the expiry of six months from the date of which either Contracting Government has given notice of denunciation.

IN WITNESS WHEREREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Convention and affixed thereto their seals.

DONE in duplicate at Rome the 28th day of November, 1951, in English and Italian, both texts being equally authentic.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ANTHONY EDEN

For the Government of the Italian Republic

DE GASPERI

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-norvegese firmato a Roma il 12 ottobre 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi » (2271).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-norvegese firmato a Roma il 12 ottobre 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi, concluso a Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 12 ottobre 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORD

ENTRE L'ITALIE ET LA NORVÈGE CONCERNANT LA PROLONGATION DE LA DURÉE DES BREVETS D'INVENTION

Le GOUVERNEMENT DE L'ITALIE et le GOUVERNEMENT DE LA NORVÈGE, considérant la situation exceptionnelle créée par la deuxième guerre mondiale aux ressortissants norvégiens, personnes physiques et morales, en Italie, et aux ressortissants italiens, personnes physiques et morales, en Norvège, en ce qui concerne l'exploitation normale des brevets d'invention, ont désigné leurs plénipotentiaires qui sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Les brevets d'invention appartenant aux ressortissants de l'une des deux Parties Contractantes et en vigueur à la date du dépôt de la demande de prolongation, même s'ils sont expirés après cette date, pourront bénéficier des dispositions concernant la prolongation de la durée de validité aux termes de la législation de l'autre Partie Contractante.

Art. 2.

La demande de prolongation, accompagnée de toutes les indications susceptibles d'en démontrer le bien-fondé, devra être déposée au service compétent de la Propriété industrielle, en Norvège, dans le délai prévu par la loi norvégienne du 19 juillet 1946, et en Italie, dans le délai de deux années à partir de la date de la signature du présent Accord.

Art. 3.

Les documents nécessaires à l'obtention des facilités prévues dans le présent Accord seront dispensés de toute formalité de légalisation.

Art. 4.

Pour chaque année pour laquelle la durée d'un brevet est prolongée au-delà de la période normale, il devra être acquitté la même annuité que celle établie pour la dernière année.

Art. 5.

Les dispositions du présent Accord seront mises en vigueur au jour de sa signature.

Le Gouvernement de l'Italie communiquera au Gouvernement de la Norvège la ratification de l'Accord par le Parlement italien, et le Gouvernement de la Norvège considérera cet Accord comme définitif à partir de la date de la communication du Gouvernement de l'Italie.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 12 octobre 1951.

Pour l'ITALIE
ANTONIO PENNETTA

Pour la NORVÈGE
HANS FAY

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 5 dicembre 1951 » (2273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 5 dicembre 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo Culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi concluso a Roma il 5 dicembre 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORDO CULTURALE

FRA L'ITALIA E I PAESI BASSI

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI animati da un pari desiderio di consolidare e intensificare i loro rapporti,

hanno deliberato di concludere a tale effetto un Accordo concernente le relazioni culturali e intellettuali fra i due Paesi, e hanno nominato allo scopo dei Plenipotenziari, che debitamente autorizzati dai loro Governi hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Accordo ha lo scopo di stabilire su solide basi e di sviluppare mediante un contatto continuo fra le Parti le buone relazioni fra i due Paesi nel campo scolastico, intellettuale, scientifico e artistico.

Art. 2.

Per l'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista permanente. Essa si comporrà di sei membri, e ciascuna delle Parti Contraenti vi sarà rappresentata da tre membri. La composizione e il funzionamento della Commissione saranno regolati dalle seguenti norme:

a) I membri della Commissione saranno nominati:

per l'Italia dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello della pubblica istruzione; per i Paesi Bassi dal Ministro dell'istruzione, delle scienze e delle arti.

La lista dei membri di ciascuna Parte Contraente sarà notificata per via diplomatica al Governo dell'Altra Parte.

b) La Commissione Mista si riunirà in seduta plenaria ogni volta che sia necessario e almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nei Paesi Bassi. Le riunioni saranno presiedute da un settimo membro, che sarà il Ministro della pubblica istruzione del Paese ospitante.

c) Qualora debbano essere affrontate questioni d'ordine tecnico che esigano una competenza particolare, la Commissione potrà procedere alla creazione di Sottocommissioni, composte di membri scelti anche fuori del proprio seno, ciascuna delle Parti restando rappresentata da un pari numero di membri. Il luogo della riunione e la presidenza di tali Sottocommisioni saranno determinati secondo le norme di cui al paragrafo *b*), potendo peraltro la presidenza

essere assunta da una personalità designata dal Ministro del Paese dove ha luogo la riunione.

d) Indipendentemente dal disposto del comma *c*) la Commissione Mista potrà aggregarsi, sempre in pari numero, degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

Art. 3.

Dopo la ratifica dell'Accordo, le deliberazioni che ne discendano, così come siano state fissate dalla Commissione Mista, saranno pubblicate in un Atto ufficiale che figurerà come annesso al presente Accordo. Tali deliberazioni, come ogni modificazione o aggiunta alle stesse, si adotteranno su proposta della CommissioneMista e dopo approvazione da parte dei Governi dei due Paesi.

Art. 4.

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di professori universitari e medi, di membri di istituzioni scientifiche, letterarie e artistiche, di studenti, di ricercatori e di artisti. La presentazione dei candidati sarà fatta dalle stesse Università o Istituzioni e sottoposta al parere della Commissione Mista.

Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà, inoltre, l'effettuazione di viaggi collettivi di professori, studenti, artisti, professionisti, tecnici e intellettuali in genere nell'altro Paese.

Art. 5.

Ciascuna delle Parti Contraenti ha la facoltà di creare e mantenere propri Istituti culturali sul territorio dell'altra Parte, a condizione di osservare le norme di legge regolanti la creazione di tali Istituti in ciascuno dei due Paesi.

Il trattamento economico che il personale degli Istituti predetti riceve in tale sua qualità dalla rispettiva Parte Contraente sarà esente da ogni imposta sui redditi nel territorio dell'altra Parte Contraente, dove ha sede l'Istituto.

Art. 6.

Ciascuna Parte Contraente s'impegna a favorire – mediante la creazione di cattedre universitarie, di lettorati, e, ove possibile, di corsi nelle scuole medie – lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte nei propri Istituti d'istruzione, sia con propri docenti, sia accogliendo docenti dell'altra Parte all'uopo designati.

La Commissione Mista di cui all'articolo 2 determinerà i modi di attuazione reciproca del predetto impegno.

Art. 7.

Le due Parti Contraenti dichiarano di voler favorire la istituzione di borse per permettere agli studenti e studiosi di ciascuna Parte di compiere studi o ricerche nell'altro Paese Contraente.

La Commissione Mista farà ai Governi interessati le proposte relative al numero delle borse e alla loro regolamentazione.

Art. 8.

Le Parti Contraenti intensificheranno gli scambi culturali fra i due Paesi mediante l'organizzazione di concerti, opere liriche e drammatiche, conferenze, mostre artistiche, scientifiche, didattiche e ogni altra appropriata manifestazione culturale; mediante la diffusione di libri e periodici, nonchè attraverso il cinema e la radio.

Art. 9.

Le Parti Contraenti studieranno le necessarie misure finanziarie per facilitare le manifestazioni artistiche e culturali in genere di ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro.

Art. 10.

Le Parti Contraenti auspicano che, sotto riserva delle eventuali misure di sicurezza pubblica, i libri, i giornali e i periodici editi in uno dei due Paesi possano liberamente entrare nel territorio dell'Altro Paese in franchigia di ogni diritto, senza licenza di importazione o altre disposizioni restrittive.

Art. 11.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati all'Aja nel più breve tempo possibile. L'Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 12.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Nel caso in cui nessuna delle Parti Contraenti abbia notificato – sei mesi prima del termine dei cinque anni – il proprio intendimento di denunciarlo, il presente Accordo continuerà a vigere obbligatoriamente fino al termine di un anno dal giorno in cui una delle due Parti Contraenti lo avrà denunciato.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua olandese, i due testi facendo egualmente fede, a Roma, il 5 Dicembre 1951.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
DE GASPERI

Per il Governo
del Regno dei Paesi Bassi
W. DE BYLANDT

CULTUREEL VERDRAG

TUSSEN NEDERLAND EN ITALIË

De REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en de REGERING DER ITALIAANSE REPUBLIEK;

Bezield door de gelijke wens om haar betrekkingen te bevestigen en te versterken;

Hebben besloten te dien einde een Verdrag te sluiten betreffende de culturele en intellectuele betrekkingen tussen beide landen en hebben tot dit doel gevolmachtigden benoemd, die, daartoe door hun Regeringen behoorlijk gemachtigd,

als volgt zijn overeengekomen:

Artikel 1.

Het Verdrag heeft ten doel, door bestendig contact tussen de beide Partijen de goede betrekkingen tussen beide landen op het gebied van onderwijs, wetenschap en kunst op een hechte basis te grondvesten en te ontwikkelen.

Artikel 2.

Met het oog op de uitvoering van dit Verdrag wordt een permanente gemengde Commissie ingesteld. Deze zal bestaan uit zes leden; ieder der Verdragsluitende Partijen wordt door drie leden vertegenwoordigd. De samenstelling en de erkzaamheden van deze Commissie worden door de volgende beginselen beheerst:

a) De leden der Commissie worden voor Nederland benoemd door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; voor Italie door de Minister van Buitenlandse Zaken, in overleg met de Minister van Openbaar Onderwijs. De lijst der leden van iedere Verdragsluitende Partij wordt langs de diplomatieke weg aan de Regering der andere Partij ter kennis gebracht.

b) De demengde Commissie vergadert in pleno telkenmale als de noodzakelijkheid daartoe gevoeld wordt en tenminste eenmaal's jaars om beurten in Nederland en in Italı . De samenkomsten worden voorgezeten door een zevende lid en wel de Minister van Onderwijs van het ontvangende land.

c) Indien vraagstukken van technische aard in behandeling moeten worden genomen, die een gespecialiseerde kennis van zaken vereisen, kan de gemengde Commissie er toe overgaan subcommissies in te stellen, samengesteld uit leden gekozen uit of buiten haar midden, waarin ieder der Partijen door een gelijk aantal leden vertegenwoordigd wordt. De plaats van samenkomst en het voorzitterschap van deze subcommissies worden bepaald door dezelfde

beginselen als onder *b*) vastgesteld, met dien verstande dat het voorzitteschap daarvan kan berusten bij een persoon aan te wijzen door de Minister van het land, waar de zitting plaats vindt.

d) Onverminderd het bepaalde onder *c*) kan de gemengde Commissie deskundigen als technische adviseurs aan zich toevoegen, steeds op basis van pariteit.

Artikel 3.

Na bekrachtiging van dit Verdrag zullen de daaruit voortvloeiende bepalingen zoals deze door de gemengde Commissie zijn vastgesteld, worden bekend gemaakt in een officiele akte, die als bijlage aan dit Verdrag zal worden toegevoegd. Deze bepalingen alsmede alle veranderingen van en toevoegingen aan deze bepalingen komen op voorstel van de gemengde Commissie tot stand na goedkeuring door deRegeringen der beide landen.

Artikel 4.

Beide Verdragsluitende Partijen zullen de uitwisseling bevorderen van hoogleraren, leraren bij het middelbaar onderwijs, leden van instellingen op het gebied van wetenschap, letterkunde en kunst, studenten, personen belast met wetenschappelijk onderzoek en kunstenaars. De voordracht der candidaten zal door de universiteiten en instellingen zelf worden opgemaakt en zal ter beoordeling aan de Commissie worden voorgelegd.

Voorts zal ieder der Verdragsluitende Partijen het ondernemen van reizen in groepsverband van leraren, studentem kunstenaars, personen uit beroep, of ambacht, tecnici en intellectuelen in het algemeen, in het andere land bevorderen.

Artikel 5.

Ieder der Verdragsluitende Partijen is gerechtigd op het grondgebied van de andere Partij culturele instellingen op te richten en in stand te houden, onder het voorbehoud dat zij de wettelijke bepalingen in acht nemen, welke het oprichten van dergelijke instellingen in ieder der beide landen regelen.

De salarissen, welke de functionarissen van bovengenoemde instellingen in deze hoedanigheid van de ene Verdragsluitende Partij ontvangen, zullen zijn vrijgesteld van iedere belasting op inkomsten op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, waar de instelling is gevestigd.

Artikel 6.

Ieder der Verdragsluitende Partijen neemt de verplichting op zich – door het oprichten van leerstoelen, lectoraten en waar mogelijk, door het organiseren van cursussen op middelbare scholen – de studie van de taal en letterkunde van de andere Partij in haar eigen onderwijsinstellingen te bevorderen, hetzij door eigen leerkrachten, hetzij door het ontvangen van leerkrachten van de andere Partij, die hiertoe naar behoefte aangewezen worden. De gemengde Commissie, genoemd onder artikel 2, zal de wijze bepalen waarop bovengenoemde verplichting wederzijds zal worden uitgevoerd.

Artikel 7.

Beide Verdragsluitende Partijen verklaren het toekennen, van beurzen te willen bevorderen, teneinde studerenden in staat te stellen hun studies of onderzoekingen in het andere Verdragsluitende land voort te zetten.

De gemengde Commissie kan wat het aantal dezer beurzen en alle verdere regelingen dienaangaande betreft, bij de betrokken Regeringen voorstellen indienen.

Artikel 8.

De Verdragsluitende Partijen zullen de culturele uitwisselingen tussen beide landen versterken door het organiseren van concerten, opera- en toneelvoorstellingen, voordrachten, tentoonstellingen van artistieke en wetenschappelijke aard of op het gebied van het onderwijs en alle andere daartoe geeigende culturele manifestaties, door de verspreiding van boeken en tijdschriften alsook door de film en de radio.

Artikel 9.

De Verdragsluitende Partijen zullen alle financiele maatregelen onder ogen zien, nodig om in het algemeen manifestaties op artistiek en cultureel gebied van het ene land in het andere te vergemakkelijken.

Artikel 10.

De Verdragsluitende Partijen achten het wenselijk dat, onder het voorbehoud van mogelijk te nemen maatregelen ten behoeve der openbare veiligheid boeken, couranten en tijdschriften die in een der beide landen zijn uitgegeven, vrijelijk toegang vinden op het grondgebied van het andere land, vrij van rechten, zonder invoervergunning of andere beperkende maatregelen.

Artikel 11.

Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk to's-Gravenhage worden uitgwisseld. Het Verdrag zal in werking treden op de dag der uitwisseling van de akten van bekrachtiging.

Artikel 12.

Dit Verdrag zal van kracht blijven gedurende een tijdvak van vijf jaren. Indien geen der Verdragsluitende Partijen zes maanden voor afloop van die termijn van vijf jaar kennis heeft gegeven van haar bedoeling het Verdrag te beeindigen, zal het verbindend blijven gedurende een jaar vanaf de dag, waarop de ene of de andere der Verdragsluitende Partijen het zal hebben opgezegd.

TER OORKONDE WAARVAN de wederzijdse Gevolmachtigden dit Verdrag hebben ondertekend en daaraan hun zegels hebben gehecht.

GEDAAN in tweevoud, in de Nederlandse en de Italiaanse taal, welke beide teksten gelijkelijk authentiek zijn, te Rome, de 5de December 1951.

Voor de Regering
van het Koninkrijk der Nederlanden

W. DE BYLANDT

Voor de Regering
der Italiaanse Republiek

DE GASPERI

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia e il Principato di Monaco per la definizione delle questioni economiche in sospeso tra i due Paesi, derivanti dalla passata guerra, effettuati in Monaco il 4 dicembre 1951 » (2274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia ed il Principato di Monaco per la definizione delle questioni economiche in sospeso tra i due Paesi, derivanti dalla passata guerra, effettuati in Monaco il 4 dicembre 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Sono approvati gli Scambi di Note tra l'Italia ed il Principato di Monaco relativi alla definizione delle questioni economiche in sospeso fra i due Paesi derivanti dalla passata guerra, effettuati in Monaco il 4 dicembre 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note suddetti.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

(*È approvato*).

ALLEGATO

SCAMBIO DI NOTE

TRA L'ITALIA ED IL PRINCIPATO DI MONACO PER LA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI ECONOMICHE IN SOSPESO TRA I DUE PAESI DERIVANTI DALLA PASSATA GUERRA

Monaco, le 4 décembre 1951.

Monsieur le Ministre d'Etat,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu au sujet de la demande concernant la réparation des dommages de guerre, adressée par le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince au Gouvernement de la République italienne, j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:

1) le Gouvernement italien s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement Princier la somme de Francs Français: 28.500.000 (vingt-huit millions cinq cent mille) en espèces et de lui céder en outre la propriété de l'immeuble dit « Casa Italiana », sis à Monaco, Rue Saige, n. 2, y compris ses installations, son aménagement intérieur, les objets mobiliers qu'elle contient ainsi que tous droits relatifs au loyer non perçu ou à toute indemnité de réquisition ou d'occupation; ceci à titre de règlement définitif des dommages subis sur le territoire de la Principauté par le Gouvernement Princier ou par des personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco, du fait soit des Autorités civiles ou militaires italiennes d'occupation, soit des Armées italiennes.

Le Gouvernement Princier reconnaît que le Gouvernement italien, les Autorités civiles et militaires italiennes ainsi que les personnes servant dans les troupes d'occupation italiennes, sont libérés par le règlement susvisé de toute responsabilité vis-à-vis des réclamations élevées de ce chef tant par lui que par les personnes physiques ou morales intéressées;

2° le Gouvernement Princier s'engage à prendre toutes mesures utiles en vue de faire prononcer, dans les délais les plus courts, la mainlevée des séquestres ordonnés en vertu des dispositions de l'Ordonnance-Loi monégasque N. 395 en date du 12 septembre 1944.

Le Gouvernement italien renonce à toute réclamation contre le Gouvernement Princier du fait des mesures de séquestre, sauf le cas où l'Administrateur séquestre aurait agi en fraude de la Loi monégasque.

Les Administrateurs-séquestre remettront les biens qui leur ont été confiés et rendront les comptes y relatifs aux intéressés ou à leurs mandataires. A défaut des intéressés ou de leurs mandataires, la remise sera faite valablement aux personnes physiques ou morales qui seront désignées à cet effet par le Gouvernement italien.

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que les dispositions contenues dans les articles qui précèdent ont été approuvées par le Gouvernement italien et de proposer que la présente communication, ainsi que la réponse de Votre Excellence indiquant que ces dispositions sont acceptées par le Gouver-

nement Princier, soient considérées comme constituant un accord en la matière entre les deux Gouvernements, accord qui entrera en vigueur dès que les formalités prévues par les Lois constitutionnelles des deux Pays seront accomplies.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, les assurances de ma haute considération.

GIUSEPPE MESCHINELLI.

A Son Excellence

Monsieur Pierre VOIZARD

Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco

MONACO

Monaco, le 4 décembre 1951

Monsieur le Plénipotentiaire,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Me référant aux conversations qui ont eu lieu au sujet de la demande concernant la réparation des dommages de guerre, adressée par le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince au Gouvernement de la République italienne, j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:

1° le Gouvernement italien s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement Princier la somme de Francs Français: 28.500.000 (vingt-huit millions cinq cent mille) en espèces et de lui céder en outre la propriété de l'immeuble dit « Casa Italiana », sis à Monaco, Rue Saige, n. 2, y compris ses installations, son aménagement intérieur, les objets mobiliers qu'elle contient ainsi que tous droits relatifs au loyer non perçu ou à toute indemnité de réquisition ou d'occupation; ceci à titre de règlement définitif des dommages subis sur le territoire de la Principauté par le Gouvernement Princier ou par des personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco, du fait soit des Autorités civiles ou militaires italiennes d'occupation, soit des Armées italiennes.

Le Gouvernement Princier reconnaît que le Gouvernement italien, les Autorités civiles et militaires italiennes ainsi que les personnes servant dans les troupes d'occupation italiennes, sont libérés par le règlement susvisé de toute responsabilité vis-à-vis des réclamations élevées de ce chef tant par lui que par les personnes physiques ou morales intéressées.

2) le Gouvernement Princier s'engage à prendre toutes mesures utiles en vue de faire prononcer, dans les délais les plus courts, la mainlevée des séquestres ordonnés en vertu des dispositions de l'Ordonnance-Loi monégasque N. 395 en date du 12 septembre 1944.

Le Gouvernement italien renonce à toute réclamation contre le Gouvernement Princier du fait des mesures de séquestre, sauf le cas où l'Administrateur séquestre aurait agi en fraude de la Loi monégasque.

Les Administrateurs-séquestre remettront les biens qui leur ont été confiés et rendront les comptes y relatifs aux intéressés ou à leurs mandataires. A défaut des intéressés ou de leurs mandataires, la remise sera faite valablement aux personnes physiques ou morales qui seront désignées à cet effet par le Gouvernement italien.

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que les dispositions contenues dans les articles qui précèdent ont été approuvées par le Gouvernement italien et de proposer que la présente communication, ainsi que la réponse de Votre Excellence indiquant que ces dispositions sont acceptées par le Gouvernement Princier, soient considérées comme constituant un accord en la matière entre les deux Gouvernements; accord qui entrera en vigueur dès que les formalités prévues par les Lois constitutionnelles des deux Pays seront accomplies ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince donne son assentiment à la communication qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Plénipotentiaire, les assurances de ma haute considération.

VOIZARD

Monsieur Giuseppe MESCHINELLI

Plénipotentiaire d'Italie

MONACO

Monaco, le 4 décembre 1951

Monsieur le Ministre d'Etat,

Me référant à l'échange de notes signées en date d'aujourd'hui par Votre Excellence et par moi-même, et destiné à la définition de quelques questions économiques en suspens entre l'Italie et la Principauté de Monaco à la suite de la dernière guerre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance, au nom de mon Gouvernement, ce qui suit:

1) le versement de la somme de 28.500.000 Francs Français, due par le Gouvernement italien au Gouvernement de la Principauté, comme indiqué par le paragraphe 1er de l'échange de notes, sera effectué sur la base des accords de paiement (clearing) existant entre l'Italie et la France, dès que ledit échange de notes aura été effectué dans les formes exigées par la Constitution italienne;

2) étant donné que le versement de la somme spécifiée ci-dessus et la cession de la « Casa d'Italia » ont été envisagés à titre de règlement définitif des dommages subis, du fait de l'occupation italienne, par le Gouvernement monégasque ou par les personnes physiques et morales résidant ou établies en Principauté, le Gouvernement italien désirerait avoir l'assurance que ses nationaux recevront le même traitement qui pourra être réservé aux personnes d'autre nationalité par des mesures internes d'ordre général;

3) le Gouvernement italien continuera à prendre en considération, ainsi qu'il a déjà procédé jusqu'ici, les demandes d'indemnisation relatives aux navires réquisitionnés dans le port de Monaco par les Autorités italiennes d'occupation.

De même, sur les justifications qui lui seront adressées par le Gouvernement Princier, le Gouvernement italien s'engage à prendre en considération, aux termes de la Loi italienne, la requête monégasque d'indemnisation concernant la réquisition des camions effectuée sur le territoire italien en 1944.

Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir me confirmer ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, les assurances de ma haute considération.

GIUSEPPE MESCHINELLI.

A Son Excellence

Monsieur Pierre VOIZARD

Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco

MONACO

Monaco, le 4 décembre 1951

Monsieur le Plénipotentiaire,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu communiquer ce qui suit:

« Me référant à l'échange de notes signées en date d'aujourd'hui par Votre Excellence et par moi-même, et destiné à la définition de quelques questions économiques en suspens entre l'Italie et la Principauté de Monaco à la suite de la dernière guerre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance, au nom de mon Gouvernement, ce qui suit:

1) le versement de la somme de 28.500.000 Francs Français, due par le Gouvernement italien au Gouvernement de la Principauté, comme indiqué par le paragraphe 1er de l'échange de notes, sera effectué sur la base des accords de paiement (clearing) existant entre l'Italie et la France, dès que ledit échange de notes aura été effectué dans les formes exigées par la Constitution italienne;

2) étant donné que le versement de la somme spécifiée ci-dessus et la cession de la « Casa d'Italia » ont été envisagés à titre de règlement définitif des dommages subis, du fait de l'occupation italienne, par le Gouvernement monégasque ou par les personnes physiques et morales résidant ou établies en Principauté, le Gouvernement italien désirerait avoir l'assurance que ses nationaux recevront le même traitement qui pourra être réservé aux personnes d'autre nationalité par des mesures internes d'ordre général;

3) le Gouvernement italien continuera à prendre en considération, ainsi qu'il a déjà été procédé jusqu'ici, les demandes d'indemnisation relatives aux navires réquisitionnés dans le port de Monaco par les Autorités italiennes d'occupation.

De même, sur les justifications qui lui seront adressées par le Gouvernement Princier, le Gouvernement italien s'engage à prendre en considération, aux termes de la Loi italienne, la requête monégasque d'indemnisation concernant la réquisition des camions effectuée sur le territoire italien en 1944.

Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir me confirmer ce qui précède ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince donne son assentiment à la communication qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Plénipotentiaire, les assurances de ma haute considération.

P. VOIZARD.

Monsieur Giuseppe MESCHINELLI

Plénipotentiaire d'Italie

MONACO

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione sulle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, firmato a Parigi il 10 maggio 1948 » (2297) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione sulle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, firmato a Parigi il 10 maggio 1948 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione relativa alle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, firmato a Parigi il 10 maggio 1948.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION SIGNÉ A PARIS, LE 22 NOVEMBRE 1928, CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements énumérés ci-après se sont réunis en conférence à Paris le 10 mai 1948 et sont convenus d'un commun accord et sous réserve de ratification des dispositions suivantes:

Article 1.

Les articles 2, 3 et 4 de la convention du 2 novembre 1928 sont abrogés et remplacés par les articles suivants:

Article 2. — Une Exposition est générale lorsqu'elle comprend les produits de l'activité humaine appartenant à plusieurs branches de la production ou qu'elle est organisée en vue de faire ressortir l'ensemble des progrès réalisés dans un domaine déterminé, tels que l'hygiène, les arts appliqués, le confort moderne, le développement colonial, etc.

Elle est spéciale quand elle n'intéresse qu'une seule technique appliquée (électricité, optique, chimie, etc.), une seule technique (textile, fonderie, arts graphiques, etc.), une seule matière première (cuirs et peaux, soie, nickel, etc.), un seul besoin élémentaire (chauffage, alimentation, transport, etc.); *elle ne doit pas comporter de pavillons nationaux.*

Il sera établi par les soins du Bureau International prévu à l'article 10, une classification des Expositions qui servira de base pour déterminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une expositions spéciale en vertu de l'alinéa précédent. Cette liste pourra être révisée tous les ans.

Article 3. — *Durée des Expositions.* – La durée des Expositions internationales ne doit pas dépasser six mois. Cette durée est fixé eau moment de l'enregistrement de l'exposition et elle ne pourra être prolongée dans la suite par le Bureau, qu'en cas de force majeure résultant d'événements survenus *au cours de l'exposition*, tels qu'incendies, inondations, troubles sociaux, ayant eu pour effet de mettre l'exposition dans l'impossibilité soit d'ouvrir à la date officielle fixée, soit de fonctionner normalement dans le temps assigné à sa durée. L'appréciation d'une demande tendant à la prolongation et présentée par le pays organisateur de l'exposition est laissée au Bureau.

La prolongation accordée sera mesurée en fonction de la durée du non-fonctionnement de l'exposition. Cette prolongation commencera à courir à partir de la date que le pays organisateur indiquera et qui, en aucun cas, ne pourra être éloigné de plus de six mois de la date de fermeture de ladite exposition.

Article 4. — *Fréquence des Expositions.* — La fréquence des expositions internationales visées par la présente Convention est réglementée selon les principes suivants:

Les expositions générales sont rangées en deux catégories:

Première catégorie: les expositions générales qui entraînent pour les pays invités l'obligation de construire des pavillons nationaux;

Deuxième catégorie: les expositions générales qui ne laissent à aucun pays invité la faculté de construire un pavillon.

Pour l'organisation des expositions internationales le monde est divisé en trois zones, à savoir: la zone d'Europe, la zone des deux Amériques, et la troisième pour le reste du monde. Les pays dont le territoire s'étend sur deux zones doivent choisir celle dans laquelle ils entendent être classés.

Dans un même pays, il ne peut être organisé, au cours d'une période de 15 années, qu'une exposition générale de première catégorie, un intervalle de 10 années doit séparer deux expositions générales de toute catégorie.

Aucun pays contractant ne peut organiser de participation à une exposition générale de première catégorie que dans les cas ou cette exposition suivrait d'au moins six années l'exposition générale de première catégorie précédente dans la même zone ou d'au moins deux années dans n'importe quelle zone. Il ne peut organiser de participation à une esposition générale de deuxième catégorie que si celle-ci est séparée de l'exposition générale qui l'a précédée par un intervalle de deux ans dans la même zone et d'un an dans toute autre zone. Ces deux intervalle sont portés respectivement à quatre et deux ans lorsqu'il s'agit d'expositions de même nature.

Les délais prévus au paragraphe précédent sont appliqués sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les expositions organisées par un pays adhérent ou non à la Convention.

Des expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les territoires des pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu'elles puissent se renouveler dans un même pays. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu'à un minimum de trois années, lorsqu'il estime que ce délai est justifié par l'évolution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée aux expositions qui se tiennent déjà traditionnellement dans certains pays à un intervalle inférieur à cinq années.

Des expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d'intervalle.

Les délais mentionnés dans le présent article ont pour point de départ la date d'ouverture effective de l'Exposition.

Article 2.

L'article 10 de la Convention du 22 novembre 1928 est complété par la disposition suivante:

« Lorsque le poste de Directeur est vacant, le Conseil du Bureau International des Expositions élit, à la majorité absolue, un Directeur d'une nationalité d'un pays adhérent à la Convention. Le Directeur est nommé pour un nombre d'années déterminé par le réglement intérieur. Sa rémunération est fixée par le Conseil sur la proposition de la Commission du Budget ».

Article 3.

Tout Etat pourra adhérer au présent Protocole en notifiant par écrit et par la voie diplomatique, au Gouvernement fraçais son adhésion qui sera dépose dans les archives de celui-ci.

Toute accession nouvelle à la Convention du 22 novembre 1928 entrainera de plein droit l'adhésion au présent Protocole.

Le Gouvernement français transmettra immédiatement aux Gouvernements signataires et adhérents et au Président du Bureau International des Expositions la copie certifiée conforme de la notification en indiquant la date à laquelle elle a été reçue.

Article 4.

Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Puissance adressera, dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement français qui en donnera avis aux autres signataires. Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque pays signataire le jour même du dépôt de son acte de ratification.

FAIT à Paris, le 10 mai 1948.

France:
LÉON BARETY
MARCEL RIVEZ

Suisse:
BERNARD BARREY

Suède:
K. STRÖMBERG

Italie:
QUARONI

Danemark:
P. HOFFMEYER

Liban:
AHMAD DAOUK

Finlande:
JOHAN HELO

Maroc:
OLIVIER MARIN

Haiti:
PLACIDE DAVID

Portugal:
AUGUSTO POTIER

Norvège:
BUGGE MARTH

Belgique:
GUILLAUM

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e il Canadà relative allo sblocco dei beni italiani nel Canadà, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951 » (2298) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e il Canadà relative allo sblocco dei beni italiani nel Canadà, effettuati a Ottawa il 20 settembre 1951 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *relatore*. Mi richiamo alla relazione scritta. Pongo in evidenza soltanto un fatto: che, mentre i beni sequestrati durante la guerra ammontavano a 3.500.000 dollari (circa due miliardi di lire italiane) dopo l'intervento personale del Presidente del Consiglio nel Canadà, nell'ottobre scorso, questa somma è stata ridotta a 290 milioni di lire. Attraverso poi a degli accordi nel pagamento graduale e nel vincolamento, chiamiamolo così, dei beni sequestrati, i normali rapporti di carattere commerciale migliorarono sempre più tra Italia e Canadà.

Per questo mi pare che l'attuale disegno di legge debba incontrare l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Sono approvati gli scambi di Note tra l'Italia e il Canadà relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canadà, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note suddetti.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

(*È approvato*).

Ottawa, September 20, 1951

His Excellency the Hon. ALCIDE DE GASPERI
Minister of Foreign Affairs of Italy
al 5 Blackburn Avenue — *Ottawa*

Excellency,

In order to reach a final settlement, in a spirit of mutual understanding, of matters still pending between Italy and Canada as a result of the Peace Treaty of February 10, 1947, it is proposed that the following agreement be entered into between the Governments of Canada and Italy:

Article 1.

The Italian Government shall, as soon as this Agreement has been approved by the Italian Parliament, pay to the Canadian Government a lump-sum of 290 million lire, for unrestricted use in Italy in the satisfaction of alla Canadian claims under the Peace Treaty of February 10, 1947, with the exception of:

(*a*) Debts and bonds referred to in article 2 of this Agreement;

(*b*) The claims of Aluminium Limited or its Italian subsidiaries and of the Sir Alexander Mackenzie estate, which will be dealt with separately in accordance with the relevant provisions;

(*c*) Claims which might have arisen under paragraph 6 of article 78 of the said Peace Treaty.

Such payment shall free the Italian Government of any responsability towards the Government of Canada and Canadian nationals (individuals, corporations and associations) as regards the above-mentioned claims, excepting those mentioned in (*a*), (*b*) and (*c*) above. This sum, as well as any compensation paid by the Canadian Government to any of its claimants, shall be exempt from any deductions, taxes or other charges imposed by the Italian Government.

Article 2.

Debts and bonds owing by the Italian Government and Italian nationals (individuals, corporations and associations) to the Canadian Government and Canadian nationals (individuals, corporations and associations), incurred before September 15, 1947, and referred to in article 81 of the said Treaty, shall also be paid according to the respective rights of creditors and debtors, and in accordance with the contracts, deeds or relevant documents, in the currency originalli stipulated which shall be made available to the debtors by the Italian Government for the purpose of such payment. The provisions of this article shall also apply to Canadian claims against corporations or associations having « siege social » in the free territory of Trieste, within the limits of practical possibilities.

Article 3.

Upon the signing of this Agreement, the Canadian Government will announce in the *Canada Gazette* the release of all the Italian assets sequestered, seized by or under the control of the Canadian Custodian, the actual release to start immediately and to be effected upon individual application, and to be terminated in the shortest possible time; the Canadian Government taking all necessary measures to this effect.

Article 4.

In the case of a dispute arising between the two Government as to the interpretation and application of this Agreement, which cannot be settled through normal diplomatic channels, such dispute shall be submitted to a neutral arbitrator jointly appointed by the two Governments and, failing agreement, by the Secretary General of the United Nations, and the decision of such arbitrator shall be accepted by both Governments as final and binding.

The cost of arbitration shall be borne in equal shares by the two Governments.

If the Government of Italy accepts these proposals, it is suggested that this note and Your Excellency's reply should be regarded as constituting an agreement between our two Governments.

Accept, Excellency, the assurances of my nighest consideration.

L. B. PEARSON

Secretary of State for External Affairs

Ottawa, September 20, 1951

The Hon. L. B. PEARSON

Secretary of State for External Affairs — Ottawa

Sir,

I have the honour to acknowledge receip of your note of September 20th, 1951 the text of which is transcribed hereafter:

« In order to reach a final settlement, in a spirit of mutual understanding, of matters still pending between Italy and Canada as a result of the Peace Treaty of February 10, 1947, it is proposed that the following agreement be entered into between the Governments of Canada and Italy:

Article 1.

The Italian Government shall, as soon as this Agreement has been approved by the Italian Parliament, pay to the Canadian Government a lump-sum of 290 million lire, for unrestricted use in Italy in the satisfaction of alla Canadian claims under the Peace Treaty of February 10, 1947, with the excetion of:

(*a*) Debts and bonds referred to in article 2 of this Agreement;

(*b*) The claims of Aluminium Limited or its Italian subsidiaries and of the Sir Alexander Mackenzie estate, which will be dealt with separately in accordance with the relevant provisions;

(*c*) Claims which might have arisen under paragraph 6 of article 78 of the said Peace Treaty.

Such payment shall free the Italian Government of any responsibility towards the Government of Canada and Canadian nationals (individuals, corporations and associations) as regards the above-mentioned claims, excepting those mentioned in (*a*), (*b*) and (*c*) above. This sum, as well as any compensation paid by the Canadian Government to any of its claimants, shall be exempt from any deductions, taxes or other charges imposed by the Italian Government.

Article 2.

Debts and bonds owing by the Italian Government and Italian nationals (individuals, corporations and associations) to the Canadian Government and Canadian nationals (individuals, corporations and associations), incurred before September 15, 1947, and referred to in article 81 of the said Treaty, shall also be paid according to the respetcive rights of creditors and debtors, and in accordance with the contracts, deeds or relevant documents, in the currency originally stipulated which shall be made available to the debtors by the Italian Government for the purpose of such payment. The provisions of this article shall also apply to Canadian claims against corporations or associations having « siege social » in the free territory of Trieste, within the limits of practical possibilities.

Article 3.

Upon the signing of this Agreement, the Canadian Government will announce in the *Canada Gazette* the release of all the Italian assets sequestered, seized by or under the control of the Canadian Custodian, the actual release to start immediately and to be effected upon individual application, and to be terminated in the shortest possible time; the Canadian Government taking all necessary measures to this effect.

Article 4.

In the case of a dispute arising between the two Governments as to the interpretation and application of this Agreement, which cannot be settled through normal diplomatic channels, such dispute shall be submitted to a neutral arbitrator jointly appointed by the two Governments, and, failing agreement, by the Secretary General of the United Nations, and the decision of such arbitrator shall be accepted by both Governments as final and binding.

The cost of arbitration shall be borne in equal shares by the two Governments ».

I have the honour to inform you that the Italian Government accepts these proposals and that therefore your note and this reply are regarded as constituting an agreement between our two Governments.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

A. DE GASPERI
Minister of Foreign Affairs of Italy

Ottawa, 20 septembre 1951

A l'hon. L. B. PEARSON
Secrétaire d'Etat pour les Affaires Extérieures — Ottawa.

Monsieur le Ministre,

En me référant à l'accord intervenu entre le Gouvernement italien et le Gouvernement canadien, relatif au règlement des questions encore en suspens entre l'Italie et le Canada, découlant du Traité de Paix du 10 février 1947, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement italien sera reconnaissant au Gouvernement canadien de lui fournir en temps opportun la liste des biens libérés par lui, et la liste des biens non réclamés. Pour ce qui est de ces derniers biens, le Gouvernement italien est désireux d'examiner avec le Gouvernement canadien les mesures propres à retrouver les ayants droit de ces biens ou à en disposer d'une façon définitive. De son côté, le Gouvernement italien est disposé à offrir au Gouvernement canadien de l'aider à retrouver les débiteurs éventuels, soit du Gouvernement canadien, soit de ses ressortissants.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

A. DE GASPERI
Ministre des Affaires Etrangères d'Italie

Ottawa, le 20 septembre 1951

Son Excellence l'Hon. ALCIDE DE GASPERI
Ministre des Affaires Etrangères de l'Italie
à 5 Avenue Blackburn — *Ottawa.*

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que Votre Excellence a bien voulu m'adresser ce jour, relativement à l'accord intervenu entre le Gou-

vernement italien et le Gouvernement canadien, en ce qui concerne les questions encore en suspens entre le Canada et l'Italie, découlant du Traité de Paix du 10 février 1947.

Le Gouvernement canadien fournira, en temps opportun, au Gouvernement italien la liste des biens libérés par lui, et la liste des biens non réclamés. Pour ce qui est de ces derniers biens, le Gouvernement canadien et le Gouvernement italien examineront ensemble les mesures propres à retrouver les ayants droit de ces biens ou à en disposer d'une façon définitive.

Par ailleurs, le Gouvernement canadien accueille volontiers la proposition du Gouvernement italien de l'aider à retrouver les débiteurs éventuels, soit du Gouvernement canadien, soit de ses ressortissants.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

L. B. PEARSON
Secrétaire d'Etat aux Affaires Extérieures

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria e Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 settembre 1951 » (2300) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria e Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. Onorevoli colleghi, in occasione della discussione di questo accordo tra l'Italia e la Santa Sede non è possibile non ricordare la discussione altissima che è già avvenuta in quest'Aula nel giugno 1949, a proposito di un analogo accordo, con il quale si concedeva la extraterritorialità a nuovi appezzamenti di terreno a Castel Gandolfo. Ricordo che in quella discussione, sono intervenuti molti autorevoli colleghi, tra i quali l'onorevole Nitti, e fu lui che allora ci ammonì a non toccare troppo facilmente e troppe volte il Trattato del Laterano. Si espresse allora da parecchi oratori l'augurio che quell'Accordo, che accordava l'estensione dei diritti di extraterritorialità a nuovi territori italiani, fosse l'ultimo. Ci troviamo invece di fronte a un nuovo Trattato, che ancora una volta estende gli Accordi del Laterano. La discussione allora fu molto ampia, e vi si trattarono anche questioni giuridiche delle quali non voglio entrare in merito perchè non sono molto competente. Debbo però osservare che anche questa volta ci troviamo di fronte ad un Trattato il quale, sia pure nei limiti del diritto internazionale, sottrae una parte del territorio nazionale di fatto alla sovranità nazionale, e di diritto la sottrae alle leggi della Repubblica italiana.

Ci sembra che sarebbe opportuno rifiutarci di continuare su questa strada sulla quale è un po' difficile dire dove si può andare a finire. Si tratta di concedere i diritti di extraterritorialità a due appezzamenti di terreno di 600 ettari per piazzarvi degli impianti radio.

GALLETTO, *relatore*. Seicento ettari?

PASTORE. Sono lieto che il senatore Galletto si meravigli dell'ampiezza dei territori sui quali noi reclamiamo che si conservino i diritti dello Stato italiano, ma sono proprio più di 420 ettari per il primo impianto e più di 127 ettari per il secondo; nel complesso circa 600 ettari.

Per quale ragione si chiede l'extraterritorialità? Per impiantare, come dicevo, due stazioni radio, una trasmittente e una ricevente. Ora è veramente necessario che si accordino questi diritti addizionali al Vaticano? Se vuole impiantare due stazioni radio non può ottenere la concessione dallo Stato italiano attraverso una società qualsiasi, simile alle innumerevoli società che gestiscono, per esempio, gli acquedotti, gli immobili, le aziende di proprietà del Vaticano, ecc.? Che necessità c'è di accordare per fini industriali questi speciali diritti, secondo il Trattato che ci è sottoposto? Evidentemente si tratta di creare su quei terreni dei centri di propaganda che debbono essere sottratti a qualsiasi controllo da parte dello Stato italiano; si tratta cioè di accordare ad uno Stato estero dei diritti che noi non potremo accordare a nessun altro Stato. Anche ammesso che altri Stati possano avere partecipazioni od influire su determinate società radiofoniche, non si capisce perchè si debbano concedere dei diritti particolari da parte dello Stato italiano, in modo tale che tutto ciò che avverrà in quegli uffici sia completamente sottratto al controllo della legge italiana. Si costituiscono così dei centri di propaganda, di azione radiofonica che possono domani diventare pericolosi anche per lo Stato italiano, mentre lo Stato italiano non avrà nessuna possibilità di intervenire in nessun modo. Da questi centri radiofonici potranno essere diffuse nel nostro Paese con maggiori possibilità, notizie, informazioni, appelli, incitamenti anche contrari alla Repubblica italiana, e lo Stato italiano non avrà nessun diritto di intervenire.

Mi sembra che questo sia l'aspetto più grave della questione. E se i colleghi mi permettono sulla neutralità della radio vaticana, non possiamo giurare. Abbiamo avuto già esperienze piuttosto pericolose, perchè è dai microfoni della radio vaticana che un gesuita ha ingiuriato la Resistenza.

DE LUCA. Lasciamo stare il microfono.

PASTORE. È stato dalla stazione radio vaticana che sono partite ingiurie contro la Resistenza. (*Interruzioni dal centro*). È vero o non è vero che padre Lombardi ha ingiuriato la Resistenza? (*Vivaci interruzioni dal centro*). Deplorate se volete, ma il fatto è questo. È evidente che noi diamo ad uno Stato straniero, sul nostro territorio, la possibilità di esercitare una azione politica, con la sua propaganda, senza che lo Stato italiano possa intervenire.

Questa è la prima osservazione. Le altre osservazioni che possono essere fatte, sono che il Governo italiano ha monopolizzato la radio italiana. Alla radio italiana non è possibile che parli oggi nessun uomo che non sia ligio al Governo. (*Interruzioni dal centro*).

GALLETTO, *relatore*. Questo non c'entra con la legge.

PRESIDENTE. Non interrompa; parlerà come relatore.

PASTORE. C'entra perchè voi volete potenziare la radio italiana con la radio vaticana. E che c'entri, è provato anche da questo altro fatto, che il Governo italiano ha impedito alla Repubblica di San Marino, Stato sovrano, di impiantare una stazione radio. La Repubblica italiana concede diritti eccezionali al Vaticano per impiantare la sua radio, ma nega alla Repubblica di San Marino questo diritto.

Voi volete anche con questo mezzo monopolizzare ed intensificare il monopolio della radio in modo che sia nelle mani della Democrazia cristiana e che nessun altro, in Italia, possa trarre beneficio da questa enorme scoperta del nostro secolo. (*Interruzioni dal centro*). Sono queste le ragioni fondamentali per le quali noi ci opponiamo a questo progetto di legge.

Quando si è discusso nel 1949 la legge per la concessione dell'extraterritorialità ai territori di Castel Gandolfo, si è detto che si trattava di cortesia internazionale, che non si poteva usare la scortesia di negare al Pontefice il diritto di andarsi a riposare a Castel Gandolfo e l'onorevole Cingolani ha perfino sostenuto che a Castel Gandolfo c'è un impianto razionale per la cultura dell'insalata ...

CINGOLANI. La mangiate anche voi.

PASTORE. Uno degli argomenti è stato proprio questo: la fattoria modello che produce ottima insalatina che viene distribuita ai poveri di Roma. Allora si trattava di compiere

una cortesia, oggi si tratta di concludere un contratto politico. In ogni caso, con questo o con quel pretesto si alienano i diritti di controllo dello Stato italiano e, quel che è ancora più grave, si fanno concessioni che possono diventare pericolose per lo Stato italiano.

Per queste ragioni voteremo contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Tonello. Ne ha facoltà.

TONELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho il presentimento che farò strillare le galline a destra e a sinistra; sì, anche voi (*rivolto alla sinistra*) perchè alla fine dei conti voi avete votato il Patto del Laterano, l'avete votato per una delle solite manovre politiche per cui credete di essere furbi, mentre molte volte siete degli ingenui; quindi potrei dire che se qualcuno dovrebbe in parte tacere, siete precisamente voi. Posso parlare perchè quando si votò il Patto del Laterano fui io il solo che insorse e protestò in nome del Paese. Fui in minoranza. Orbene, voi del Partito socialista, nonostante la votazione dell'articolo 7, restaste accodati come lo siete oggi, al Partito comunista. È inutile dire: è naturale, sono cose che passano e tutto finisce, perchè così si diceva: ora vedete che non è finito niente. Non vedete che invece i Patti del Laterano una volta firmati bisogna osservarli? (*Commenti*). E bisogna anche interpretarli ... (*Interruzioni e commenti dal centro*). Quando la Repubblica italiana mediante una maggioranza votò i Patti Lateranensi firmati da Mussolini, io espressi il mio dissenso, ed è naturale che questo dissenso lo esprima ancor oggi. So, però, che farò una cosa inutile, perchè l'appetito del Vaticano è inesauribile ...

CINGOLANI. La lupa dantesca!

TONELLO ... Perchè questa gente ha uno stomaco di ferro ... (*Ilarità*). E scusate, non date dell'anticlericale a me, datelo a Dante, a padre Dante. Oggi i preti ci hanno domandato questo, ma domani ci domanderanno qualcos'altro a seconda dell'aria politica che tirerà, a seconda delle fortune dei vari Gedda che comandano in Italia. A questo siamo ridotti, ad un partito che dovrebbe essere un partito italiano intento a difendere esclusivamente gli interessi dell'Italia, mentre oggi è il partito ufficiale di un Paese straniero, di un altro Stato qual è il Vaticano. (*Interruzioni e commenti dal centro*). Voi non fate niente contro il Vaticano (*rivolto al centro*), concedete tutto al Vaticano. Fin quando ciò durerà? Oggi voi dite che siete in maggioranza, tutti i giornali vogliono dire che siete in maggioranza, ma credo che nessun partito è in maggioranza ancora, perchè purtroppo il nostro Paese non ha ancora riacquistato quell'ampio senso politico che sia bene augurante per il suo avvenire. Concessioni oggi al Vaticano, concessioni domani al Vaticano. Ve ne accorgerete poi, perchè una volta che i preti hanno messo le mani, han le grinfie così salde che non mollano (*interruzione del senatore Cingolani*) quello che hanno acquistato. Noi dovremmo rifiutarci, dovremmo dire, se fossimo proprio italiani, che restiamo entro i limiti del Patto Vaticano perchè è stato firmato da due grandi partiti italiani che formavano la maggioranza, il Partito comunista e il Partito democratico cristiano. Sì, ormai è stato fatto e non possiamo tornare indietro o almeno non so che cosa il destino serbi. Può darsi che un bel giorno il destino serbi che gli italiani si ergano in piedi e rivendichino quelli che sono i loro diritti di Nazione. Non so, vedremo.

Parlo per mio conto, non parlo per conto di un partito per queste cose, perchè vi è una certa tendenza a lasciare andare, ma io sono un po' selvatico. Anche Togliattti ha avuto un momento di tenerezza, ma noi dobbiamo sapere che voi sarete sempre dalla parte del Vaticano perchè se vi mancasse quella riserva, nessuno di voi sarebbe a quei banchi; se non aveste l'appoggio dei parroci e dei preti, voi non verreste qui dentro.

Voce dal centro. Hai una mentalità arretrata.

TONELLO. Non voglio crearti una benemerenza perchè se avessi un incidente con te, andresti dal tuo parroco e aumenteresti la fama per le prossime elezioni. (*Ilarità*). Ma che debbono fare quelli che hanno un cuore italiano e che vedono il pericolo del domani, che vedono quale strada abbiamo preso e che vedono anche l'entità delle domande che ci si fanno? Non mi spingo oltre a dire che domani queste stazioni radio possono essere uno strumento contro l'Italia. Il Vaticano è abbastanza intelligente e abbastanza furbo per non farlo, ma è chiaro

che anche questo mezzo di trasmissione del pensiero può servire per dire qualcosa che non può suonare a favore dell'Italia.

Voi (*volgendosi alla sinistra*) che avete votato per il Patto del Laterano, potete dare il vostro voto con sicura coscienza e avrete fatto il vostro dovere perchè siete nati per essere intesi voialtri. (*Accenna alla sinistra e al centro*). Vi graffiate, vi offendete, vi stuzzicate, ma in fondo vi è una grande nostalgia nonostante la scomunica del Papa che non vale più niente. (*Interruzione del senatore Cingolani*).

Io invito tutti coloro che sono liberi pensatori come sono libero pensatore io, a fare altrettanto, perchè altrimenti è il giuoco dei serpi che ricomincia e si perpetua.

Se dal Vaticano escono voti di proteste e l'Italia allora si rifiuta, il Papa ricorre a principi stranieri, a tutti i mezzi, per poter avere ragione e salvaguardare i suoi privilegi. Noi siamo gli uomini della Repubblica italiana del lavoro: vedremo se voi vorrete fare altrettanto. Purtroppo prevedo che accoglierete questa legge, come ne approverete anche di più gravi fino a quando non avremo la forza di impedirvelo.

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Pastore ha dichiarato con lealtà di non intendersi di questioni giuridiche e di trattare il problema solamente dal punto di vista politico. Il senatore Tonello non l'ha dichiarato espressamente, ma col contenuto delle sue dichiarazioni ha ugualmente riconosciuto di non avere familiarità con le materie giuridiche. Il problema va impostato invece proprio in termini giuridici.

Il primo articolo di questo disegno di legge dice questo: « Godrà dei privilegi specificati negli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia tutta l'estensione ecc. ecc. ».

Questa estensione è proprio la superficie dei 400-500 ettari ai quali il senatore Pastore si riferiva. Che cosa dicono questi articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929? Non vi si parla affatto di cessione di territorio, e nemmeno di trasferimento di sovranità da Stato a Stato. Lo Stato italiano resta e rimarrà sempre sovrano di questo territorio. Si tratta soltanto di applicare a questo territorio le immunità (*proteste e commenti dalla sinistra*), riconosciute alle sedi diplomatiche. Questo è detto chiaramente in quegli articoli del Trattato.

L'articolo 15 del Trattato del Laterano dispone che gli immobili ivi indicati godranno dell'immunità riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli Stati esteri: queste sedi non è che siano cedute agli Stati stessi, non è che siano sottratte al diritto di sovranità spettante allo Stato italiano: esse rimangono sempre sotto la sovranità dello Stato. Vuol dire che si applica a questi immobili il principio dell'immunità.

Ora passando all'applicazione e rifacendomi non già al Trattato Lateranense ma alla stessa legge delle Guarentigie è da rilevarsi che essa riconosceva al Pontefice, per l'esercizio del suo Magistero, il diritto di essere collegato e di avere rapporti epistolari e telegrafici con gli Stati con i quali la Santa Sede ha dei rapporti e col clero dei diversi Paesi. È evidente che la situazione è mutata dal punto di vista delle comunicazioni: ora si parla non tanto di posta e di telegrafo quanto di rapporti radiofonici.

Quindi, essendosi riconosciuta alla Santa Sede la facoltà di avere rapporti con gli Stati esteri e con le gerarchie ecclesiastiche, evidentemente bisogna dare ad essa anche la possibilità di esercitare, nella maniera più progredita e consentanea alle nuove esigenze delle comunicazioni, questa sua attività. Quindi con questo disegno di legge siamo esattamente nel quadro, non solo del Trattato del 1929, ma anche della legge stessa delle Guarentigie, opportunamente interpretata ed applicata, secondo le progressive esigenze dei rapporti di comunicazione: non si tratta che di applicare questi princìpi.

Il presente disegno di legge è perciò pienamente legittimo ed esattamente rispondente ai criteri giuridici precedentemente fissati, e non mi pare ci possano essere critiche ed eccezioni in proposito. Il disegno di legge stesso merita quindi in ogni senso l'approvazione del Senato. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *relatore*. Onorevoli senatori, permettetemi semplicemente di leggere la mia brevissima relazione, che probabilmente pochi di voi (non dico nessuno) hanno letto. Questa relazione riporta il problema del disegno di legge che stiamo discutendo nei suoi veri termini.

Nella relazione è detto che il disegno di legge attuale, che ha per oggetto una Convenzione stipulata fra il Governo italiano e la Santa Sede, ha lo scopo di installare nuovi impianti radio per lo Stato Vaticano. L'oggetto della convenzione è precisato in cinque articoli. I primi due sanciscono che i due nuovi centri implicati nella legge stessa godranno di privilegi specificati, e via di seguito.

Gli articoli 3 e 4 applicano un principio già fissato in una Convenzione stipulata nel novembre 1929 tra il Vaticano e l'Italia, per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici della città del Vaticano: sostanzialmente è una estensione interpretativa degli articoli stessi. Si erano naturalmente prese le necessarie precauzioni, allo scopo di evitare reciproci disturbi tra gli impianti radio dei due Stati collocati in vicinanza tra loro. Anche lo stesso funzionamento di quei servizi esigeva, per forza di cose, nuove installazioni tecniche, lontane le une dalle altre, perchè altrimenti i servizi non avrebbero potuto tecnicamente funzionare. Le misure prese dalla presente Convenzione, le distanze delle nuove stazioni ed altre precauzioni di carattere tecnico mirano ad evitare qualsiasi possibile disturbo o danno tra le stazioni radio italiane e quelle della Città del Vaticano. Si è provveduto ad esempio ad un collegamento elettrico tra le stazioni di Santa Maria di Galeria e di Castel Romano e la Radio Vaticana, a mezzo di un modernissimo ponte radio.

Vi è poi l'articolo 5, che prevede le norme della ratifica, dello scambio delle ratifiche ecc.

Non intendiamo esaminare specificatamente, dal punto di vista tecnico, la portata della Convenzione, che potrà essere oggetto di discussione da parte dei colleghi competenti in questa materia; ci sembra sufficiente indicare i motivi di fatto e di diritto, testè esposti con grande precisione dal collega Carrara, che logicamente hanno portato alla conclusione della presente Convenzione.

La Santa Sede ha preso questa iniziativa per la necessità di migliorare e sviluppare i suoi impianti radio, per effettuare radio comunicazioni efficaci e rispondenti agli Accordi internazionali già stipulati in questa materia. D'altra parte vi era la impossibilità di attuare coi mezzi a propria disposizione codesti miglioramenti e sviluppi nello spazio ristretto, all'interno della Città del Vaticano ».

Sostanzialmente è un'estensione dei Trattati lateranensi già contemplata fin dal 1929. Ho richiamato la mia relazione per dimostrare agli onorevoli senatori che il disegno di legge ha un carattere tecnico estensivo di accordi fatti in precedenza. Non entrerò nella polemica sollevata dagli oppositori, ma mi rifiuto soltanto di credere che lo Stato della Città del Vaticano possa essere oggi, domani o mai, contrario agli interessi veri dello Stato e del popolo italiano e che possa usufruire di questo modernissimo mezzo per ledere gli interessi del popolo stesso. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha la facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Mi limito a ribadire i concetti del senatore Carrara nel senso che con questo Accordo è stata semplicemente data applicazione a quelli preesistenti fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano. L'articolo 6 del Trattato del 1929 fra la Santa Sede e l'Italia stabilisce infatti che il Governo italiano deve assicurare alla Città del Vaticano i collegamenti radiotelegrafici e postali.

I rapidi progressi della radio avevano fatto sorgere delle nuove spiegabilissime esigenze per gli impianti della Città del Vaticano che non potevano essere soddisfatte nel territorio della medesima a causa della sua limitata superficie.

Quello che è stato convenuto con i presenti Accordi è dunque soltanto l'esecuzione coi criteri della tecnica moderna di un Patto già stipulato fra il nostro Paese e lo Stato della Città del Vaticano.

Il senatore Carrara ha chiaramente spiegato che non si tratta di una cessione territoriale ma della concessione di un privilegio che la maggior parte degli Stati si fanno reciprocamente. Noi abbiamo fatto questo trattamento, che ci è ricambiato, a tutti gli Stati rappresentati in Italia.

Assicuro pertanto il Senato che nella stipulazione di questo Accordo non è stato per nulla leso il diritto di sovranità dello Stato italiano ma è stata unicamente fatta una onesta applicazione di un Trattato internazionale.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORDO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA PER GLI IMPIANTI RADIO-VATICANI A SANTA MARIA DI GALERIA E A CASTEL ROMANO

La SANTA SEDE e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Tenuto presente l'articolo 6, terzo comma, del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929;

Considerata la necessità per la Santa Sede di procedere ad un miglioramento e ad uno sviluppo dei suoi impianti radio, erigendo, a tal fine, due nuovi centri – l'uno trasmittente e l'altro ricevente – in modo da assicurare alla Santa Sede la possibilità di effettuare radio trasmissioni dirette a tutto il mondo cattolico;

Attesa l'impossibilità di costruire detti centri nel territorio dello Stato della Città del Vaticano;

Riconosciuta la convenienza che le estensioni all'uopo prescelte nell'àmbito delle aree di proprietà della Santa Sede nelle località di Santa Maria di Galeria e di Castel Romano godano dei privilegi specificati agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense;

Hanno nominato i loro Plenipotenziari:

LA SANTA SEDE

S. E. Rev.ma Mons. DOMENICO TARDINI, *Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari;*

IL GOVERNO ITALIANO

S. E. il Marchese Dott. ANTONIO MELI LUPI DI SORAGNA TARASCONI, *Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede;*

I quali hanno convenuto quanto appresso:

Articolo primo.

Godrà dei privilegi specificati negli articoli 15 e 16 del Trattato dell' 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia tutta l'estensione che sarà destinata a sede del primo dei due nuovi centri della Radio Vaticana menzionati nel successivo articolo 3 del presente Atto – ed in quanto sarà adibita a tale uso – entro l'àmbito massimo dell'area di proprietà della Santa Sede e segnata in colore azzurro nella pianta allegata al presente Atto, avente la superficie di ettari 424.01.84 (ettari quattrocentoventiquattro, are una e centiare ottantaquattro), distinta nel catasto di Roma alla mappa 124 nel foglio 29 coi numeri 1, 4 parte, 5 parte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, nel foglio 30 coi numeri 16 e 17 e nel foglio 31 coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 parte,

8 parte, 9 parte, confinante con la strada Braccianese, con la strada di Cesano, con l'acquedotto Paolo, con la ferrovia Roma–Viterbo e con la tenuta di Santa Maria di Galeria del Pontificio Collegio Germanico–Ungarico.

Articolo secondo.

Degli stessi privilegi godrà tutta l'estensione che sarà destinata a sede del secondo dei due nuovi centri della Radio Vaticana menzionati nel successivo articolo 3 del presente Atto – ed in quanto sarà adibita a tale uso – entro l'àmbito massimo dell'area di proprietà della Santa Sede, segnata in colore rosso nella pianta allegata al presente Atto, avente la superficie di ettari 117.68 (ettari centodiciassette ed are sessantotto) distinta nel catasto di Roma alla mappa 9 coi numeri 68 parte e 74, vocaboli Caccia Nobile, Taglio di Mezzo e l'Albuceto, confinante con la strada comunale Decima Pratica di Mare, con un relitto di terreno di proprietà Vaselli, con la nuova strada di Latina e con la tenuta di Castel Romano della Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Articolo terzo.

Il nuovo centro trasmittente sarà costituito a Santa Maria di Galeria e quello ricevente a Castel Romano. Ambedue saranno collegati per ponte radio, ed anche all'occorrenza a mezzo di cavi, con la stazione radio situata nella Città del Vaticano.

Articolo quarto.

Le frequenze usate per il collegamento per ponte radio tra la stazione in Vaticano e il centro di Santa Maria di Galeria saranno diverse da quelle in uso nei ponti radio utilizzati dal centro trasmittente italiano di Santa Rosa.

Le antenne direttive del centro trasmittente di Santa Maria di Galeria destinate al servizio fisso avranno azimuth disposti rispetto alla direzione del centro radio telegrafico italiano di Santa Rosa, in modo da evitare interferenze ai servizi riceventi del centro stesso. Le coordinate del punto centrale della zona di Santa Maria di Galeria, nella quale sarà installato il collegamento per ponte radio, sono 42° 02′ 47″ nord–0° 07′ 07″ ovest rispetto al meridiano di Monte Mario.

Articolo quinto.

Il presente Accordo sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche avrà luogo il più presto possibile.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari suddetti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

FATTO in duplice esemplare nel Palazzo Apostolico Vaticano il giorno 8 ottobre 1951.

DOMENICO TARDINI ANTONIO MELI LUPI DI SORAGNA

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea della I.C.A.O. il 27 maggio 1947 » (2302) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea dell'I.C.A.O. il 27 maggio 1947 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Carboni. Ne ha facoltà.

CARBONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, alcune brevi osservazioni. La Convenzione che è sottoposta alla nostra ratifica apporta una modifica alla Convenzione Internazionale per l'Aviazione Civile di Chicago, introducendo l'articolo 93-*bis*. Non ho nulla contro questo articolo, però vorrei far notare che sarebbe stato più opportuno ottenere la modifica dell'articolo 93 il quale all'ultimo comma stabilisce che Stati, che non abbiano partecipato alla firma della Convenzione, nè vi abbiano aderito più tardi perchè membri dell'O.N.U. o perchè rimasti neutrali durante l'ultima guerra, non possono fare parte dell'I.C.A.O. se non vi è l'assenso dello Stato o degli Stati che sono stati invasi o attaccati durante la presente guerra dallo Stato che richiede la propria ammissione, per cui molti Governi che non hanno nè continuità politica, nè — spesso — continuità giuridica con i Governi che dichiararono la guerra si trovano nella necessità di chiedere ed ottenere l'assenso da parte degli Stati con cui sono stati — senza loro volere — in guerra. Volevo ricordare al Senato che l'Italia entrò assai tardi in questa organizzazione perchè l'assenso dell'Etiopia ci fu dato solo il 6 maggio 1947. Penso che in situazioni simili verranno a trovarsi altri Stati e vorrei pregare il Governo che si facesse promotore di questa modifica. L'onorevole Brusasca si è occupato di problemi aeronautici e più di ogni altro sarà sensibile a questa osservazione. Noi abbiamo una delegazione, siamo nel Consiglio direttivo, pertanto si chieda che venga abrogato questo articolo 93, non avvenga che Stati importanti debbano chiedere, dopo tanti anni — quasi a risollevare ricordi dolorosi di guerre scatenate o patite — il benestare da parte di altri Stati, che possono con il loro veto impedirne l'ingresso in questa organizzazione internazionale unicamente per ragioni legate alla guerra. Si dovrebbe modificare l'articolo 93 in maniera che gli Stati vengano ammessi in base ad una dichiarazione dell'Assemblea, indipendentemente dal benestare di singoli Stati, quando gli Stati che ne fanno domanda abbiano i requisiti che la Convenzione stessa richiede. Questa è l'unica osservazione che volevo fare e mi auguro che il Governo voglia tenerla presente in quelli che saranno gli accordi futuri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, il senatore Galletto.

GALLETTO. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Di Giovanni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Il Governo terrà in considerazione le proposte fatte dal senatore Carboni. Per il resto si rimette alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato a Montreal dalla Assemblea della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale il 27 maggio 1947.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

PROTOCOLE
CONCERNANT UN AMENDEMENT À LA CONVENTION RELATIVE À L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,

Convoquée à Montréal par le Conseil intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale et s'y étant réunie le 6 mai 1947 en sa première session, et

Estimant désirable d'apporter un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944,

A adopté le treize mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions de l'article 94 *a*) de la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944, un amendement proposé à ladite Convention, dont le texte suit et qui constituera un « article 93-*bis* »:

Article 93-*bis*.

A) Nonobstant les dispositions des Articles 91, 92 et 93 ci-dessus,

1) tout Etat dont le gouvernement fait l'objet de la part de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies d'une recommandation tendant à le priver de sa qualité de membre d'institutions internationales, établies par l'Organisation des Nations Unies ou reliées à celle-ci, cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

2) tout Etat qui est exclu de l'Organisation des Nations Unies cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à moins que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies joigne à son acte d'exclusion une recommandation contraire.

B) Tout Etat qui cesse d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en application des dispositions du paragraphe *A*) ci-dessus peut, avec l'accord de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, être admis à nouveau dans l'Organisation de l'aviation civile internationale sur sa demande, et avec l'approbation du Conseil votée à la majorité.

C) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies, sont, à la requête de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente Organisation »;

A spécifié le seize mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions dudit article 94 *a*) de la Convention, que l'amendement ci-dessus n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par vingt-huit Etats contractants, et

A chargé, à la même date, le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'établir un Protocole relatif au dit amendement

proposé et pour les fins ci-après, ce Protocole devant être signé par le Président et le Secrétaire général de la Première Assemblée.

En conséquence, conformément aux décisions ci-dessus de l'Assemblée.

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour être déposés dans les archives de l'Organisation; le Secrétaire général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole;

L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur le jour du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification à l'égard des Etats qui auront ratifié à cette date le présent Protocole. Le Secrétaire de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les Etats parties à la Convention ou signataires de celle-ci la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur;

L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur, à l'égard de tout autre Etat ratifiant ultérieurement le Protocole, le jour du dépôt de son instrument de ratification dans les archives de l'Organisation.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la Première Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAIT à Montréal, le vingt-septième jour de mai mil neuf cent quarante-sept, en un seul document, en français, en anglais et en espagnol, chacun des textes ayant une égale autenticité. Ce Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale; et des copies certifiées conformes de ce Protocole seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944, ainsi qu'aux autres Etats signataires de ladite Convention.

Le Président de la Première Assemblée
Signé: ARTHUR S. DRAKEFORD

Le Secrétaire général de la Première Assemblée
Signé: ALBERT ROPER

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950 » (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ACCORDO
PER I TRASPORTI AEREI TRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO PORTOGHESE desiderando concludere un accordo per promuovere, su base di reciprocità, le comunicazioni aeree regolari tra i loro rispettivi territori, convengono quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo e del suo allegato, salvo nei casi ove il testo provveda altrimenti:

a) l'espressione « Autorità Aeronautiche » significa:

nel caso che si riferisca all'Italia

il « Ministero della Difesa – Aeronautica – Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo » o qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal « Ministero della Difesa – Aeronautica – Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo ».

nel caso che si riferisca al Portogallo

il « Ministério das Comunicaçôes – Direcçaô Geral da Aeronáutica Civil » o qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal « Ministério das Comunicaçôes – Direcçào Geral de Aeronáutica Civil »;

b) l'espressione « Impresa designata » indica un'Impresa che le Autorità Aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano indicato, per iscritto, alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente quale impresa che la prima Parte intende designare, ai termini dell'articolo 3 del presente Accordo per svolgere attività sulle rotte indicate nella rispettiva comunicazione.

c) la parola « territorio » ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944;

d) si applicano al presente Accordo ed al suo allegato, le definizioni contenute nei paragrafi *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 96 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.

Art. 2.

Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto di stabilire le rotte ed i servizi aerei civili internazionali specificati nell'allegato. Tali rotte e servizi potranno avere inizio immediatamente o in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tale diritto è riconosciuto.

Art. 3.

a) Ciascuno dei servizi menzionati nell'articolo precedente avrà inizio non appena la Parte Contraente interessata abbia designato la Compagnia o le Compagnie di trasporto aereo alle quali spetterà la relativa gestione ed appena l'altra Parte Contraente abbia dato la necessaria autorizzazione. Tale autorizzazione

non potrà essere ricusata se la Compagnia o le Compagnie designate risponderanno ai requisiti indicati in questo articolo e nell'articolo 8. Prima di iniziare la gestione prevista in questo Accordo la Compagnia designata da una delle Parti Contraenti può essere obbligata a provare alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la sua idoneità a tale gestione ai sensi delle leggi e dei regolamenti da esse normalmente applicati. Nelle aree di ostilità o di occuoccupazione militare, l'inizio della gestione è inoltre subordinato all'approvazione delle competenti Autorità militari;

b) Resta inteso che ciascuna delle Parti Contraenti, cui questo Accordo conferisce diritti commerciali, deve farne uso nel più breve termine, salvo il caso dell'impossibilità temporanea.

Art. 4.

I diritti di gestione aerea precedentemente concessi da ciascuna delle Parti Contraenti a terzi Stati e Compagnie di Trasporto aereo continuano ad avere vigore nei termini in cui furono concessi.

Art. 5.

a) Le tasse e gli altri oneri fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti imponga o permetta di imporre alle Imprese designate dall'altra Parte Contraente per l'uso degli Aeroporti e per ogni assistenza agli aeromobili dell'altra Parte, dovranno essere equi e ragionevoli e non più elevati di quelli che sarebbero dovuti per lo stesso scopo dalle Imprese nazionali che gestiscono analoghi servizi di trasporto aereo internazionale;

b) i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio e l'equipaggiamento introdotti o imbarcati sul territorio dell'altra Parte, per l'uso esclusivo degli aeromobili impiegati dalla prima Parte per gestire i servizi specificati nell'allegato al presente Accordo, godranno presso l'altra Parte Contraente, per quanto riguarda i diritti di dogana, le spese d'ispezione o qualsiasi altro diritto fiscale, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle Imprese nazionali o straniere che gestiscono regolarmente i trasporti aerei internazionali;

c) gli aeromobili impiegati nei servizi specificati nell'allegato al presente Accordo, le riserve di carburanti e lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che permangono sugli aeromobili delle Imprese designate designate dall'una delle Parti Contraenti, saranno, sul territorio dell'altra Parte, esenti dai diritti di dogana, spese d'ispezione ed altri diritti fiscali, anche quando il materiale sopraindicato è impiegato o consumato dagli aeromobili durante il volo al di sopra di detto territorio;

d) il materiale esente ai sensi del paragrafo precedente non potrà essere sbarcato senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte Contraente. Ove detto materiale non sia stato impiegato o consumato dovrà essere riesportato. In attesa della riesportazione esso rimarrà sotto il controllo delle predette Autorità, pur continuando a restare a disposizione delle Imprese.

Art. 6.

I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati da una delle Parti Contraenti e non scaduti, saranno riconosciuti dall'altra Parte, per la gestione delle rotte o servizi menzionati nell'allegato. Tuttavia ciascuna

delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri nazionali dall'altra Parte Contraente o da qualunque altro Stato.

Art. 7.

a) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel suo territorio ed all'uscita dal medesimo degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'impiego e navigazione di detti aeromobili nel territirio stesso, saranno applicati agli aeromobili dell'altra Parte Contraente e saranno osservati relativamente all'entrata, all'uscita e alla permanenza nel territorio di detta Parte;

b) le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel suo territorio, alla permanenza ed all'uscita dal medesimo di passeggeri, equipaggio e merci, saranno applicati ai passeggeri, equipaggi e merci degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.

Art. 8.

Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare o revocare l'autorizzazione concessa a qualsiasi Compagnia Aerea dell'altra Parte Contraente, ove la detta Compagnia non sia in grado di provare, se richiesta, che la maggioranza del capitale ed il controllo effettivo di tale Compagnia, appartengano a nazionali o ad organismi dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti Contraenti può inoltre revocare l'autorizzazione predetta, quando la Compagnia suindicata o il Governo che l'ha designata non osservino le leggi ed i regolamenti indicati nell'articolo 7 del presente Accordo, o non adempiano agli obblighi da esso derivanti, o cessino di soddisfare alle condizioni nelle quali i diritti furono concessi ai termini del presente Accordo e del suo allegato.

Art. 9.

Il presente Accordo e il suo allegato, nonchè ogni altro atto che li completi o li modifichi, saranno registrati presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (O. A. C. I.)

Art. 10.

Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare i termini del presente Accordo o del suo allegato, può richiedere uno scambio di vedute tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Le consultazioni devono aver luogo entro i 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. In caso d'accordo, le modifiche entreranno in vigore dopo aver fatto oggetto di uno scambio di note per via diplomatica. Tuttavia cambiamenti o supplementi negli itinerari indicati nelle tabelle delle rotte, potranno aver luogo con un semplice accordo tra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Art. 11.

Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed all'applicazione di questo Accordo o del suo allegato dovrà essere sottoposta, per la decisione, al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Interna-

zionale, a meno che le Parti Contraenti concordino nel sottoporre la controversia a un Tribunale arbitrale nominato d'accordo fra le Parti Contraenti o a qualsiasi altro Ente od Organizzazione. Le Parti Contraenti s'impegnano a rispettare la decisione pronunciata.

Art. 12.

Ciascuna delle Parti Contraenti può, in ogni momento, notificare all'altra il suo desiderio di denunciare il presente Accordo. Tale notifica sarà comunicata contemporaneamente alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Il presente Accordo avrà termine 12 mesi dopo la data di ricezione di tale notifica dall'altra Parte Contraente, salvo il caso che, in seguito ad accordo, la denuncia non sia stata ritirata prima della scadenza di detto termine. Qualora la Parte Contraente che ricerve tale notifica non ne accusi ricevuta, la notifica s'intenderà ricevuta 14 giorni dopo la data di ricezione da parte dell'O. A. C. I.

Art. 13.

Le imprese designate da una delle Parti Contraenti possono sopprimere alcuni degli scali compresi su una rotta determinata, purchè non siano situati nel territorio dell'Altra Parte Contraente; tuttavia sono tenute a darne comunicazione, senza indugio, alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Con traente, salvo che si tratti di casi isolati.

Art. 14.

Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente nel giorno della sua firma e definitivamente non appena siano state adempiute le formalità previste dalla legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoindicati, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Lisbona, il cinque aprile millenovecentocinquanta, in duplice esemplare nelle lingue italiane e portoghese, i due testi facendo egualmente fede.

Per il Governo Italiano
DE VERA D'ARAGONA

Per il Governo Portoghese
JOSE CAEIRO DA MATTA

ALLEGATO.

I.

Il Governo Portoghese accorda al Governo Italiano il diritto di fare gestire dalle Imprese da esso designate i servizi di trasporto aereo sulle rotte indicate nella unita Tabella I.

II.

Il Governo della Repubblica Italiana accorda al Governo Portoghese il diritto di fare gestire dalle Imprese da esso designate i servizi di trasporto aereo sulle rotte indicate nella unita Tabella II.

III.

Le Imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte Contraente, alle condizioni fissate nell'Accordo e nel presente Allegato, del diritto di transito e di scalo per fini non commerciali, nonchè del diritto di imbarcare e di sbarcare, nel traffico internazionale, passeggeri, posta e merci, nei punti indicati per ciascuno degli itinerari menzionati nelle unite Tabelle.

È, invero, espressamente vietato alle Imprese di una Parte Contraente di trasportare passeggeri, posta e merci da un punto a un altro del territorio dell'altra Parte Contraente (cabotaggio).

IV.

Le Imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti godranno di un trattamento giusto ed eguale al fine di gestire con pari possibilità i servizi convenuti, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo e nel presente Allegato.

V.

Nella gestione dei servizi a lungo percorso sugli itinerari indicati nel presente Allegato, le Imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno prendere in considerazione gli interessi delle Imprese dell'altra Parte Contraente, al fine di non influire indebitamente sui servizi che queste offrono sulle stesse rotte o su una parte di esse.

VI.

Le installazioni di trasporto aereo dovranno essere ben adeguate alle esigenze del pubblico.

VII.

Resta inteso da parte di entrambi i Governi che i servizi gestiti da una Compagnia designata ai termini dell'Accordo e del presente Allegato, saranno organizzati tenendo presente che lo scopo principale cui mirano è di offrire una capacità adeguata alla richiesta di traffico fra il Paese cui la Compagnia appartiene ed il Paese di ultima destinazione del traffico stesso. Per questi servizi,

il diritto di imbarcare o sbarcare in qualsiasi punto o più punti delle rotte previste nel presente Allegato, traffico internazionale – passeggeri, merci e posta – destinato a terzi Paesi o da essi proveniente, sarà goduto in conformità ai princìpi generali di sviluppo ordinato del trasporto aereo accettati dai due Governi, e sarà soggetto al principio generale che la capacità si deve adattare:

a) alla domanda del traffico tra il Paese di origine e quello di destinazione;

b) alle esigenze di uno sfruttamento economico dei servizi in questione;

c) alle esigenze di traffico della regione che la linea aerea attraversa, tenuto conto dei servizi aerei locali e regionali.

VIII.

Qualora una delle rotte indicate nelle Tabelle I e II del presente Allegato, o una parte di esse, sia gestita da Compagnie di trasporto aereo di ambedue le Parti Contraenti, le Compagnie stesse possono accordarsi per addivenire a una forma di cooperazione su tale rotta o su parte di essa. L'accordo così concluso sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità aeronautiche rispettivamente competenti.

IX.

Ai fini dei due numeri precedenti, il Governo della Repubblica Italiana riconosce la natura speciale dei servizi aerei tra il Portogallo e il Brasile, che saranno soggetti al regime destinato a regolare l'ultima categoria dei servizi indicati nel comma *c*) dell'articolo VII del presente Allegato.

X.

Le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno, su domanda di una di esse, al fine di assicurare l'osservanza dei princìpi e l'adempimento degli obblighi previsti nell'Accordo e nel presente Allegato.

XI.

1. Le tariffe da applicare su ciascuno dei servizi convenuti saranno determinate a un tasso ragionevole, tenuto conto di ogni fattore, come il costo dell'esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche dei vari servizi e le tariffe applicate da altre imprese che gestiscono in tutto o in parte lo stesso servizio. Dette tariffe saranno determinate conformemente alle disposizioni che seguono del presente articolo.

2. In linea di massima, le tariffe saranno stabilite per ogni itinerario dalla Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (I. A. T. A.). In difetto di una decisione della I. A. T. A., le Imprese designate si adopreranno a stabilire tali tariffe previa consultazione con le altre imprese che gestiscono servizi aerei sullo stesso itinerario o su parte di esso. Le tariffe così stabilite saranno sottoposte all'approvazione delle rispettive Autorità Aeronautiche.

3. In caso di disaccordo fra le imprese designate per quanto concerne le tariffe, le Autorità Aeronautiche competenti si adopreranno per stabilire le dette tariffe di comune accordo.

4. Se l'accordo non è raggiunto, la questione sarà sottoposta ad arbitrato, ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo.

XII.

1. A decorrere dalla data della entrata in vigore dell'Accordo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si comunicheranno appena possibile ogni informazione sulle concessioni accordate alle imprese che esse hanno designato per gestire, in tutto o in parte, i servizi indicati nelle Tabelle allegate. Uniranno alle informazioni copia degli atti di concessione, dello statuto delle imprese designate, con le eventuali modifiche, nonchè di ogni altro documento relativo.

2. Le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettivo inizio dei loro servizi rispettivi, i seguenti dati: gli orari completi dei servizi, la loro frequenza e il tipo degli aeromobili impiegati. Le dette Autorità dovranno ugualmente comunicarsi ogni eventuale modifica.

TABELLA I.

ROTTE CHE SARANNO GESTITE DALLE COMPAGNIE DESIGNATE DAL GOVERNO ITALIANO

A) *Rotte con destinazione del territorio portoghese:*
Italia–Barcellona e/o Madrid–Lisbona

B) *Rotte che attraversano il territorio portoghese:*

Italia–Barcellona e/o Madrid–Lisbona e/o Isola del Sale e/o Dakar	Natal e/o Rio de Janeiro e/o S. Paulo–Montevideo–Buenos Aires Caracas–S. Domingo
Italia–Barcellona e/o Madrid–Lisbona e Azzorre	Bermude Boston e/o New York Avana Mexixo Caracas

Le rotte soprindicate possono essere modificate mediante accordi fra le Autorità Aeronautiche competenti di ambo le Parti Contraenti.

Nota. — È inteso che le disposizioni della sezione III di questo Allegato, relative al diritto di imbarcare e sbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta, non si applicheranno a qualsiasi punto fra il territorio continentale portoghese (comprese le Azzorre e Madera) e la Spagna.

TABELLA II.

ROTTE CHE SARANNO GESTITE DALLE COMPAGNIE DESIGNATE DAL GOVERNO PORTOGHESE

A) *Rotte con destinazione nel territorio italiano:*
Lisbona–Roma con o senza scali in Spagna

B) *Rotte che attraversano il territorio italiano:*
Lisbona con o senza scali in Spagna–Roma–Atene–Cairo con possibilità di prolungamento attraverso l'Asia per i territori portoghesi in detto Continente e/o in Oceania.

Le rotte sopraindicate possono essere modificate mediante accordi fra le Autorità Aeronautiche competenti di ambo le Parti Contraenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni verificatesi per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato negli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1947-1948 » (1763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni verificatesi per la Amministrazione delle ferrovie dello Stato negli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1947-48 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessun chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PANETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo si rimette alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1.600.000.000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 81-*bis*: « Spese di riparazione e ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944–45.

(*È approvato*).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1.600.000.000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 216-*novies* « Sovvenzione straordinaria alle Ferrovie dello Stato per la riparazione e la ricostruzione diimpianti, ecc. danneggiati o distrutti per causa di guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944–45.

(*È approvato*).

Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1945–46:

Capitolo n. 55 – Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale, ecc. . . . . L.	3.500.000.000
Capitolo n. 77. – Materiale di esercizio in aumento patrimoniale.	500.000.000
Capitolo n. 78. – Lavori in conto patrimoniale ed acquisto stabili.	2.500.000.000
Capitolo n. 79. – Lavori di elettrificazione delle linee.	500.000.000
Capitolo n. 82. – Spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra.	22.000.000.000

(*È approvato*).

Art. 4

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945–46:

Capitolo n. 233. – Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione. . . . . L.	3.500.000.000
Capitolo n. 237. – Sovvenzione straordinaria alle Ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra.	22.000.000.000

(*È approvato*).

Art. 5.

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1946–47:

Capitolo n. 58. – Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale, ecc. . . . . L. 1.400.000.000

Capitolo n. 80. – Materiale di esercizio in aumento patrimoniale. 100.000.000

Capitolo n. 81. – Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili. 1.000.000.000

Capitolo n. 82. – Lavori di elettrificazione delle linee. . 200.000.000

Capitolo n. 83. – Miglioramenti alle linee ed agli impianti. 100.000.000

(*È approvato*).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1.400.000.000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 302 « Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946–47.

(*È approvato*).

Art. 7.

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1947–48:

Capitolo n. 60. – Rinnovamento del materiale rotabile. L. 1.000.000.000

Capitolo n. 61. – Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale, ecc. 9.100.000.000

Capitolo n. 82. – Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto. 1.000.000 000

Capitolo n. 83. – Materiale di esercizio in aumento patrimoniale. . . . . L. 2.450.000.000

Capitolo n 84. – Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili. 2.050.000 000

Capitolo n 85. – Lavori di elettrificazione delle linee. 3.700.000.000

Capitolo n. 86. – Miglioramenti alle linee ed agli impianti. 900.000.000

Capitolo n. 88. - Spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra. 50.322.000.000

Capitolo n. 89. – Spese per la costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri in conto patrimoniale. 7.500.000.000

(*È approvato*).

Art. 8.

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947–48:

Capitolo n. 389. – Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione. . . L. 10.100.000.000

Capitolo n. 391. – Sovvenzione straordinaria alle Ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate della guerra 50.322.000.000

Capitolo n. 500. – Somme da provvedersi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per costruzione ed acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri 7.500.000.000

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare la somma di lire un miliardo, a favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, già inscritta al capitolo n. 500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, per la costruzione e l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

La predetta somma di lire un miliardo e l'eccedenza di impegni di lire 7.500.000.000 sul capitolo numero 500 di cui all'articolo precedente – che si intende autorizzata a titolo di anticipazione rimborsabile – sono da considerarsi in aggiunta alla quota afferente l'esercizio 1947-48 della anticipazione di complessive lire 9 miliardi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95.

Alla determinazione del periodo entro il quale l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dovrà restituire al Tesoro la somma di cui sopra, nonchè del tasso di interesse relativo e di tutte le altre modalità e condizioni che si renderanno necessarie, sarà provveduto con decreto presidenziale, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli stanziamenti che potranno essere disposti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Miceli Picardi: « Elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive » (1703) e del disegno di legge « Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali » (1869).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al punto secondo, la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del senatore Miceli Picardi: « Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive » e, al punto terzo, la discussione del disegno di legge, d'iniziativa governativa: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali ».

Ricordo al Senato che nella seduta del 21 settembre scorso si doveva iniziare la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Miceli Picardi. Dal resoconto stenografico di quella seduta risulta:

« PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Miceli Picardi. " Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive ".

« Poichè sulla stessa materia è stato presentato al Senato un disegno di legge d'iniziativa governativa, è evidente che per il disegno di legge del senatore Miceli Picardi dobbiamo seguire la stessa norma già adottata, in casi analoghi, per altri disegni di legge, e cioè mantenerlo inscritto nell'ordine del giorno, ma rimandarne la discussione, in modo che esso possa essere esaminato insieme con quello presentato dal Governo, quando su quest'ultimo sarà presentata dalla Commissione la relazione.

« Poichè non vi sono osservazioni, resta così stabilito ».

La relazione sul disegno di legge d'iniziativa governativa è stata presentata e quindi sono inscritti nell'ordine del giorno la proposta di legge di iniziativa del senatore Miceli Picardi, relativa ad un solo argomento, ed il disegno di legge del Governo, che si occupa anche dell'argomento che forma oggetto della proposta di legge di iniziativa del senatore Miceli Picardi.

Propongo al Senato, così come si è fatto altra volta, di deliberare che la discussione generale sia unica per tutti e due i disegni di legge. Si intende che, per la parte del disegno di legge del Governo che corrisponde, sia pure sotto altra forma, alla proposta di legge di iniziativa del senatore Miceli Picardi, questa proposta di legge costituirà emendamento al disegno di legge del Governo.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Ritengo che la contemporaneità della discussione possa turbare la chiarezza della deliberazione della discussione stessa perchè gli argomenti sono identici ma le mète sono diverse. Io propongo pertanto di sospendere questa discussione e di invitare la Commissione a riesaminare la proposta di iniziativa del senatore Miceli Picardi ed il disegno di legge presentato dal Governo per fonderli in un solo disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, vi è una prassi costante del Senato ed anche della Camera dei deputati, secondo cui, quando i disegni di legge sono inscritti nell'ordine del giorno, è solo l'Assemblea che se ne può e se ne deve occupare.

Ad ogni modo, il Senato già stabilì la volta scorsa che, quando fosse stata presentata la relazione sul disegno di legge del Governo, si sarebbe addivenuti alla discussione del disegno di legge stesso e della proposta di legge di iniziativa del senatore Miceli Picardi. Si potrà pertanto procedere ad una discussione generale unica, il che non impedirà che, in sede di discussione degli articoli, si facciano tutte le osservazioni e proposte che si vogliano.

CARELLI. Onorevole Presidente, potrei fare la proposta di rinviare la discussione alla settimana ventura?

PRESIDENTE. No, perchè in tal caso il Senato dovrebbe prendere le vacanze questa sera. Io ne sarei lieto, ma non se ne avvantaggerebbero i lavori del Senato. Nell'ordine del giorno della seduta di martedì scorso era inscritta la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma per la convalescenza del ministro Rubinacci ho dovuto rinviare questa discussione alla seduta di martedì prossimo. Le dirò inoltre che subito dopo la discussione del predetto bilancio si dovrà procedere alla discussione dei tre stati di previsione relativi ai Ministeri finanziari.

CARELLI. Io chiedo la sospensiva della discussione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Sospensiva *sine die*?

CARELLI. Sì.

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospensiva del senatore Carelli, secondo il Regolamento, hanno diritto di parlare due senatori a favore e due contro.

TOMMASINI. Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Considerati tutti i precedenti di questa legge, penso che non convenga prolungare o protrarre ulteriormente la discussione, e mi auguro l'approvazione, sia pure con i dovuti emendamenti, di questo disegno di legge. Non dobbiamo dimenticare, onorevole Carelli, a proposito della sospensiva, le condizioni in cui veniamo a trovarci riguardo ai nostri lavori, condizioni che sono già state illustrate dall'amato nostro Presidente. Un'accettazione di sospensiva verrebbe a significare il rinvio della discussione ad un'epoca che non è oggi precisabile ma certamente non vicina.

Per queste considerazioni, e considerato infine che, mentre il medico pensa, l'ammalato muore, noi sosteniamo questo disegno di legge, sul contenuto del quale possiamo anche avere opinioni diverse. Altrimenti, è indubbio che una categoria di funzionari viene a maturare man mano i limiti di età e viene a trovarsi nella condizione di essere già esonerata quando sarà resa operante la legge; in tal modo verremmo a perpetrare uno stato d'ingiustizia nei confronti di funzionari che hanno avuto l'unico torto di nascere uno o qualche anno prima di qualche altro!

Per questa ragione di umanità che potrebbe trovare anche — e badate che io non sono di quelli favorevolissimi — la sua spiegazione nella necessità da parte delle Amministrazioni statali di rimediare e riparare alla carenza di funzionari direttivi; per queste ed altre considerazioni, delle quali risparmio il tedio al Senato, mi pronunzio in maniera assolutamente e nettamente contraria alla proposta di sospensiva del collega Carelli.

RUGGERI. Domando di parlare a favore della proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Noi siamo contrari al disegno di legge del Governo e riteniamo che, tutto sommato, la proposta del senatore Carelli sia accettabile: cioè riordinare le due leggi e portarle all'Assemblea. Secondo noi non è possibile coordinarle con un emendamento. Perciò siamo a favore della sospensiva.

ELIA. Domando di parlare a favore della proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Io credo che sia opportuna la proposta presentata dal senatore Carelli, in quanto questa legge è una legge di notevolissima importanza e che tocca molto da vicino quella che è la funzionalità dell'amministrazione statale.

Io penso che questo disegno di legge, che in sostanza consta di due disegni, uno in contrasto con l'altro, vada ponderato e vada studiato da tutti i colleghi, in modo che si possa affrontare la discussione con una maggiore comprensione del problema e con una maggiore ponderazione.

Per questo, e perchè i due disegni di legge sono venuti, diciamo così, un po' precipitosamente alla discussione... (*Ilarità e commenti*).

PRESIDENTE. Ella scherza, senatore Elia! La proposta di legge del senatore Miceli Picardi fu presentata al Senato il 23 maggio 1951 e la relazione della Commissione fu presentata il 5 luglio 1951; il disegno di legge governativo fu presentato al Senato il 10 settembre 1951 e la relazione della Commissione fu presentata il 6 maggio 1952!

ELIA. Sì, ma si pensava che si dovesse prima procedere alla discussione di un altro bilancio; io ritengo quindi che in questo caso sia opportuna la proposta fatta dal collega Carelli, ed invito il Senato a votare favorevolmente a tale proposta.

BO. Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO. Signor Presidente, di solito le richieste di rinvio sono giustificate da qualche motivo di opportunità. Nella fattispecie i colleghi che hanno parlato a favore del rinvio non hanno saputo trovare neanche un principio di giustificazione della loro proposta. Il nostro Presidente ci ha ricordato adesso che basta rammentare le date di presentazione dei due progetti che sono all'ordine del giorno, per capire come il Senato abbia il dovere di discutere l'uno e l'altro disegno: quello di iniziativa del senatore Miceli Picardi è stato presentato più di un anno fa (il 23 maggio 1951), e quello di iniziativa governativa nel settembre dello stesso anno.

Ora, senza anticipare la discussione del merito (poichè ognuno è padrone di esprimere la sua opinione in proposito e di votare conformemente al suo pensiero) non è, mi pare, consono alla dignità dell'Assemblea che si differisca ancora un'esame per il quale mentre da una parte non sono state addotte ragioni di sorta, dall'altra parte invece militano, a mio parere, importanti motivi.

PRESIDENTE. Invito i due relatori e l'onorevole rappresentante del Governo ad esprimere il loro avviso sulla proposta di sospensiva.

ZOTTA, *relatore*. Dichiaro di essere contrario alla proposta di sospensiva. L'urgenza del provvedimento si manifesta in quanto esso è il primo capitolo della riforma della pubblica amministrazione ed è, potrei dire, la parte più sostanziale. Questa riforma è stata vivamente attesa: la si è sollecitata, si è fatta anche una facile critica. Oggi che il provvedimento viene al Senato ritengo che il Senato faccia buona opera sollecitandone la discussione e portandola a soluzione. Non è stato addotto alcun motivo per la sospensiva, proprio nessuno. Forse avrei potuto chiedere come relatore del disegno di legge Miceli Picardi — del quale la Commissione in sostanza rinviò l'esame al momento dell'inizio della discussione della riforma della pubblica amministrazione — che il disegno di legge governativo fosse stato opportunamente portato alla 1ª Commissione per il suo avviso, ma proprio per l'urgenza che ravviso nel provvedimento, perchè una buona volta si discuta il problema della riforma della pubblica amministrazione, esprimo l'avviso personale — perchè sulla questione non ho potuto interpellare il pensiero della Commissione — nel senso che senz'altro oggi si addivenga alla discussione. Anche il disegno di legge del senatore Miceli Picardi si compendia in un argomento solo: elevazione dei limiti di età, argomento che trova posto in uno dei vari articoli del disegno di legge governativo; quindi, come opportunamente osservava l'onorevole Presidente, basta presentare un emendamento in quel senso perchè tutto l'argomento che costituisce la fisionomia economica del disegno di legge Miceli Picardi possa essere esaminato esaurientemente oggi.

BOSCO, *relatore*. A nome della 5ª Commissione mi dichiaro nettamente contrario alla

sospensiva. Come già ha ricordato autorevolmente l'onorevole Presidente dell'Assemblea, il disegno di legge governativo è stato presentato il 10 settembre 1951 al Senato e quello del senatore Miceli Picardi da oltre un anno. Sono quindi pienamente maturi per essere discussi dall'Assemblea tanto più che la 5ª Commissione ha fatto un approfondito esame della materia. Non è esatto quindi che si tratti di una discussione affrettata e improvvisata. Il disegno di legge è stato invece molto meditato dalla Commissione e la mia relazione è davanti al Senato da circa un mese. La materia che ne forma l'oggetto non può essere rinviata, anche perchè la benemerita categoria degli statali attende le nostre deliberazioni. Ritengo pertanto ingiustifiata la richiesta della sospensiva.

PICCIONI, *Ministro senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei ministri*. Il Governo è nettamente contrario alla sospensiva. In verità a me sembra che non vi siano argomenti validi a sostegno della proposta di sospensiva, tranne quello di un maggiore approfondimento, di un migliore esame, per il quale — come è stato dimostrato — il tempo trascorso sarebbe stato più che sufficiente per poterlo fare. Viceversa esiste veramente una situazione di cui il Senato deve prendere atto; uno stato di insofferenza nella massa impiegatizia che esige che questa delicata materia del limite di età per il collocamento a riposo venga definita con una certa rapidità, dato il tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge. L'incidenza dell'altro disegno di legge Miceli Picardi su quello governativo è stata chiaramente illustrata e prospettata in maniera tale che offrirà al Senato la più ampia libertà di esame e di discussione. Quindi mi sembra che non ci sia alcun motivo per cui il Senato possa prendere in considerazione la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva del senatore Carelli, a cui si sono dichiarati contrari la Commissione e il Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 19*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procediamo dunque congiuntamente alla discussione della proposta di legge, d'iniziativa del senatore Miceli Picardi: « Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive » e del disegno di legge: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Lodato. Ne ha facoltà.

LODATO. Onorevoli colleghi, vi sono due disegni di legge numeri 1703 e 1869, l'uno presentato nel luglio 1951 e l'altro nel maggio 1952. Per affinità di materia questi due disegni di legge debbono essere abbinati e in linea di precedenza deve essere esaminato e votato quello presentato per prima, ossia quello numero 1703.

Quando fu presentato al Senato il disegno di legge n. 1869, concernente il collocamento a riposo dei dipendenti statali e fui nominato relatore, ebbi, dopo averlo esaminato e vagliato in tutti particolari, l'immediata sensazione dell'ingiustizia cui s'ispirava, senza alcun vantaggio, e anzi con danno evidente per l'Amministrazione dello Stato. Non mancai perciò di fare le mie osservazioni al rappresentante del Governo.

Anche l'orientamento della Commissione e dell'attuale relatore non era favorevole, tanto che egli d'accordo col Presidente e con me presentò alla Commissione un ordine del giorno con cui s'invitava il Governo a voler provvedere con speciale disegno di legge alla sospensione di ogni provvedimento di collocamento a riposo fino alla riforma della burocrazia. La preoccupazione era quella soltanto dell'ingiustizia che, mentre in alcune amministrazioni degli alti funzionari erano collocati a riposo, in altre essi venivano trattenuti. Tuttavia si rileva che dalla relazione si riconosce la necessità di stabilire un limite massimo per il collocamento a riposo di tutti i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e si afferma, senza specificarne le ragioni, ritenersi utile il disegno di legge esclusivamente per dar posto ai giovani. Non avendo il rappresentante del Go-

verno in una prima seduta accettato l'ordine del giorno, questo fu abbandonato senza che fosse sottoposto alla discussione e all'approvazione da parte della Commissione. In altra successiva seduta venne sollecitata dal rappresentante del Governo la discussione e l'approvazione del detto disegno di legge ed allora il Presidente della Commissione mi chiese di preparare immediatamente la relazione.

Nel merito il disegno di legge n. 1869, preparato e non presentato dall'onorevole Petrilli quando era Ministro senza portafoglio, a quanto si dice, come premessa della riforma burocratica, contenente disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali che abbiano compiuto il 65° anno di età, senza l'alternativa dei 40 anni di servizio, approvato dalla Commissione finanze e tesoro in sede referente sulla mia relazione contraria, a mio avviso, non merita di essere preso in considerazione nè di avere l'approvazione del Senato per l'inopportunità e l'ingiustizia del provvedimento che, invece di essere vantaggioso per le funzioni dell'Amministrazione, allo stato delle cose, viene ad essere senz'altro di grave danno. Inspirato esclusivamente alla coscienza di compiere un dovere, dopo avere informato il Presidente della Commissione che, dato l'orientamento preso senza alcuna discussione e senza alcun esame approfondito delle conseguenze di tale disegno di legge, non ero disposto più ad esserne relatore, mi riservai perciò ampia facoltà di sottoporre al Senato i miei fondati rilievi, rimasti inascoltati, non si capisce per quale ragione, dalla Commissione.

PARATORE. Non è vero che il disegno di legge non sia stato esaminato.

LODATO. Lei era contrario. Io sto dicendo quello che è vero. Si sa benissimo che una volta in discussione la legge, il Parlamento deve guardare i riflessi economici e sociali della legge stessa. Invece di questo nulla si è fatto. Diamo il posto ai giovani: solo questo si è detto.

Gli emendamenti fatti dalla Commissione con l'articolo 6-*bis*, che diventerebbe 7, per i gradi IV e superiori del collocamento a riposo durante il quadriennio dell'applicazione della legge, in deroga all'articolo primo, per l'anno 1952 a 69 anni di età, per il 1953 a 68 anni di età, per il 1954 a 67 anni di età, per il 1955 a 66 anni di età con l'aggiunta che essi, dopo il 65° anno di età, possono anche immediatamente essere collocati a riposo (ma il provvedimento, in tal caso, deve essere adottato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente), e con l'articolo 6-*ter*, che diventerebbe 8, dell'istituzione di un registro dei pensionati idonei ad essere investiti di incarichi speciali con la revoca in qualunque momento e la cessazione comunque al compimento del 70° anno di età, non risolvono la situazione per le ragioni che continuerò a svolgere in seguito.

Non la risolvono anche perchè sappiamo benissimo che i compromessi fatti soltanto per volere mandare avanti una legge claudicante e pericolosa per le conseguenze che ne possono derivare tendono soltanto a temperare in qualche modo gli effetti deleteri del disegno di legge al nostro esame, ma non li annullano.

La disposizione dell'articolo 7 per il suo contenuto potrà essere tenuta presente, solo quando si provvederà a stabilire per tutte le categorie di impiegati dello Stato il termine massimo del collocamento a riposo.

Frattanto, caro collega Bosco, sono certamente aumentate quelle ingiustizie che si volevano evitare col citato ordine del giorno che avevamo fatto e non affatto esaminato, nè discusso, nè approvato o respinto dalla Commissione.

Questo mio intervento tende soprattutto a lumeggiare quale è la vera situazione della burocrazia al momento attuale, e quale sia il provvedimento vero e giusto da adottare per evitare che la navicella dell'amministrazione dello Stato che fa acqua da tutte le parti, non affondi con tutte le conseguenze che ne possono derivare, e a mettere in evidenza tutti i motivi della mia opposizione.

L'inopportunità e l'ingiustizia del provvedimento si ravvisano evidenti quando si consideri che con le leggi 3 maggio 1950, n. 223, e 10 ottobre 1950, n. 843, sia pure temporaneamente, per i reduci, mutilati ed invalidi di guerra e per le vedove di guerra è stato aumentato di cinque anni il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi col cumulo degli aumenti già consentiti dalle altre leggi vigenti per i combattenti, reduci ed invalidi, mutilati di guerra, ammogliati, per cui un impiegato dello Stato attraverso concorsi può entrare nei ruoli in età abbastanza avanzata, onde si può senz'altro ritenere che al 65° anno di

età parecchi di costoro non potranno raggiungere, neanche con i cinque anni di aggiunta che con l'articolo 2 del disegno di legge si concedono, il servizio necessario per poter ottenere sia pure il minimo della pensione.

Ora non v'è chi perciò non veda l'assurdità di una legge che voglia abolire l'alternativa dei 40 anni di servizio e dei 65 anni di età, e soltanto limitare il collocamento a riposo al 65° anno di età.

È noto anche che per le aumentate e più diffuse previdenze igieniche, per i progressi notevoli della scienza medica e per la profilassi contro le malattie che falciavano o indebolivano l'umanità, la durata media della vita umana è di certo sensibilmente molto aumentata.

In tutta la stampa e in tutte le riviste si viene a lumeggiare e documentare anche con casi particolari che vi sono degli uomini in età molto avanzata, che brillano per capacità, ingegno ed esperienza, coprendo altissimi posti di responsabilità e disimpegnando brillantemente le funzioni loro affidate.

Fra tutti i casi mi limito ad accennarne qualcuno.

Il nostro eccellentissimo Presidente della Repubblica professor onorevole Luigi Einaudi che ha il 24 marzo corrente anno compiuto il 78° anno di età, e gliene auguro ancora moltissimi, esercita le sue funzioni in un periodo di tempo molto difficile, con abilità, saggezza, intelletto ed equilibrio tali che lo rendono degno della nostra e dell'ammirazione di tutta l'Italia.

È recente la nomina a Presidente del Consiglio superiore della marina mercantile del generale Ingianni, da me conosciuto e apprezzato per i suoi grandi meriti, che fu un emerito direttore generale per moltissimi anni di quel Ministero, brillando per sapere, abilità, capacità ed esperienza tali da essere da tutti considerato superiore a qualunque altro; ora egli ha compiuto l'80° anno di età ed è in condizioni ancora di poter servire il Paese per la sua particolare spiccata competenza e — siamo sicuri — con molto successo.

Fatta eccezione perciò per un numero limitato di essi, di cui alcuni non possono più rendere per sopravvenuta invalidità, è certo che numerosissimi sono i casi in cui le persone anziane possono essere valide per ottimo rendimento, perchè nel loro lungo *curriculum vitae* acquistano quella capacità e quell'esperienza necessaria a poter occupare i posti più alti della gerarchia.

Che ciò corrisponda a verità è stato anche provato per l'esperienza fatta in tempo di guerra quando si fu costretti a ricorrere alla prestazione d'opera di uomini anziani con effetti che furono molto soddisfacenti.

A tale scopo funzionano, sia nelle industrie anglo-americane, sia in quelle sovietiche, dei servizi psicotecnici che hanno il compito di non declassare ma di riclassificare il lavoratore anziano secondo il principio che il lavoro deve essere adattato al lavoratore e non viceversa.

Lo stesso Presidente delle Repubblica, quando era Ministro del bilancio, con una lettera motivata del 24 ottobre 1947 al Ministero del tesoro in merito al termine del collocamento a riposo di funzionari dello Stato scriveva quanto segue: « Si richiama l'attenzione di codesto Ministero sulla opportunità di rivedere le norme che consentono all'amministrazione di collocare a riposo funzionari che abbiano compiuto il 65° anno di età e aventi più di 40 anni di servizio.

« A prescindere dal fatto che, per alcune categorie di impiegati dello Stato (magistrati, consiglieri di Stato, professori di Università, insegnanti ecc.), sono già in atto i termini più larghi per il collocamento in quiescenza che arrivano perfino a mantenere in servizio funzionari di 75 anni, si richiede opportuno far presente che il limite di età di 65 anni, adottato in via normale per altre categorie di dipendenti statali, non sembra più rispondente all'interesse dell'Amministrazione.

« È da ritenere infatti che gli aumenti che si sono riscontrati da tempo, sia nell'età scolastica, sia nella durata media della vita umana, portano come conseguenza che lo Stato — mantenendo fermo il suddetto limite di 65 anni — non può sfruttare in pieno il ciclo di capacità lavorativa dei propri dipendenti i quali, se collocati anzi tempo in quiescenza, recano sensibile aggravio al bilancio per la conseguente prevedibile maggiore durata del trattamento di pensione.

« Si rende necessario pertanto, che siano sollecitamente poste allo studio disposizioni che consentano il mantenimento in servizio dei fun-

zionari dello Stato, in linea generale, almeno sino al 70° anno di età.

« Tali disposizioni si rendono anche indispensabili per non creare disparità di trattamento, giacchè è noto che, di fatto, alcuni Ministeri adottano già criteri meno restrittivi in materia di collocamento a riposo ».

In sostanza da tale lettera si rileva che il limite di età di 65 anni non risponde più all'interesse dell'Amministrazione, perchè il collocamento a riposo anzitempo in età piuttosto giovane viene a recare indubbiamente un sensibile aggravio al bilancio per la conseguente prevedibile maggiore durata del trattamento di pensione. Quindi tale disegno di legge verrebbe senza dubbio a recare un onere al bilancio dello Stato costituente una maggior spesa per l'Amministrazione, di cui non si conosce l'ammontare, nè si prevede come si possa provvedervi per l'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione finanze e tesoro non si è resa affatto conto dell'onere di questa spesa, quantunque io lo avessi rilevato. Mi spiace ma lo debbo dire.

PARATORE. Ciò non corrisponde al vero. Lei può fare apprezzamenti su chi vuole, ma la Commissione di finanza si è resa conto in tutte le maniere della questione e ha discusso, come è sua consuetudine, e anche vivacemente.

LODATO. Quello che ho letto l'ha detto il Presidente Einaudi quando era Ministro del bilancio, non io, e corrisponde a verità che la Commissione non se ne è preoccupata affatto. Come si compensano i 5 anni che si regalano?

Aggiungo anche che con tale disegno di legge 1869, si viene a scompaginare ancor più la claudicante burocrazia per la mancanza di elementi necessari per la collaborazione con le gerarchie superiori, essendo la massa degli impiegati immessa a servizio dell'Amministrazione senza alcuna garanzia e perciò poco preparata ai compiti che dovrebbe svolgere; e a questo si aggiunge anche la poca o quasi nulla volontà di operare. Credo che ciò sia stato rilevato se non da tutti da moltissimi colleghi del Parlamento che hanno frequentato e frequentano gli uffici. Mancano nei ruoli organici gli elementi necessari che possano, con l'allontanamento per i limiti di età di quelli che coprono i posti direttivi dei gradi I e VI, andare a coprire tali posti perchè privi della necessaria non solo, dico, capacità, ma anche certamente dottrina, pratica ed esperienza indispensabile alla formazione completa dell'impiegato che dovrà essere chiamato a compiere funzioni direttive.

Infatti nel ruolo del Ministero dei lavori pubblici (annuario del 1° gennaio 1951) mancano, su 140, 14 ingegneri capi (VI), 46 su 150 ingegneri di sezione (VII), 107 su 160 ingegneri principali (VIII), 201 su 250 ingegneri principali (IX), 246 su 250 ingegneri (X) e completamente è scoperto il grado XI ingegneri in prova.

Tale deficienza nei gradi medi degli impiegati, dove si forma il personale destinato a coprire i posti direttivi, dagli annuari relattivi al 1° gennaio 1951 si riscontra oltre che in tutti i ruoli dell'amministrazione dello Stato, anche in quelli delle amministrazioni periferiche, fra cui gli uffici del Genio civile, l'Intendenze di finanza, sezioni provinciali Tesoro, Sopraintendenze alle Belle arti, Biblioteche, Conservatori ed altri.

È da rilevare che il personale delle biblioteche e così delle Sopraintendenze alle Belle arti era paragonato per prassi e per consuetudine ai professori universitari che ora vanno a riposo al 75° anno di età. Questo personale, per l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 784 può essere chiamato a insegnare negli istituti universitari e scuole speciali di biblioteconomia, bibliologia, paleografia ed altre discipline analoghe per l'estensione ad esso fatta della disposizione della legge 19 luglio 1862, n 722 (articolo 2, n. 2) che si riferisce ai direttori di conservatori, di musei ed altri simili istituti, quali quelli delle biblioteche e degli archivi di Stato. Di qui si vede che i direttori di biblioteche, i sopraintendenti alle Belle arti ed altri simili, dalle dette leggi erano considerati pari ai professori universitari. Con questo disegno di legge si verrebbero altresì a revocare i benefici concessi del limite di età al 70° anno, per il collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria (decreto-legge 7 maggio 1948, n. 980, articolo 3) del direttore dell'Istituto superiore di sanità (legge 30 luglio 1950, n. 630, articolo 1 sub. 19), dei cancellieri e segretari di cancelleria, per i quali già con la legge 18 luglio 1907, n. 51 fu stabilito, derogando al sistema adottato col testo uni-

co sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 maggio 1895, n. 70, che fossero collocati a riposo d'ufficio al compimento del 70° anno. Tale disposizione poi fu modificata dalle leggi 8 maggio 1924, n. 475 (articolo 78) e 14 novembre 1926, n. 1935 (articolo 10) nel senso che essi venivano collocati a riposo d'ufficio al 70° anno di età o dopo 40 anni di servizio al compimento del 65° anno di età. Così anche per il personale direttivo ed insegnante degli istituti secondari di ogni ordine e grado e di istruzione artistica (legge 7 giugno 1950, n. 500). Una revoca di tali disposizioni legislative che colpirebbe molte categorie di benemeriti funzionari appare senz'altro una grave ingiustizia, come anche quella di non aver concesso tale beneficio ad altre categorie di qualsiasi genere di impiegati, cui va tutta la nostra simpatia.

In merito ai limiti di età per il collocamento al riposo vi è stata e vi è una notevole differenza tra i diversi dipendenti dello Stato.

Come ho accennato, mentre per i professori universitari si è stabilito il limite di età di anni 75 (decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251), per tutti i magistrati, consiglieri di cassazione, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e gradi superiori con l'articolo 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 il limite di età venne allora fissato in anni 75 per i gradi più alti e a 70 per i consiglieri della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti o sostituti procuratori generali e magistrati equiparati della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, mentre per i giudici, pretori e sostituti procuratori del Re venne fissato ad anni 65, e con i gradi equiparati della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e avvocatura generale dello Stato, aumentato nuovamente per queste ultime categorie ad anni 70 con il decreto legislativo 21 maggio 1946 numero 511.

Con l'articolo 1 del regio decreto 6 marzo 1913, n. 328 venne stabilito che agli avvocati dello Stato erano estese le disposizioni degli articoli 1 e 14 della su citata legge del 19 dicembre 1912, n. 1311, relativa all'ammontare degli stipendi e limiti di età per i collocamenti a riposo.

Non sembra perciò che per ora il legislatore, per i detti magistrati, i quali possono dirsi al di fuori della normale gerarchia degli impiegati dello Stato, perchè formano uno dei poteri dello Stato medesimo secondo la Costituzione, abbia pensato di ritornare al limite stabilito dalle leggi prefasciste ad anni 75 per i primi due gradi della Magistratura, del Presidente della Corte dei conti e del Consiglio di Stato nonchè dell'Avvocato generale dello Stato.

Per essi, è risaputo, si richiede, come per i professori universitari, più che energia fisica, esperienza, dottrina, serenità ed equilibrio suelle direttive fondamentali che si acquisiscono si perfezionano soltanto con il lungo esercizio delle funzioni di notevole responsabilità loro affidate.

Quindi mi sembra che per queste ragioni e anche per quelle dell'allungamento del termine medio della vita, sarebbe conveniente ed economico per lo Stato ritornare alle disposizioni di legge relative a queste categorie di personale di ordine elevato, al limite di età per il collocamento a riposo al 75° anno.

Si dice che i giovani premono per essere occupati, e perciò sarebbe il caso con tale disegno di legge di mandar via gli anziani per dare i posti a costoro.

Tale necessità non si ravvisa in particolare in questo momento, sia perchè sono stati immessi senza alcuna garanzia moltissimi giovani ai posti di impiegati dell'amministrazione dello Stato e che ora sono stati inquadrati nei ruoli transitori, sia perchè allo stato attuale, come ho rilevato prima, vi sono molte vacanze nei gradi intermedi di tutte le amministrazioni dello Stato, spiccatamente dal grado 7° all'11°, che segna l'ingresso di carriera per tutti quelli che attraverso i concorsi riescono vincitori.

Se si facessero i concorsi per i numerosissimi posti vacanti (quasi metà dei posti segnati nei rispettivi ruoli) al più presto certamente numerosissimi giovani avrebbero il modo di sistemarsi se vincitori dei concorsi medesimi.

Il limite di età spostato a 70 e 75 anni non ostacola in alcun modo l'avanzarsi della gioventù preparata a cimentarsi con altri concorrenti prima nei concorsi e poi con gli altri colleghi per raggiungere i posti più alti della gerarchia dove, anche essi pervenuti, possono rimanere in servizio fino a quel limite di età.

Quindi con il mantenimento in servizio fino al limite di età dal 70° al 75° anno di alcune categorie degli alti funzionari dello Stato nessun danno verrebbe, nè ora nè successivamente, alla gioventù e certamente, secondo il pensiero esposto nella precitata lettera del Presidente della Repubblica, allora Ministro del bilancio, vi sarebbe una grande economia e un gran vantaggio per lo Stato.

Stabilito così che la finalità della legge non corrisponde alla realtà in quanto non è con la disposizione dell'articolo 6 che si verrebbe a ridurre la consistenza numerica del personale statale e a realizzarsi un'economia permanente dell'erario, nè con la legge nel caso concreto si indicano le ragioni per cui per alcune categorie di impiegati vi debba essere un limite di età maggiore e per altre minore, per alcune si dovrebbero rispettare i limiti segnati con diverse leggi e per altri revocarle riducendoli.

Quali anomalie in tal modo si possono verificare è evidente.

Allo stato delle cose mi sembrerebbe, tenuto presente l'aumento di 5 anni, sia pure temporaneamente, del termine per l'ammissione ai concorsi, giusto e conveninete prorogare così per tutte le categorie di altrettanto il limite di età per il collocamento a riposo approvando il disegno 1703 di iniziativa del collega onorevole Miceli Picardi, con la modifica che il limite di età di 65 anni venga portato per tutti gli impiegati al termine del 70° anno e quello di alcune categorie dal 70° al 75 anno° anno (Presidente e Procuratore generale della Cassazione, Presidente della Corte dei conti, Presidente del Consiglio di Stato e avvocato generale dello Stato) rimanendo fermo quello stabilito per i professori universitari. Così con l'approvazione di tale disegno di legge viene senz'altro a cadere quello n. 1869 in quanto contrario per lo spirito e per la sostanza a quello 1703.

Resta inteso che per questa materia — come sembra più conveniente — si potrà meglio provvedere, con una maggiore ponderazione di tutti gli elementi necessari e con un senso di maggiore giustizia, a stabilire per tutte le categorie di impiegati e di altre categorie di dipendenti dello Stato, sia il limite di età per l'ingresso alla carriera, sia quello per il collocamento a riposo. Soltanto allora si potrà anche meglio provvedere a dare al funzionario che va a riposo quella tranquillità e serenità economica necessaria per affrontare e superare gli acciacchi della vecchiaia. In tal modo siamo sicuri di compiere un'opera di riconoscimento verso tutte le categorie di funzionari dello Stato con senso di profonda giustizia per la collaborazione che esse dànno all'espletamento di tutte le funzioni dello Stato nello svolgimento dell'attività amministrativa che si concreta anche in quella politica del Governo.

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Lovera. S'intende che egli, nel suo discorso, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato.

Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Il Senato, riconoscendo la necessità, per motivi di ordine sociale, di estendere il provvedimento del collocamento a riposo a 65 anni agli insegnanti delle scuole medie di ogni ordine e grado, per far posto ai molti giovani laureati che ne fanno richiesta, e nello stesso tempo convinto del buon diritto della categoria — già riconosciuto con recente provvedimento legislativo — a restare in servizio fino al 70° anno di età, poichè normalmente l'insegnante della scuola media entra in ruolo dopo il 25° anno di età,

invita il Governo a predisporre un provvedimento di legge col quale o si riduca il periodo di servizio necessario per il conseguimento del massimo della pensione a 35 anni, o venga riconosciuto utile come servizio il normale corso degli studi universitari, o almeno venga riconosciuto utile come servizio il servizio militare ».

PRESIDENTE. Il senatore Lovera ha facoltà di parlare.

LOVERA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ricordo all'Assemblea che non è trascorso un anno dacchè la 6ª Commissione (Pubblica istruzione e belle arti), approvò un disegno di legge, in virtù del quale anche per i professori della scuola media il limite di età per il collocamento a riposo veniva elevato a 70 anni. Con questo voto la Commissione intendeva rimediare ad un provvedimento che risaliva ad una legge del ministro De Vecchi, da lui voluta per avere il modo di liberare

la scuola da elementi che sembravano non troppo ligi al regime. A questo fine si era diminuito il limite di età dai 70 ai 65 anni, perchè si riconosceva che erano gli insegnanti più anziani quelli che maggiormente si opponevano al regime. In Commissione votai contro la legge, perchè, mentre è opinione comune che il collocamento a riposo costituisca una specie di punizione, sono convinto che invece esso deve rappresentare un premio appunto in riconoscimento del lungo servizio prestato. E sostengo la necessità in questo momento di ridurre la durata del servizio anche per motivi di carattere sociale: per far posto ai molti giovani che debbono trovare una occupazione, e che costituiscono veramente oggetto di gravi preoccupazione per la società. Se è sconfortante la condizione dell'anziano che va a riposo con una pensione molto inferiore al trattamento che egli gode con lo stipendio, è pur tuttavia assai più penosa la condizione dei giovani che non trovano lavoro.

Io ritengo che sia opportuno il provvedimento che diminuisce i limiti di età a 65 anni; avrei però voluto che il provvedimento costituisse veramente una legge uguale per tutti e non invece un privilegio per alcune categorie. Comunque perchè il collocamento a riposo possa esser giudicato un premio e non, come è oggi, considerato da tutti, un male, (tanto è vero che c'è una generale opposizione a questo provvedimento governativo) occorre che sia consentito almeno alla maggioranza del personale di poter andare a riposo col beneficio del massimo di pensione, mentre invece questo è impedito dal disegno di legge in discussione.

I professori universitari hanno ottenuto il beneficio di essere collocati fuori ruolo a 70 anni e continuano a percepire lo stipendio, come se fossero in servizio normale, fino a 75 anni, nella considerazione che essi riescono difficilmente ad entrare in ruolo, come docenti universitari, in età sufficiente perchè possano conseguire il beneficio del massimo della pensione.

Ora, questo avviene anche per altre categorie di impiegati statali ed in particolare per gli insegnanti di scuole medie. Se infatti si tiene conto del periodo di tempo necessario per ultimare il corso di studi e per vincere il concorso (ed anche questo è conseguenza della non sufficiente sollecitudine da parte dei Ministeri, nel bandire e nell'espletare i concorsi, poichè tra concorso e concorso intercorrono anche due o tre anni), si constata che rari sono gli insegnanti di scuola media entrati in ruolo a 25 anni. Quindi, se gli insegnanti devono andare a riposo a 65 anni di età, a pochi è consentito di lasciare l'insegnamento col massimo di pensione, poichè sono richiesti 40 anni di servizio.

Io penso che è una conquista sociale, che noi dobbiamo richiedere ed alla quale dobbiamo arrivare, quella di diminuire il periodo di tempo di servizio necessario per raggiungere il massimo di pensione, anzichè, come propone il collega Lodato, quella di elevare il limite di età. Non dobbiamo infatti, approfittando del fatto che per fortuna la scienza allunga ormai la vita dell'uomo, imporgli un lavoro più lungo, ma dobbiamo invece consentire che più a lungo egli goda del frutto del suo lavoro. Ecco perchè nel mio ordine del giorno propongo che, se il Governo sostiene anche per altri motivi, oltre quelli sociali, la necessità di abbassare il limite di età a 65 anni, riconosca che, approvando il suo progetto di legge, si viene a ridurre agli impiegati dello Stato la possibilità di andare in pensione col massimo della pensione, e riduca quindi di cinque anni, il servizio necessario per conseguire il massimo della pensione, in corrispondenza al diminuito limite di età.

In linea subordinata chiedo che agli insegnanti di scuole medie — questo potrebbe servire anche per altre categorie, ma l'ordine del giorno è limitato agli insegnanti per il precedente provvedimento legislativo che è stato approvato in loro favore un anno fa — che sono forniti di laurea — a differenza degli impiegati della categoria di gruppo *B*, i quali possono entrare in servizio alcuni anni prima, dato che per essi si richiede un corso di studi più breve — venga riconosciuto almeno come utile per il godimento della pensione il corso normale degli studi universitari. In questo caso sarebbero quindi, per la maggioranza, riconosciuti utili quattro anni, ed io spero che almeno questa seconda richiesta venga accettata dal Governo. Ho però presentato anche una seconda subor-

dinata, le cui conseguenze sono di minore portata. Vorrei che nella peggiore delle ipotesi venisse riconosciuto come servizio utile il servizio militare di leva. Ciò per compensare coloro che rendono questo servizio allo Stato, e non favorire i riformati e gli esenti, ed inoltre, scusatemi, le donne, le quali possono entrare in ruolo prima dei giovani sottoposti all'obbligo del servizio militare. Se è giusto che alla donna sia riconosciuta parità di diritti, non si deve però porla in condizioni di vantaggio. Spero perciò che, tenuto conto del fatto che gli insegnanti medi avevano ottenuto il ripristino del mantenimento in servizio fino a 70 anni, col provvedimento già votato dal Parlamento, il Governo voglia mostrare giusta comprensione verso questa categoria. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. È inscritta a parlare l'onorevole Palumbo Giuseppina. Ne ha facoltà.

PALUMBO GIUSEPPINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi due progetti di legge sono veramente imbarazzanti per tutti noi, ma specialmente per i senatori, come me, che fanno parte della Commissione lavoro e previdenza sociale e conoscono bene la situazione critica dal punto di vista economico e sociale esistente nel Paese per quanto riguarda l'entità delle pensioni percepite da tutte le categorie di lavoratori, compresi gli statali, senza dimenticare la tragedia morale dei giovani disoccupati. La leva del lavoro, che ogni anno dà 200.000 unità da inserire nel processo lavorativo, rende più critica la situazione. Tra questi disoccupati una larga parte è costituita da giovani intellettuali che non trovano assolutamente sistemazione. Ora se eleviamo a tutti o a parte dei dipendenti statali l'età per andare in pensione a 70 anni non andremo certo incontro alla soluzione del problema dei giovani che hanno diritto di essere inseriti anche essi negli impieghi pubblici.

Tale desiderio è maggiormente sentito dai giovani dell'Italia meridionale, dove vi sono pochissime industrie e scarsi sono i commerci e dove, per questo, laureati aspirano a entrare negli uffici statali, unica speranza data alla loro preparazione culturale e ai loro studi. D'altra parte vediamo che le pensioni degli statali, che prima della svalutazione della moneta erano costituite dai nove decimi dello stipendio, ora, per quelle parti accessorie che non vengono considerate agli effetti della pensione, si riducono al 50 per cento degli stipendi stessi.

Ecco dunque la tragedia delle pensioni che non possono fronteggiare i bisogni della vita dei pensionati che per la loro età hanno anche bisogno di cure e di assistenza per se e per le mogli pure anziane. Dicevo che siamo imbarazzati innanzi a questi due progetti di legge, perchè abbiamo anche notato che le eccezioni fatte all'articolo 7 per cui la pensione a 70 anni viene concessa ai magistrati ordinari, a quelli del Consiglio di Stato, a quelli della Corte dei conti di grado IV, agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, ha destato le proteste di categorie di altri benemeriti impiegati statali tra cui i professori di scuola media e di tutti quegli impiegati statali, che hanno fatto la guerra 1915-18 e che per la guerra non hanno potuto compiere in tempo gli studi e sono entrati più tardi negli impieghi statali.

La disoccupazione giovanile deve essere presa in seria considerazione. Più che mai in questo momento noi dobbiamo essere sensibili a questo problema perchè nell'ultima campagna elettorale abbiamo visto con dolore, se non con sorpresa, il fenomeno missino far presa soprattutto sui giovani, questi giovani scontenti dell'attuale società perchè non hanno nessuna speranza di lavoro, ignorando che la loro tragedia dipende in gran parte dalla eredità lasciata da quel fascismo in cui vorrebbero credere perchè li stordisce un'altra volta con la sua retorica nazionalista e con la sua demagogia, mentre in realtà il fascismo alla gioventù non ha dato in definitiva che morte; ma sono scontenti. Dobbiamo essere perciò molto cauti nell'approvare questa legge che eleva il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti statali.

Noi dovremmo, per queste considerazioni di ordine economico, sociale e politico, astenerci dalla votazione del passaggio agli articoli; però prima di tutto invitiamo il Governo a tener presente nella riforma della burocrazia la situazione economico-sociale dei pensionati, cercando di dare a essi la tranquillità economica al momento di metterli a riposo, tranquillità che questi vecchi lavoratori hanno ben meri-

tato. In via subordinata saremmo favorevoli all'emendamento all'articolo 2-*bis* per cui i dipendenti statali assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della legge 21 novembre 1933, n. 2480, i quali, al compimento del 65° anno di età non abbiano 40 anni di effettivo servizio, saranno collocati a riposo al raggiungimento di questo ultimo termine, non oltre il 70° anno di età. Poi vorremmo che all'articolo 6-*bis* fossero tolte le parole: « dei funzionari di grado IV e di grado superiore », per comprenderli tutti.

Vedremo quindi l'andamento della discussione di questo disegno di legge; e, se passeremo alla discussione degli articoli, chiederemo l'approvazione degli emendamenti citati e se il disegno di legge sarà respinto non avremo scrupoli, perchè ora conoscete il nostro pensiero e le nostre fondate preoccupazioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda il Governo adottare a sollievo degli agricoltori e mezzadri della provincia di Perugia gravemente colpiti dalle grandinate del 27 corrente, che hanno letteralmente annientato i principali prodotti dell'annata agraria (2078).

PASQUINI, GALLETTO, GERINI, CARELLI, SAGGIORO, BOSCO LUCARELLI, CINGOLANI, VACCARO, FARIOLI, VARRIALE, OTTANI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze: sul necessario intervento del Governo per attenuare le gravi conseguenze del nubifragio che ha devastato le campagne del perugino (2079-*Urgenza*).

CINGOLANI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere: 1) se è vero che il rappresentante filippino al Consiglio della Somalia, dopo avere firmato il rapporto elogiativo dell'Amministrazione italiana, che venne regolarmente depositato all'O.N.U., lo ha poi, senza alcuna coerenza, criticato; 2) se è vero che lo stesso, invece di mantenere una stretta neutralità, gira liberamente fra le popolazioni locali sobillandole; 3) quali provvedimenti intende chiedere all'O.N.U. per tutelare il prestigio dell'Italia, la quale sta avviando la ex colonia alla costituzione di Stato sovrano ed indipendente, con non lieve sacrificio finanziario (2080).

MENGHI.

All'onorevole Ministro, Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere le ragioni: *a*) della scarsa attività finora svolta dalla Cassa nella provincia di Reggio Calabria; *b*) del ritardo alla consegna dei lavori di costruzione della strada Malicucco-Rizziconi all'impresa rimasta aggiudicataria nella gara esperitasi da oltre due mesi; *c*) del ritardo nell'allestimento del progetto di costruzione dell'acquedotto della città di Palmi che da due anni attende l'inizio di quest'opera di prima necessità (2081-*Urgenza*).

ROMANO Domenico.

Al Ministro dell'interno per sapere se sia a conoscenza che il territorio della provincia di Rovigo, già colpito dall'alluvione, per quanto prosciugato, è per gran parte tuttora improduttivo, che esistono zone tuttora coperte da un enorme strato di sabbia; che, per citare la sola zona di Adria, la coltura cerealicola che già dava una produzione di un miliardo, non darà quest'anno una sola lira; che le barbabietole seminate su una parte del territorio emerso, e in gran parte distrutto dalle agrotidi, non verranno racccolte che in settembre e i proventi delle compartecipazioni riscossi solo a novembre; che i cortili sono vuoti di pollame e di suini; che scarsi sono i cantieri di lavoro; che quindi la popolazione lavoratrice, specie quella agricola è in gran parte ancora priva di ogni possibilità di lavoro e quindi di sussistenza; e se non ritenga per conseguenza di adottare le

iniziative opportune affinchè l'assistenza alluvionati continui ad essere erogata a tutti quei cittadini le cui condizioni materiali non sono sostanzialmente mutate dall'epoca dell'alluvione. (2082-*Ugenza*).

RAVAGNAN, SPEZZANO, BOLOGNESI, MERLIN Angelina, MANCINELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, in data 21 maggio 1952 rivolsi alla S. V. la seguente interrogazione « per conoscere i motivi per cui a tutt'oggi non sono stati erogati i fondi destinati al consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Udine. Si fa rilevare che siamo ormai alla fine dell'anno scolastico e che diverse scuole professionali, sovvenzionate, hanno già concluso i corsi. La mancata erogazione ha creato situazioni di serio imbarazzo presso le varie scuole ».

In data 15 maggio mi pervenne la risposta scritta, di questo tenore:

« A favore del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Udine sono state regolarmente accreditati i contributi ordinari previsti nel bilancio del consorzio stesso per il corrente esercizio.

« Con provvedimento in corso è stato, inoltre, disposto l'accreditamento della somma di Lire 9.600.000 quale importo di un sussidio straordinario in relazione alle maggiori esigenze segnalate dal Consorzio in parola ».

Sta di fatto che i fondi sono pervenuti in data 10 maggio 1952, dopo numerose pressanti sollecitazioni.

Nella mia interrogazione del 2 maggio 1952 aveva chiesto le ragioni della mancata « erogazione » tempestiva; non parlavo dell'accreditamento.

Il senso della richiesta era di tutta evidenza.

La risposta fu elusiva, se non addirittura canzonatoria.

Insisto nella interrogazione originaria chiedendo, in aggiunta, se il ritardo non sia dovuto a colpa di funzionari incaricati (2083).

TOMÈ.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per conoscere i motivi perchè non vengono modificate le norme esecutive disposte dalla Ragioneria generale emanate a seguito della legge n. 221 del 29 aprile 1949, riguardanti la riliquidazione delle pensioni dei dipendenti statali.

Le norme in atto dispongono che il pensionato statale con 40 anni di servizio percepisce 9 decimi dell'ultimo stipendio, e con meno di 40 anni di servizio percepisce tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio. Conseguentemente con 40 anni di servizio il pensionato percepirà 40 cinquantesimi, con 39 anni di servizio percepirà 39 cinquantesimi, e precisamente in quest'ultimo caso è come se questi pensionati dovessero godere dei 40 cinquantesimi con 45 anni di servizio e non con 40 anni di servizio, ed a 40 anni di servizio si liquidassero 8 decimi dello stipendio anzichè 9 decimi.

Infatti se si moltiplicano i cinquantesimi per 40 si hanno 40 cinquantesimi ovvero 8 decimi. Esempio dimostrativo: $50/100 \times 40 = 40/50 = 80/100 = 8/10$.

Così si ha che se dai 40 anni si scende a 39 anni la differenza in meno è di 6 cinquantesimi cioè di 3 decimi dello stipendio.

Orbene, la liquidazione giusta dovrebbe essere la seguente: con 40 anni di servizio 9 decimi, con meno di 40 anni di servizio tanti quarantesimi di 1 decimo quanti sono stati gli anni di servizio maturati.

La soprarichiesta modifica è resa necessaria, in quanto che gli organi contabili con le norme esecutive hanno fissato dei limiti che dovevano essere indicati agli organi legislativi (2286).

BOCCASSI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non si crede giunto il momento propizio per emettere un prestito a capitale garantito ed a più moderato interesse non superiore al 4 per cento per consolidare in modo tranquillizzante il debito fluttuante dello Stato, allo scopo di stabilizzare in modo efficace il valore monetario della lira, e permettere una politica d'investimento che abbia assicurate le spalle (2287).

FALCK.

Ai Ministri del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, dell'industria e del commercio, della difesa; il

perdurare della crisi tessile pratese, particolarmente dovuta a difficoltà nelle esportazioni, mi induce ad insistere nella interrogazione che fin dal 16 aprile u. s. presentai per essere informato circa le misure adottate in Francia a tutela delle esportazioni e circa il pensiero del Governo sulla opportunità di adottare analoghe misure in Italia.

Domando altresì se, intanto, per alleviare in qualche modo quella crisi o le sue conseguenze, il Governo non ritenga possibile intervenire concedendo forniture, studiando nuove norme sulla Cassa d'integrazione, istituendo cantieri di lavoro, ecc. (2288).

BISORI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritiene giusto ed umano concedere ai pensionati ex dipendenti della Società telefonica S.T.I.P.E.L., iscritti con contratto speciale all'Istituto nazionale della Previdenza sociale: 1) gli aumenti concessi a quasi tutte le categorie dei pensionati dell'Istituto al compimento del 65° anno; 2) gli aumenti che deriveranno ai pensionati dell'Istituto in seguito ai miglioramenti recentemente approvati (2289).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Non essendo ora presenti i Ministri competenti, essi saranno invitati ad indicare il giorno in cui potranno rispondere alle interrogazioni con richiesta di urgenza.

Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, venerdì 30 maggio, alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii di semi (2343) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione della seguente proposta di legge e del seguente disegno di legge:

MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2150).

IV. Seguito della discussione della proposta di legge:

MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Discussione della proposta di legge (*da abbinarsi ad altro disegno di legge in esame presso la 5ª Commissione*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

VII. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti